

Dignitas

percorsi di carcere e di giustizia

N°9 - 2006
Supplemento a
Servir Centro Astalli
N° 3-4 (Marzo-Aprile) 2006

*Per la difesa della dignità delle
persone detenute ed ex detenute;
per una cultura della pena e della
riabilitazione improntate a umanità,
diritto, inclusione;
per il sostegno solidale
dei progetti di vita "dopo e fuori";
per una giustizia capace di guardare
oltre il modello retributivo.*

*Ricorda particolarmente che non puoi
in alcun modo essere giudice. Giacché
nessuno può essere su questa terra giu-
dice d'un malfattore, se prima non
abbia egli stesso acquistato coscienza
che anche lui è altrettanto malfattore
quanto quello che gli sta innanzi, e che
lui per l'appunto, rispetto al delitto di
colui che gli sta innanzi, è forse prima
d'ogni altro colpevole. Quando abbia
raggiunto questa comprensione, allora
potrà anche essere giudice. Per quanto
abbia tutta l'apparenza di una cosa
assurda, questa non è che la verità.
Infatti, se io stesso fossi stato giusto,
forse anche il malfattore che mi sta
dinanzi non sarebbe tale.*

Fiodor Dostoevskij

Comitato Scientifico

Adolfo Ceretti, Francesco De Luccia s.i., Luciano Eusebi,
Giambattista Legnani, Leonardo Lenzi, Francesco
Maisto, Alessandro Margara, Claudia Mazzucato,
Valerio Onida, Antonietta Pedrinazzi

Redazione

Guido Bertagna s.i., Francesco Borroni,
Antonio Casella, Sergio Segio
redazione@dignitas.it

Segreteria di Redazione

Guido Chiaretti
www.dignitas.it - segreteria@dignitas.it

Pubblicazione a cura della Sesta Opera San Fedele
www.gesuiti.it/sestaopera - sestaopera@gesuiti.it

Progetto Grafico

Tiziano Chiaretti - www.chiarettitiziano.it

Supplemento a

SERVIR CENTRO ASTALLI

Mensile di Informazione dell'Associazione
Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati
Via degli Astalli 14/a - 00186 Roma - C.C.P. 19870009
Reg. Tribunale di Roma n. 297 del 9/6/1995

Direttore Responsabile: Vittoria Prisciandaro

Stampa: Tipografia Sady Francinetti - Milano

Nel rispetto della legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e dei dati personali, la direzione di Dignitas garantisce che le informazioni relative agli abbonati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l'invio della rivista.

Sommario



4	EDITORIALE	4
6	TEMI	
	- Giustizia riparativa e tempo della persona: scorci non "panoramatici" dal "finestrino" del processo penale - G. Forti	6
	- Infermità di mente, disturbi della personalità e giudizio di imputabilità: come le Sezioni unite della Cassazione affrontano il problema - M. Bertolino	18
	- I linguaggi della paura - E. Borgna	28
	- Il Processo del Perdono: aspetti psicologici - A. Ceccarelli	34
	- La mafia si pente: strategia o sconfitta? - P. Davigo, F. di Maggio	46
50	INCONTRI	
	- Intervista con Piercamillo Davigo - a cura di G. Bertagna s.i., A. Casella, A. M. Longobardi	54
57	IN GALLERIA	
	- Mystic River di Clint Eastwood - L. Barnabé	66

62	PIANETA CARCERE	
	- "Ex Cirielli" e sistema sanzionatorio penale - L. Eusebi, G. Forti, M. Pavarini	71
	- Verso un carcere che sia la misura ultima: il Progetto Margara - G. Pisapia	73
78	MEDIAZIONE PENALE	
	- La saggezza come salvezza. Considerazioni su un saggio di François Jullien - L. Lenzi	79
84	PAROLE DI GIUSTIZIA	
	- Le sfide culturali e sociali nella tutela dei poveri - L. Eusebi	87
	COME ABBONARSI	65

HANNO COLLABORATO

Luca Barnabé	Critico cinematografico
Marta Bertolino	Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Milano Bicocca
Eugenio Borgna	Libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Milano
Andrea Ceccarelli	Psicologo, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica di Milano
Piercamillo Davigo	Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
Luciano Eusebi	Ordinario di Diritto penale presso l'Università Cattolica di Piacenza.
Leonardo Lenzi	Mediatore penale
Gabrio Forti	Ordinario di Criminologia e Diritto Penale presso l'Università Cattolica di Milano.
Massimo Pavarini	Ordinario di Diritto penitenziario presso l'Università di Bologna.
Giuliano Pisapia	Deputato al Parlamento



EDITORIALE

Edwin H. Sutherland, nel suo ormai classico *IL CRIMINE DEI COLLETTI BIANCHI*, sostiene che il costo finanziario dei reati commessi nel corso delle loro occupazioni professionali da persone "rispettabili e di elevata condizione socio-economica", reati non connessi certo alla povertà o alle patologie sociali e personali che la accompagnano, è di gran lunga maggiore del costo di tutti quei reati che normalmente si ritiene costituiscano la "questione criminale". Di fronte a questi crimini di estrema pericolosità sociale, in Italia, nel corso dell'ultima legislatura, la barriera normativa è stata ulteriormente abbassata, se non in certi casi azzerata. Emblematiche le vicende del falso in bilancio: considerato in tutto il mondo occidentale un reato di particolare gravità, in Italia è ora punibile con una contravvenzione. I propugnatori della tolleranza zero che nulla avevano da dire sui falsificatori di bilanci, moltissimo hanno detto e fatto quando si è trattato delle vaste aree della marginalità che saturano gli spazi della detenzione sociale con una moltitudine di tossicodipendenti e di migranti: sono infatti i 2/3 delle 60.000 persone ammassate nelle nostre galere, ben oltre la capienza regolamentare prevista per 42mila. Ben oltre la decenza. E dove sta la decenza- questa la domanda, assai poco retorica, di Sandro Margara nell'analizzare (*Fuoriluogo*, 27 gennaio 2006) la legge Fini-Giovanardi sulle droghe- nella scelta di "una via clandestina per evitare ogni discussione su un cambiamento radicale di politica delle dipendenze, che, in qualsiasi incontro aperto ha raccolto soltanto contestazioni e rifiuti?". Inasprire la linea repressiva criminalizzando i tossicodipendenti è un'ingiustificabile semplificazione di problemi in sé drammaticamente complessi che non troveranno certo soluzione né nel carcere, "da sempre la via maestra della semplificazione", afferma Margara, né in comunità terapeutiche che diventassero "strutture a custodia attenuata" esterne al carcere, con il pericolo di condizionarne l'intervento terapeutico e di vanificarne l'efficacia, come ha sottolineato don Egidio Smacchia, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche - FICT nel corso dell'audizione del 12 gennaio 2006 nelle Commissioni riunite di Giustizia e Igiene e Sanità del Senato.

I tossicodipendenti, peraltro, resteranno fra i bersagli più esposti della guerra ai recidivi lanciata dalla legge ex Cirielli- su cui Dignitas propone l'appello redatto da Luciano Eusebi, Gabrio Forti, Massimo Pavarini e sottoscritto da 22 autorevoli studiosi- sfregio così inutile e nello stesso tempo così devastante inferto alla nostra giustizia penale "ad opera di parlamentari che, nella migliore delle ipotesi, letteralmente non sanno quello che fanno" (Vittorio Grevi, *Corriere della Sera*, 30.11.2005). È la legge di cui Nicola Marvulli, primo presidente della Corte di Cassazione, parla come di un obbrobrio, contestandone la forte limitazione degli "spazi di apprezzamento del giudice in relazione all'accertamento, in concreto, della gravità della condotta del colpevole e della sua capacità di delinquere, quando, invece, è soltanto la effettiva possibilità di accertare questi aspetti ciò che consente al giudice di determinare una pena che possa realmente assolvere alla sua funzione

rieducativa. Se fortemente condivisibile è la prospettiva di non consentire che un processo, per la sua lunga durata, diventi un inutile e dannoso strumento di vanificazione delle sue finalità, ciò non giustifica né il ricorso a provvedimenti che sono simulacri di generalizzati atti di clemenza, né un così pesante e differenziato trattamento punitivo nei confronti dei recidivi, tanto più che questi, molto spesso, costituiscono l'anello più debole della delinquenza". La ex Cirielli - che rischia d'essere, come è stato osservato, l'ammazza Gozzini, sconvolgendo l'impianto, la logica, la cultura e gli effetti risocializzanti della legge di riforma penitenziaria del 1975 e 1986 - è il prodotto di tendenze securitarie che vedono nelle fasce dell'esclusione e della marginalità un nemico da rinchiudere e neutralizzare anziché un richiamo alle ragioni della giustizia sociale e uno stimolo alla produzione di politiche di welfare, di sostegno e inclusione. Una buona politica sociale è la migliore politica criminale. Il securitarismo non produce sicurezza: l'incapacitazione carceraria dei gruppi sociali a rischio criminale ha dato agli Stati Uniti 2.200.000 detenuti (sette ogni mille abitanti) più 4.800.000 persone in libertà vigilata, ma non una società più sicura. In Italia sono già 60.000 i detenuti; e il sistema penale - di cui il carcere resta indiscusso e inamovibile centro - è popolato da 180-190.000 persone: 50.000 quelle che scontano la pena in misure alternative alla detenzione, altre 70-80.000, già condannate a pene sotto i 3-4 anni, sono in attesa delle decisioni del giudice circa la concessione o meno della misura alternativa. Se consideriamo poi gli 8.942.932 processi pendenti e arretrati (di cui 5.580.000 penali), risulta evidente la drammaticità della fase che stiamo vivendo e, a più forte ragione, la mediocrità del passaggio parlamentare del 27 dicembre 2005 quando nel deserto dell'Aula si è insabbiata la discussione su amnistia e indulto. Soluzioni d'emergenza che in nessun caso, comunque, sono alternative alla necessaria ricerca di più organiche soluzioni, a partire dalla riforma del codice penale, lungo prospettive di politica criminale e giudiziaria in grado di orientare responsabilmente in una materia così decisiva per la qualità della vita democratica e civile. Lo spazio che con le motivazioni più varie si è ritenuto non concedibile a amnistia e indulto, quali provvedimenti chiari e misurati del Parlamento, resta peraltro largamente disponibile per il funzionamento dei meccanismi della "prescrizione", dei cui percorsi carsici e selettivi hanno beneficiato, negli ultimi cinque anni, 865.073 persone.

Sono solo alcune linee di un quadro che vede il sempre più pericoloso ampliarsi della distanza rispetto ai valori di legalità e civiltà giuridica della nostra Costituzione. Distanza che si percepisce tanto più lacerante di fronte a leggi come quella sulla legittima difesa. Una legge che con la legittimazione sempre e comunque dell'uso dell'arma in prospettiva di una aggressione anche solo ai beni, stabilisce una correlazione, in termini di equivalenza giuridica, tra la vita e i beni. Nella sua Dichiarazione di voto in Senato (6 luglio 2005) il sen. Elvio Fassone afferma: è il profilo del costume "quello che più mi contraria e che più fortemente innerva il nostro voto contrario al testo: questa sostanziale omologazione della vita e del patrimonio, questo messaggio altamente significativo ed equivoco che comunque i cittadini riceveranno. [...] Questa omologazione che voi sancite ha il valore di un messaggio fortemente negativo ed è un'omologazione che domani potrà portare il costume a rifiutare delle cure perché troppo costose, potrà portare a un'omissione di misure di sicurezza nel lavoro perché dispendiose, potrà portare comunque ad una sottostima della vita umana raffrontata al valore del patrimonio. Questo è più che sufficiente per giustificare il nostro fermo voto contrario".

Nella distanza tra i "nuovi" paradigmi di legalità e i valori costituzionali che riassumono quanto di più alto la nostra storia civile ha prodotto, ristagna il fermento di mali antichi, straordinariamente capaci di sempre nuove forme. Gaetano Mosca nel suo CHE COSA È LA MAFIA, del 1900, scrive: "È sperabile che le nostre classi dirigenti, edotte dall'esperienza, comprenderanno finalmente che, quando si permette uno strappo alla giustizia e alla legalità, non è possibile prevedere dove lo strappo andrà a fermarsi e che può eziandio accadere che esso si allarghi tanto da ridurre a brandelli tutto il senso morale di un popolo civile". A vent'anni fa risale l'inedito di Davigo e Di Maggio La mafia si pente: strategia o sconfitta? che ora pubblichiamo. Con l'auspicio che gli scritti su questi temi abbiano la ventura di perdere di attualità in tempi meno che secolari, o ventennali.

Dignitas



TEMI

**Giustizia
Riparativa
E tempo
Della
Persona:
Scorci
Non
"Panoramatici"
Dal
"Finestrino"
Del
Processo
Penale***

*Gabrio
Forti*

IL TEMPO DEL PROCESSO COME PROBLEMA?

L'ambito della giustizia riparativa è serio e difficile. D'altra parte, come diceva Rilke (del tutto in controtendenza con il nostro e forse già con il suo *Zeigeist*), "quasi ogni cosa seria è difficile, e tutto è serio" e dunque "ci dobbiamo tenere al difficile", visto "che alcuna cosa sia difficile dev'essere una ragione di più per attuarla"¹. Non mi sottraggo dunque a una riflessione in argomento, anche se, per non cedere a un'"indecidente sopravvalutazione"² di me stesso, premetto subito che non posso certo annoverarmi tra gli studiosi e i pratici che, ormai anche in Italia, dispongono di una vasta competenza e di una finissima sensibilità in questa delicata materia.

Vorrei spendere in particolare qualche parola, senza alcun piglio scientifico (e anche fidando nella possibilità di fare riferimento, per taluni concetti qui solo schematizzati, ad altri miei scritti di maggiore ampiezza), sulla temporalità della giustizia penale e su quanto essa possa ricevere nuova luce e significati da quel vasto campo di teorizzazioni ed esperienze che è venuto raccogliendosi attorno alla giustizia riparativa.

La prepotente irruzione del problema degli intollerabili tempi della giustizia e, specialmente, del processo nella riflessione di noi penalisti, ha, come noto, mol-

* Il testo riproduce largamente i contenuti di un Intervento dell'autore al Convegno di Como Pena, riparazione, riconciliazione, 13/14 maggio 2005.

1 R.M. Rilke, LETTERE A UN GIOVANE POETA, trad. it., Milano, 1980, pp. 31-48.

2 Cfr. il dialogo tra Hans Karl e Hélène in H. von Hofmannsthal, L'UOMO DIFFICILE, a cura di G. Bemporad, Milano 2004, Atto secondo, Scena quattordicesima, pp. 96 sgg.

teplici origini e spiegazioni. Tra esse, i vari colpi di mano legislativi palesemente ³ o presumibilmente *ad personam* ⁴, che hanno trascinato, dopo un lungo oblio, sotto le luci della ribalta l'istituto della prescrizione ⁵.

Ancor prima (quando ancora "la ragionevole durata" del processo non era entrata espressamente nel nostro testo costituzionale) aleggiava sul nostro paese la triste fama delle sue inadempienze ⁶ rispetto all'art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁷. Un interesse davvero e doverosamente interdisciplinare per la materia dei tempi della giustizia è del resto testimoniato da vari importanti convegni scientifici, tra i quali ricordo in particolare quello recentemente tenutosi all'Università di Milano-Bicocca, non a caso intitolato "Per una giustizia più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli" ⁸, che ha visto l'intervento congiunto di studiosi di diritto penale sostanziale e processuale. Proprio a una delle relazioni presentate a quel convegno mi ispirerò per qualche considerazione utile ad allacciare la questione alla mia- del tutto estemporanea- riflessione sulla giustizia riparativa.

Seguendo peraltro una traiettoria, come si usa dire adesso, un po' *freak*, mi chiamerò fuori dal compatto coro greco di lamentazioni per i tempi lunghi del processo penale. Non certo, ovviamente, perché io stesso non ritenga la lentezza della giustizia un grave problema e la massiccia estinzione dei processi a causa del decorrere delle prescrizioni intollerabile per la credibilità del sistema penale e, prima ancora (specie quando siano identificabili intenzioni politiche di pro-

3 Cfr. la *inesorabile disamina* di E. Dolcini, LEGGI PENALI 'AD PERSONAM', RISERVA DI LEGGE E PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2004, p. 50 sgg. e, spec. per le implicazioni che riduzioni dei termini di prescrizione possono avere sulla certezza della pena e, dunque, sulla tenuta generalpreventiva del sistema penale, p. 63 sgg. Sul tema, v. anche E. Fassone, LA PRESCRIZIONE DEL REATO: INTERVENTI POSSIBILI, in AA.VV., SISTEMA SANZIONATORIO: EFFETTIVITÀ E CERTEZZA DELLA PENA, *Atti del Convegno di studio* E. De Nicola, Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000.

4 Si veda in particolare la recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251, "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (pubblicata sulla GU n. 285 del 7-12-2005), la cosiddetta legge ex-Cirielli. Si ricorda che, pendente l'approvazione del relativo disegno di legge, una nutrita rappresentanza della dottrina penalistica ha sottoscritto, il 28 luglio 2005, un appello nel quale si rilevava tra l'altro che se esso fosse diventato legge avrebbe abolito "di fatto norme incriminatrici di gravissimi delitti, avrebbe sicuri effetti criminogeni" e, sotto svariati profili, avrebbe violato "il principio di eguaglianza/ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost."

5 Si veda, segnatamente, G. Marinucci, LA PRESCRIZIONE RIFORMATA OVVERO DELL'ABOLIZIONE DEL DIRITTO PENALE, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 976 sgg.

6 Da notare peraltro come nell'ultimo rilevamento delle attività svolte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (v. *Cour Européenne des Droits de l'homme - European Court of Human Rights, SURVEY OF ACTIVITIES*, 2004, p. 23), vengano segnalati per l'Italia 11 casi di lentezza della giustizia civile e amministrativa (su un totale di 207) e nessuno per lentezza della giustizia penale (su un totale di 41).

7 Art. 6. Co. 1: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...dans un délai raisonnable"

8 Si è trattato del XXIV Convegno di studio Enrico de Nicola su problemi attuali di diritto e procedura penale del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 18 marzo 2005.

durre rallentamenti processuali a vantaggio di singoli indagati o imputati), per lo stesso assetto, nel nostro paese, di uno Stato che voglia ancora definirsi *di diritto* ⁹. Ma, semplicemente, perché, collocandomi appunto in una prospettiva eccentrica rispetto a tutto questo, mi trovo a sospettare che tanta attenzione-scientifica e non- al problema, possa essere *di per sé* un segno della crisi, se non addirittura un fattore di sua ingravescenza, nel momento in cui essa abbia come effetto di distogliere risorse culturali da altri nodi non solo più rilevanti, ma, a ben vedere, di rilievo logicamente e prasseologicamente pregiudiziale rispetto a quello stesso problema.

Se mi permettete un piccolo *calembour*, la constatazione delle energie e intelligenze investite ultimamente dalla nostra migliore dottrina penalistica *sui tempi* della giustizia penale mi pare l'epifania *dei tempi* difficili in cui tale dottrina si trova costretta a dibattere (e a dibattersi).

Parafrasando una celebre battuta di Karl Kraus sulla psicanalisi, sarei anzi tentato di dire che siffatte preoccupazioni siano, almeno in parte, *di per sé* il male cui pretenderebbero di porre rimedio: si aspira dunque a cercare un *fattore di guarigione* proprio in "quella auto-osservazione che è la malattia" ¹⁰.

Attingendo a una diversa concettualizzazione, cui mi sono ampiamente ispirato in altri scritti ¹¹, quella dell'antropologo Gregory Bateson, direi che lamentarsi della lentezza della giustizia e studiare gli espedienti di diritto processuale o sostanziale per affrontare *direttamente* questo problema rischia di allontanarci dall'essenziale (o di farci stare troppo conniventemente *al gioco* dei poteri che hanno tutto l'interesse a produrre un tale spostamento) ¹².

Un tale *essenziale*- su cui non ci si può permettere più di *fare silenzio*¹³- dovrebbe consistere nel fare in modo che la *flessibilità delle variabili* del diritto penale processuale e, *soprattutto*, sostanziale *sia esercitata*; che il dinamismo, il

⁹ Rinviamo ad alcune nostre prese di posizione in merito, ad es.: G. Forti, IL "FIUME INONDATAIORE" DELLA POLITICA. SULL'INDIPENDENZA DELLE ISTITUZIONI, in La Rivista del Clero Italiano, 2005, 3, p. 202 sgg.; Id., LE LIBERE ANIME VIGOROSE E L'INCORROTTA CUSTODIA DELLE LEGGI. LEGALITÀ, CORRUZIONE E SICUREZZA IN ITALIA, *ivi*, 2004, 5, p. 340 sgg.; Id., Prefazione a M. Arnone - E. Iliopoulos, LA CORRUZIONE COSTA. EFFETTI ECONOMICI, ISTITUZIONALI E SOCIALI, Milano, 2005, p. XIII sgg.; Id., Introduzione a IL PREZZO DELLA TANGENTE. LA CORRUZIONE COME SISTEMA A DIECI ANNI DA 'MANI PULITE', Milano, 2003, p. XI sgg.; Id., IL DIRITTO PENALE E IL PROBLEMA DELLA CORRUZIONE, DIECI ANNI DOPO, *ivi*, p. 71 sgg.

¹⁰ K. Kraus, SPRÜCHE UND WIDERSPRÜCHE, trad. it., DETTI E CONTRADDETTI, Milano, 1992, pp. 300, 315.

¹¹ Cfr. ad es. G. Forti, EXPLETE POENOLOGI MUNUS NOVUM: DAL CONTROLLO DELLE "VARIABILI USURPATRICI" ALLA STIMOLAZIONE DELLE "FLESSIBILITÀ" DEL SISTEMA, relazione presentata al Convegno Siléte poenologi in munere alieno. Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Macerata 17-18 febbraio 2005, di prossima pubblicazione negli Atti.

¹² Abbiamo cercato di sviluppare questo genere di riflessione in G. Forti, IL GOVERNO DELL'AMBIVALENZA TARDO-MODERNA: RIFLESSIONI POLITICO-CRIMINALI SU LA CULTURA DEL CONTROLLO DI DAVID GARLAND, in A. Ceretti (a cura di), PENA, CONTROLLO SOCIALE E MODERNITÀ NEL PENSIERO DI DAVID GARLAND, Atti del Convegno in onore di David Garland, Università di Milano-Bicocca, 1° marzo 2004, Milano, 2005, p. 135 sgg.

¹³ Cfr. J. Guilton, SILENZIO SULL'ESSENZIALE. RIFLESSIONI DI UN PENSATORE CRISTIANO, trad. it., Milano 2002, p. 9.

"potenziale di cambiamento" ¹⁴ pur sempre inerente agli istituti di tale diritto (magari ove finalmente sottoposti a un serio aggiornamento critico) sia sfruttato fino in fondo dalla dottrina la quale, in questo impegno, dovrebbe anche trovare un suo rinnovato ruolo, non subalterno rispetto alla politica, al potere giudiziario e altresì, cosa forse più difficile di tutte, alle prospettive di cui si fa portavoce l'avvocatura.

E' specialmente dal mancato utilizzo di un tale *potenziale di cambiamento* del sistema che mi pare derivi l'attuale degenerazione e, per certi versi, la crescente delegittimazione del mastodontico e inefficiente apparato di controllo della criminalità: una deriva complessiva di cui la smisurata dilatazione dei tempi del processo, con conseguente incidenza della prescrizione e ineffettività della pena, costituisce poco più che un gravoso, ingombrante cascame.

In termini rilkiani, credo insomma che occuparsi del tempo, per noi studiosi, non sia ancora davvero un *tenersi al difficile* e nemmeno al più *serio* nel campo della giustizia penale, bensì un dedicarsi a un epifenomeno, nel senso proprio della parola, ossia a un elemento accessorio che accompagna i fenomeni fondamentali, senza peraltro alterarne o modificarne lo sviluppo. E' un "girare intorno" o ai margini del problema di base che dovrebbe in realtà essere affrontato risolutamente e frontalmente, *alla radice*.

Nel campo della giustizia penale, il fenomeno *serio* ed *essenziale* mi pare piuttosto quella sorta di smobilitazione, di sfibramento assiologico che produce (o è in procinto di farlo sempre più pervasivamente), una fondamentale ed *essenziale* estromissione della persona (tanto la persona offesa quanto l'autore del reato) dagli orizzonti teorici e pratici del diritto penale (e processuale penale).

Cadere nella trappola di pensare che la lunghezza dei tempi del processo sia il problema o comunque uno dei grandi problemi, è forse un cedere al fascino delle categorie *zombie* di cui parla Beck a proposito della sociologia ("le categorie morte-viventi che frullano nelle nostre teste e che adoperiamo per pensare realtà ormai in via di estinzione") ¹⁵ o un lasciare che i fenomeni, le strutture, le procedure agiscano, per così dire, in *nostra assenza* ¹⁶ ossia nella latitanza delle *persone* che dovrebbero esserne gli attori e i protagonisti.

Forse, come avrebbe detto Robert Musil, questo lavorare sui contorni, sui margini, si attaglia alla condizione di uomini tardo-moderni *senza qualità*, costretti a confrontarsi con "un mondo di qualità senza uomo, di esperienze senza colui che le vive" ¹⁷: di *tempi* senza le persone al cui servizio essi dovrebbero scorrere.

Tra le innumerevoli manifestazioni di una tale rinuncia al *dinamismo* delle categorie forti e sostanziali della materia penalistica potrebbero annoverarsi le ben note spinte alla disgregazione del sistema sanzionatorio, con le secche di

¹⁴ G. Bateson, VERSO UN'ECOLOGIA DELLA MENTE, trad. it., Milano, 200017, pp. 547-548.

¹⁵ U. Beck, LIBERTÀ O CAPITALISMO?, trad. it., Roma, 2001, p. 15.

¹⁶ U. Beck, LA SOCIETÀ DEL RISCHIO, trad. it., Roma, 2000, p. 43.

¹⁷ Cfr. I. Bachmann, DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN, trad. it. nel volume IL DICIBILE E L'INDICIBILE, Milano, 1998, p. 22, che cita, leggermente modificandolo, un brano da R. Musil, L'UOMO SENZA QUALITÀ, trad. it., Torino, 1957, p. 143.

sudditanza verso cui sempre più è sospinta la disciplina del diritto penale sostanziale al cospetto di quella processuale ¹⁸, con la pervasività dei procedimenti speciali più o meno "allargati", con la stessa preponderanza assunta nelle nostre aule processuali delle schermaglie su cavilli procedurali rispetto alle importanti questioni di diritto sul cui metro dovrebbero soprattutto misurarsi le competenze e sensibilità dei giuristi e, prima ancora, la complessiva "giustizia" del sistema. O anche - ma è solo uno tra i tanti esempi che potrebbero e sono stati di fatto additati dalla dottrina - la vistosa erosione assiologica riscontrabile nell'approccio costituzionale ai grandi principi del diritto penale, a cominciare da quello di offensività e, dunque, del bene giuridico, che ci vede sempre più rassegnati a dismettere un lavoro sulla Costituzione volto a ricostruirvi non solo il limite, ma il fondamento e il senso stesso della pena e del diritto penale ¹⁹.

Ecco: sono queste alcune delle vere *malattie da curare*, di cui la lentezza della giustizia mi pare semplicemente il sintomo, l'ultima, per quanto imbarazzante e nefasta, propaggine.

IL MODERNO E LA "TEMPORALIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ"

Non è certo mia pretesa articolare e argomentare nei dettagli una tale affermazione di principio. Vorrei semplicemente annodare qualche considerazione utile innanzi tutto a illustrare in termini generali come anche la meglio intenzionata sollecitudine per la questione dei tempi e della velocità (ad es. del processo) sia di per sé fuorviante rispetto alla ben più doverosa attenzione che (anche nel processo, come in genere nel campo della giustizia) andrebbe riservata alla persona, ai suoi valori e interessi.

Richiamo in particolare quella che è stata definita la specifica dimensione temporale del *moderno*, la sua "diffusa abitudine *cronopolitica*", ossia la tendenza a conferire al tempo, sia pure in forme indirette e mascherate, il *significato di una gerarchia*, nel senso che *successivo* equivale a "*migliore*, e *ingiusto a sorpassato*, o a *non ancora perfettamente sviluppato*": ecco allora che i fenomeni disapprovati vengono assegnati al passato, e si proietta "in avanti nel tempo la differenziazione contemporanea, così da poter definire le alternative culturali come *allocroniche*, cioè come appartenenti a un'altra epoca, e sopravvissute fino al tempo presente fingendo di essere altro da ciò che effettivamente sono, reliquie condannate all'estinzione" ²⁰. L'impulso moderno "a salvaguardare l'integrità della propria concezione morale dalla *débâcle* che inevitabilmente segue la scoperta del fatto che sia solo-una-fra-le-tante" si esprime attraverso la *temporalizzazione della diversità* (tutta la diversità creata dall'uomo, inclusa quella etica). D'altro canto, come pure è stato osservato, il giurista tende a essere il più moderno dei moderni, se

18 Ci limitiamo a citare, per tutti, il noto scritto di T. Padovani, LA DISINTEGRAZIONE ATTUALE DEL SISTEMA SANZIONATORIO E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA: IL PROBLEMA DELLA COMMUNATORIA EDITTALE, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 419 sgg.

19 Cfr. per questo rilievo ultimamente, e con vari riferimenti di dottrina, V. Manes, IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ. TRA CODIFICAZIONE E PREVISIONE COSTITUZIONALE, in MERITEVOLEZZA DI PENA E LOGICHE DEFLATTIVE, a cura di G. De Francesco e E. Venafro, Torino, 2002, p. 18.

20 Z. Bauman, LE SFIDE DELL'ETICA, trad. it., Milano 1996, pp. 44-45.

è vero che "la mentalità moderna ha nutrito il proposito di sostituire la storia con la *legislazione*", di "contrastare l'ambivalenza attraverso dispositivi giuridici non equivoci", di "garantire l'armonia tra gli aspetti potenzialmente discordanti della volontà, il *potere* e il *volere*" ²¹: il diritto è in fondo chiamato a realizzare quel miracolo che si vede compiuto ogni giorno dalla cultura, ossia "la manipolazione della probabilità, e di conseguenza l'evocazione dell'ordine dal caos" ²².

La linearità retta che si affretta verso il suo esito, dal quale ultimo dipenderà la legittimazione retrospettiva del percorso che a esso ha condotto, mi pare il tratto più caratteristico della mentalità moderna. Ne sono, anche storicamente, simbolo e più eloquente materializzazione, la strada ferrata e l'etichetta del grande magazzino.

La modernità si afferma infatti dapprima attraverso il tratto imperioso della ferrovia che solca di linee il paesaggio, le menti, le cose, la vita. "Se la ferrovia fa pensare a un proiettile, il viaggio in treno viene vissuto come uno sparo attraverso il paesaggio, mentre la vista e l'udito vengono meno. "Viaggiando in ferrovia- recita un testo anonimo del 1884- lo spettacolo della natura, la vista incantevole di monti e valli vanno perduti o vengono deformati nella maggioranza dei casi. Il saliscendi del terreno, l'aria salubre e tutte le altre associazioni vivificanti che vengono collegate con 'la strada', scompaiono o si trasformano in trincee desolate, in gallerie lugubri, e nell'espettorazione malsana della rimbombante locomotiva". Dunque binari, trincee, gallerie, si presentano come la canna di un fucile dalla quale schizza fuori il proiettile ferrovia. Il viaggiatore che siede in questo proiettile cessa di essere un viaggiatore e, come dice un *topos* del secolo, "diventa un pacco" ²³. La ferrovia produce l'effetto di una *perdita del paesaggio*, degli oggetti, delle cose, nei loro contorni e nella loro molteplicità: "Poco importa se avete occhi per vedere o siete ciechi oppure dormite, se siete intelligenti o cretini; quello che, nel migliore dei casi, potete apprendere sul paese che state attraversando, è la sua configurazione geologica e la sua superficie in generale" ²⁴. Si può dire che la ferrovia ponga fine alla "intensità del viaggio" ²⁵, ossia a quella "serie ininterrotta di impressioni che mostrano con quale intensità viene vissuto lo spazio attraversato", come poteva rispecchiarsi nelle fitte annotazioni scritte da Goethe durante il suo viaggio *in diligenza* da Francoforte a Heidelberg ²⁶.

Analogamente, l'avvento, nella distribuzione commerciale, del grande magazzino mette fine alla caratteristica del tradizionale negozio al dettaglio, l'ingresso nel quale implicava quanto meno un dialogo tra commerciante e cliente: tale dialogo durante la vendita viene sostituito dai cartellini che d'ora in poi comunicano muti i prezzi fissi. Le merci così identificate fanno parte di quella medesima accelerazione del traffico che aveva prodotto la nuova percezione delle cose con l'avvento della ferrovia. Subentra dunque quella che è stata det-



- 21** Z. Bauman, LA SOCIETÀ INDIVIDUALIZZATA, trad. it., Bologna, 2002, p. 87.
22 Z. Bauman, cit., p. 46.
23 Cfr. W. Schivelbusch, STORIA DEI VIAGGI IN FERROVIA, trad. it., Torino, 1988, p. 57.
24 J. Ruskin, THE COMPLETE WORKS, a cura di E. T. Cook e A. Wedderburn, London, 1903 sgg., vol. XXXVI, p. 62, come cit. in W. Schivelbusch, op. loc. ult. cit.
25 W. Schivelbusch, cit., p. 56.
26 Cfr. W. Schivelbusch, cit., p. 55.

ta la *percezione panoramica* delle cose (e delle persone), che corrisponde a quella derivante dall'esperienza dei nuovi mezzi di trasporto: "Annullando il *primo piano*, la velocità strappa il soggetto dallo spazio immediatamente circostante, si frappone cioè come *barriera quasi insussistente* tra oggetto e soggetto" ²⁷.

Questo cambiamento deriva del resto dal più elevato giro d'affari e, dunque, dall'aumento della quantità delle merci vendute e che a sua volta richiede nuove, *più veloci*, forme di distribuzione e di comportamento, sia nel viaggio sia nella vendita. Interessante rilevare come il modo di indicare i prezzi nei grandi magazzini, col cartellino, non solo sostituisca il silenzio al dialogo, ma cambi radicalmente anche il modo in cui la merce si presenta. "Ora, essa non si pubblicizza più da sé, grazie alle sue qualità visibili e tangibili, unico elemento in base al quale, nel corso del dialogo tra venditore e compratore si definiva il prezzo; adesso, questa qualità - il valore d'uso - viene velata dal cartellino del prezzo. (Il cartellino si intromette fra merce e compratore come la velocità della ferrovia si frappone tra soggetto e paesaggio). [...] Questo cambiamento priva la merce della sua presenza diretta e individuale e della sua qualità fisica di un tempo, e gliene conferisce una nuova. Ora l'attrattiva della merce non consiste più nella sua individualità (nel suo valore d'uso), ma risulta dall'insieme di tutte le merci raccolte nel locale di vendita" ²⁸.

Ed ecco allora un primo spunto. Il figgere lo sguardo verso l'esito (per ciò che ci concerne: del processo), il curarsi troppo dell'esigenza che tutto si affretti verso la naturale conclusione (ad es. della sentenza definitiva e, magari, dell'esecuzione), perfino quando patologiche ed esasperanti siano le lentezze riscontrate nell'incedere verso questo sbocco, porta con sé sempre il rischio di temporalizzare e, quindi, di schiacciare le *sostanze* umane, le diversità coinvolte. Correlativamente, per la circolarità di reciproci rinforzi e retroazioni ²⁹ che spesso costituisce l'unica e sensata causalità in grado di spiegarci la vita e gli umani, questa stessa disattenzione è il principale fattore di inceppamento di quell'incedere, per l'affastellarsi di regole e meccanismi, necessariamente dilatori e defatiganti, che proprio l'uscita della persona in *carne e ossa* dagli orizzonti di senso degli apparati e delle procedure (come gli oggetti resi sfuggenti dalla visuale del finestrino di un treno in corsa) avrà costretto ad allestire. Una siffatta estromissione porterà a camuffare le garanzie *della persona* nella caricatura dei garantismi, come tali posti a beneficio non di esseri umani, ma dei vuoti simulacri delle *parti processuali*, dei *cartellini* appioppati sulla *merce* che la *macchina* della giustizia è chiamata a *smaltire* sempre più velocemente (e, proprio per questo, di fatto, sempre più lentamente).

E' *anche* questa, del resto, una delle tante implicazioni della lontananza, che da lunga pezza sono gli stessi penalisti a lamentare, tra scienza giuridica e dimensione empirico-sociale, già ben identificabile nella stessa formazione del giurista. Il conflitto generato dalla condotta deviante "che il sistema penale deve risolvere o almeno elaborare con l'ausilio dei suoi strumenti, sorge tra esseri umani": "sono questi esseri umani a recitare una parte nella vicenda penale, il ruolo di colui che offende e di chi è parte offesa, del reo e della vittima"; e tut-

27 W. Schivelbusch, *cit.*, p. 201.

28 W. Schivelbusch, *cit.*, pp. 202-203.

29 Sulla "*spiegazione cibernetica*", si veda ad es. G. Bateson, *op. cit.*, p. 435 sgg.

tavia, al di là delle norme del codice che *descrivono* il reato di *furto* o di *violenza sessuale*, "che ne sa il giurista penale del ladro e del violentatore, che ne sa del derubato e della donna violentata?" ³⁰.

Accade così appunto che le attuali cronopatie di cui soffre la giustizia penale (e naturalmente civile) italiana siano non già la causa, bensì l'effetto dello stesso stato mentale che ora ci fa porre al centro del dibattito penalistico questo tema. Il processo sta diventando sempre più lento e inadeguato ai suoi scopi perché sempre di più interessato al *proprio* incedere, alla propria velocità (o, il che è lo stesso, ai propri rallentamenti), ai *cartellini* appioppati alle figure che vi compaiono e sempre meno alle persone, agli interessi e valori *in carne e ossa* che vi dovrebbero essere rappresentati.

TEMPI DELLA MEDIAZIONE, TEMPI PER LA PERSONA.

L'ingresso sempre più importante nel dibattito penalistico e processualpenalistico del tema della giustizia riparativa ha a mio parere - fra altri innumerevoli risvolti - il pregio di immettere flessibilità (nel senso di cui sopra) ³¹ alle variabili umane triturate del processo, a richiamare l'attenzione non solo sulla priorità dei tempi della persona rispetto a quelli del processo, ma anche sulla possibilità che la dilatazione di questi ultimi possa in larga parte dipendere dallo smarrimento del senso, della direzione verso cui la sempre più complessa e farraginoso macchina della giustizia penale dovrebbe indirizzarsi. Il nuovo e diverso concetto di responsabilità chiamato in causa dalla mediazione, ossia (riprendendo una sintetica quanto efficace formulazione di qualche anno fa) il non avere più "(sol)tanto a che fare con l'essere *responsabili di* qualcosa e *per* qualcosa", ma con un "*percorso* che conduce i soggetti in conflitto a essere *responsabili verso* (a *rispondere* l'uno *verso* l'altro)" ³², è destinato a coinvolgere e mobilitare tutta un'altra temporalità rispetto a quella tradizionale del processo penale. Si parla appunto di un *percorso*, che dunque dovrebbe escludere o, almeno, contene-

30 Z. Bauman, *LE SFIDE DELL'ETICA*, trad. it., Milano 1996, pp. 44-45.

31 Cfr. *supra* par. 1 (e nota 14).

32 A. Ceretti, *COME PENSA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI*, Milano, 1996, p. 204. Per innumerevoli sviluppi di questo pensiero e anche per un primo orientamento nell'ormai amplissima e qualificata letteratura, anche italiana, in materia di *restorative justice*, ci limitiamo a rinviare ad alcuni riferimenti essenziali: A. Ceretti, *MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA*. IN-CONTRARE UNA NORMA, in AA.VV., *STUDI IN RICORDO DI GIANDOMENICO PISAPIA*, VOL. III, *CRIMINOLOGIA*, a cura di A. Ceretti, Milano, 2000, p. 713 sgg.; *Id.*, *MEDIAZIONE: UNA RICOGNIZIONE FILOSOFICA*, in L. Picotti (a cura di), *LA MEDIAZIONE NEL SISTEMA PENALE MINORILE*, Padova, 1998, p. 19 sgg.; G. Mannozzi, *LA GIUSTIZIA SENZA SPADA*, Milano, 2003; C. M. Martini-G. Zagrebelský, *LA DOMANDA DI GIUSTIZIA*, Torino, 2003, p. 30 sgg.; C. Mazzucato, *OLTRE LA BILANCIA E LA SPADA: ALLA RICERCA DI UNA GIUSTIZIA DELLA RELIANCE*, in AA.VV., *RIGENERARE I LEGAMI: LA MEDIAZIONE NELLE RELAZIONI FAMILIARI E COMUNITARIE*, a cura di E. Scabini e G. Rossi, Milano, 2003, p. 149 sgg.; L. Picotti (a cura di), *LA MEDIAZIONE NEL SISTEMA PENALE MINORILE*, cit., *passim*; L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *VERSO UNA GIUSTIZIA PENALE "CONCILIATIVA": IL VOLTO DELINEATO DALLA LEGGE SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE*, Milano, 2002. Per un recente, significativo spunto sul tema, cfr. anche P. Ricoeur, *LA GIUSTIZIA DELLO STATO E L'ETICA DELLA VITTIMA*, in *Vita e Pensiero*, 2005/2, p. 54 sgg. e spec. p. 64.

re quell'affrettarsi, quell'incedere veloce (anche solo nelle intenzioni) verso l'esito dell'affermazione di responsabilità *di* o *per* qualcosa che, a ben vedere, è proprio *la causa* delle lentezze che intralciano un tale incedere.

Nel convegno in Bicocca già menzionato, Domenico Pulitanò, nella sua come sempre stimolante riflessione ³³, discorreva sui "bisogni di tempo per il processo" e ricordava, tra gli istituti del diritto penale sostanziale che esprimono tali bisogni, proprio quelli che danno rilievo a condotte di riparazione dell'offesa, per i quali il criterio di valutazione non può essere quello della *ragionevole durata*. E' il caso della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 riguardante il processo penale a carico di imputati minorenni, dove appunto il bisogno di tempo deve tener conto delle specifiche necessità di una messa alla prova che può anche riguardare delitti gravi. Si menzionava poi l'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, che consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato "quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", alla condizione (co. 2) che ritenga "le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", disponendo a tal fine di una facoltà di sospensione del processo (co. 3) "per un periodo non superiore a tre mesi".

Ancora più interessante, per esemplificare le ricadute sui tempi del processo di ogni sua anche rapsodica apertura alla prospettiva riparatoria, è la disposizione, ricordata nella medesima relazione, che era stata prevista all'art. 14 di una disposizione di coordinamento relativa al processo del progetto Grosso di riforma del codice penale, in base alla quale l'imputato o la persona giuridica cui fosse stato contestato l'illecito avevano la possibilità, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, di "chiedere al giudice delle indagini preliminari un termine fino a sei mesi per realizzare gli adempimenti cui il codice penale condiziona l'esclusione di particolari tipi di sanzione, o l'ammissione all'oblazione".

Ricordava Pulitanò al riguardo, come la previsione di un termine ulteriore fosse pensata per ipotesi particolari e, comunque, leggibile secondo un'ottica "di preminente importanza attribuita alla riparazione dell'offesa ed alla regolazione delle situazioni di pericolo, rispetto all'applicazione di sanzioni repressive" ³⁴. Nella relazione al progetto si osservava come i tempi per adempiere dovessero essere di regola assicurati dalla normale durata del procedimento e, spesso, "dalla conoscenza ancora più anticipata che l'interessato può avere, circa le situazioni su cui intervenire" ³⁵.

E' proprio lo spunto che traggio da questa disposizione del progetto Grosso a offrirvi un raccordo conclusivo con quanto osservavo all'inizio del mio intervento. Le aperture *verso* forme più o meno timide di giustizia riparativa nel corso del processo penale dischiudono necessariamente scorci prospettici *verso* una temporalità *altra*: quella di *persone* che le logiche della giustizia riparativa tendono necessariamente a vivificare ed estrarre dalla fissità dei ruoli processuali

33 D. Pulitano', TEMPI DEL PROCESSO E DIRITTO PENALE SOSTANZIALE, (datt.).

34 D. Pulitano', cit., p. 4 del dattiloscritto.

35 Corsivi nostri

(costruiti in vista della definizione di responsabilità *per* o *di* qualcosa) e che, si veda bene, proprio perché impegnate in un *percorso* e, dunque, munite di una migliore conoscenza e vicinanza rispetto alle situazioni- come ben intuisce la relazione al progetto Grosso- potranno risultare le migliori garanti della stessa ragionevole durata del processo.

Spalancare loro spazi e *tempi*, dando quindi alle stesse la possibilità di esprimersi e impostare *propri* percorsi, varrà a stimolarne conoscenze e interessi e, insieme ad essi, meccanismi naturali (se vogliamo: *omeopatici*) di velocizzazione processuale ben più efficaci di ogni espediente allestito per contenere le *variabili usurpatrici* di cui parla Bateson ³⁶, ossia le defatiganti tecniche dilatorie o comunque le inerzie messe in campo da tutte le *parti* processuali, oltre che dagli stessi apparati.

Si tratta, mi pare, di un'interessante trasposizione (dal contesto del dibattito, anche penalistico ³⁷, sulle implicazioni connesse al passaggio da uno Stato imprenditore a uno Stato regolatore e post-*keynesiano* ³⁸, a quello processuale) dell'idea *hayekiana* (e tardo-foucaultiana) ³⁹ secondo cui la complessità delle economie e del mercato impedirebbe allo Stato centrale di avere un'adeguata conoscenza locale e, dunque, di intervenire efficacemente: "la conoscenza delle circostanze di cui dobbiamo fare uso non esiste mai in forma concentrata o integrata, ma solo come insieme di frammenti dispersi di una conoscenza incompleta e spesso contraddittoria che tutti i singoli individui posseggono" ⁴⁰.

L'inestimabile apporto che il dibattito sulla giustizia riparativa può recare per la generazione di nuove prospettive di inquadramento dei problemi anche della giustizia e del processo penale tradizionali trova forse ulteriore corroborazione ove si metta mano a uno dei testi *sacri* a ogni giurista penale italiano, il DEI DELITTI E DELLE PENE di Cesare Beccaria ⁴¹.

Innegabile che, come e forse più che in tante altre espressioni del pensiero illuminista, in quest'opera appaia declinato un ricco campionario di tratti del-

³⁶ Cfr., *supra*, la nota 14.

³⁷ Cfr. L. Foffani, *INFEDELTÀ PATRIMONIALE E CONFLITTO D'INTERESSI NELLA GESTIONE D'IMPRESA*, Milano, 1997, pp. 455-456.

³⁸ Si afferma così la necessità che lo "Stato regolatore", alla prese con la "società del rischio", si affidi sempre più alla preventive governance o, come viene anche detto, al prudenzialismo: v. J. Braithwaite, *THE NEW REGULATORY STATE AND THE TRANSFORMATION OF CRIMINOLOGY*, in *British Journal of Criminology*, 2000, 40, p. 227, con rif. a C. Shearing, *REINVENTING POLICING: POLICING AS GOVERNANCE*, in *Privatisierung staatlicher Kontrolle: Befunde, Konzepte, Tendenzen*, Baden Baden, 1995.

³⁹ Ricorda questo interesse, negli ultimi scritti di Foucault, per l'evoluzione dello Stato verso un controllo indiretto della vita sociale, anche attraverso lo sviluppo di istituzioni all'interno delle quali gli stessi individui interessati assumessero compiti regolativi, J. Braithwaite, *op. cit.*, p. 225, spec. con riferimento a M. FOUCAULT, "Governmentality", in R. Burchall, C. Gordon, P. Miller (a cura di), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, London, 1991.

⁴⁰ F. A. Hayek, *Individualism and Economic Order*, London, 1949, p. 77, come cit. in J. Braithwaite, *op. cit.*, pp. 230-231.

⁴¹ Rinviamo al nostro scritto destinato agli Studi in onore di Giorgio Marinucci, *PER UNA DISCUSSIONE SUI LIMITI MORALI DEL DIRITTO PENALE, TRA VISIONI "LIBERALI" E PATERNALISMI GIURIDICI*, nel quale ci siamo serratamente richiamati a vari passi dell'opera beccariana.

la modernità, specie di quelli che l'odierna riflessione socio-filosofica tende maggiormente a sottoporre a cernita per identificarne gli elementi di continuità o discontinuità con la prospettiva tardo-moderna (o postmoderna o tardomoderna). E' proprio Beccaria, ad esempio, a insistere nettamente sulla necessità di prontezza della pena ⁴², con asserzioni non prive peraltro di lungimiranti anticipazioni sui meccanismi psicologici del condizionamento ⁴³, laddove si ricorda appunto che "quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, *delitto* e *pena*, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile".

Significativo è però che il *moderno* e *veloce* Beccaria, abbia scelto di aprire la sua opera con un'epigrafe ⁴⁴ che invece invita alla pazienza e alla lentezza "in tutte le cose più difficili". Altrettanto significativo è poi constatare che per un



42 C. Beccaria, *DEI DELITTI E DELLE PENE*, a cura di G. Francioni, Milano, 1984, § XIX: "Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso essa sarà tanto più giusta e tanto più utile... Ho detto che la prontezza della pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, *delitto* e *pena*, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono, poiché la luce dell'attenzione rischiarava un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimenti alle menti più elevate, perché hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talché il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto. Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal vantaggio, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, la fa meno come castigo che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena. Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena, cioè che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev'essere tra la spinta del delitto e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto di quello per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della legge".

43 G. Forti, *L'IMMANE CONCRETEZZA. METAMORFOSI DEL CRIMINE E CONTROLLO PENALE*, Milano, 2000, p. 129.

44 "In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant" (Bacon, *SERM. FIDEL.*, n. XLV). Nella *Gazette littéraire de l'Europe* del 15 febbraio 1766, si ravvisava nella scelta di questa epigrafe la consapevolezza di Beccaria della difficoltà di recare con la propria opera "nella giurisprudenza criminale dell'Europa la riforma che egli desidera": "egli sa troppo bene che le nuove verità maturano lentamente, che soltanto il tempo e le circostanze propizie possono portare a compimento la loro maturazione e accelerare il loro sviluppo" (cit. in F. Venturi, *NOTA INTRODUTTIVA E COMMENTO*, in C. Beccaria, *DEI DELITTI E DELLE PENE*, in *Illuministi italiani*, III, *Riformatori lombardi, piemontesi e italiani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, 1958, p. 27).

tale invito alla calma ponderazione Beccaria si sia ispirato a quella parte di uno scritto del filosofo Francesco Bacone ⁴⁵ in cui si parla proprio della *negoziiazione* (e delle trattative, *negotiations*, difficili) ⁴⁶ e che esordisce con l'affermazione secondo cui "è meglio, in genere, trattare *di persona* che per lettera, e con la mediazione di un terzo piuttosto che direttamente" ⁴⁷.

Un'ultima annotazione, questa volta di taglio antropologico-letterario.

Un eminente teorico e pratico della giustizia riparativa ricorda in una delle sue opere come i principi della *restorative justice* siano del tutto coerenti con molte tradizioni indigene, tra le quali quelle dei nativi americani (oltre che dei Maori o dei popoli delle Hawaii) ⁴⁸. Questo pensiero mi spinge in conclusione a richiamare un piccolo ricordo personale. Durante la visita, nello stato del Maine, a un museo ⁴⁹ dedicato alla cultura degli indiani Algonchini, ebbi modo di imbattermi in un volume dal titolo significativo nel contesto della mia riflessione odierna: "Nessuna parola per il tempo" ⁵⁰. In quella cultura non esiste infatti una parola per designare il tempo, nel senso che alla domanda *quando*, non si è in grado di rispondere con espressioni numeriche (o guardando o indicando un orologio), ma solo con immagini che cercano di rappresentare fenomeni naturali: "non esiste alcun concetto di tempo al di fuori delle sue materializzazioni nelle cose della natura", "un orologio oscuro la percezione del tempo reale, che è il cuore della realtà fisica" ⁵¹.

Si tratta di una prospettiva temporale del tutto opposta a quella "panoramica" indotta dall'avvento dei moderni e *lineari* mezzi di comunicazione o dalla standardizzazione prodotta nel commercio dall'avvento dei grandi magazzini. Quest'ultima trova la sua forse più emblematica rappresentazione letteraria nella figura di Phileas Fogg, il gentiluomo inglese protagonista de *IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI*, di J. Verne, per il quale "il mezzo (treno e nave a vapore, quanto di più moderno e veloce allora ci fosse) diventa in effetti il fine, il motivo per cui si parte, la ragione etica del viaggio... Il viaggio di Phileas Fogg, il suo giro del mondo, ha come sola ragion d'essere la velocità, l'economizzazione del tempo e dello spazio" ⁵². Archetipo del moderno turista, Fogg si affida ciecamente al programma stabilito dal *tour operator*, "non legge nulla, non si documenta prima di partire (nella sua casa perfettamente attrezzata e dotata di ogni *comfort*, non ci sono né libri né biblioteca)". Esemplare in tal senso il titolo del capitolo

45 F. Bacon, *THE ESSAYS OR COUNSELS CIVIL AND MORAL* (1625), 47. *On Negotiating* in FRANCIS BACON, a cura di B. Vickers, Oxford-New York, 1996, p. 435 sgg.,.

46 "In all negotiations of difficulty, a man may not look to sow and reap at once; but must prepare business, and so ripen it by degrees".

47 *Corsivi nostri*.

48 Cfr. M. Umbreit, *THE HANDBOOK OF VICTIM OFFENDER MEDIATION*, San Francisco, 2001.

49 *The Abbe Museum, Sieur de Monts Spring, Acadia National Park, Bar Harbor, Maine, U.S.A.*

50 E. T. Pritchard, *NO WORD FOR TIME*, San Francisco-Tulsa, 2001.

51 E. T. Pritchard, *op. cit.*, pp. 11-12.

52 A. Cattaneo, *MORFOLOGIA DEL VIAGGIO: DAL GRAND TOUR AL TOUR OPERATOR*, in *TIPOLOGIA DEI TESTI E TECNICHE ESPRESSIVE*, a cura di G. Gobber e C. Milani, Milano, 2002, p. 10.

14 del libro: "In cui Phileas Fogg percorre tutta la meravigliosa valle del Gange senza curarsi di ammirarla" ⁵³. Ma l'epitome di quanto il pensare al tempo possa porsi in alternativa, in tutte le cose umane, rispetto al pensare davvero *alla* e *la* persona, è forse offerto dall'episodio del salvataggio della giovane vedova indiana dal sacrificio cui sarebbe destinata secondo gli usi dopo la morte del marito. Qui Fogg, inaspettatamente, dice:

"- E se salvassimo quella donna ? [...]

- Salvare quella donna, Mr Fogg!... - esclamò il brigadiere generale.

- Sono in anticipo di dodici ore. Posso consacrarle a questo.

- Ma guarda! Siete un uomo di cuore! - disse Sir Francis Cromarty.

- Qualche volta, - rispose semplicemente Phileas Fogg -. Quando ho tempo" ⁵⁴.



Infermità Di mente, disturbi Della personalità

E giudizio Di imputabilità: Come le Sezioni unite Della Cassazione Affrontano Il problema*

Marta
Bertolino

IL PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI VIZIO DI MENTE PER INFERMITÀ.

La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha affrontato la controversa questione del rilievo da riconoscere a disturbi mentali, come quelli di personalità, ai fini del giudizio di imputabilità del soggetto autore di reato. Alla ricerca di una risposta a tale questione, la Corte ha dovuto confrontarsi con la nozione di infermità, che l'art. 88 del codice penale, dedicato al vizio totale di mente, annovera fra le possibili cause di esclusione della capacità di intendere o di volere del soggetto attivo del reato. Seguendo le ultime acquisizioni della scienza psicopatologica, le Sezioni unite



53 J. Verne, *IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI*, trad. it. di M. V. Malvano, Torino, 1994, p. 44.

54 J. Verne, *cit.*, 73. *Cogliamo anche questa citazione, come quelle precedenti da J. Verne, in A. Cattaneo, cit., p. 11*

* Cass. sez. un. 25-1-2005, n. 9163, in *Diritto penale e processo*, 7/ 2005, p. 837 sgg. *Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i 'disturbi della personalità', che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di 'infermità', purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di 'infermità'. (Per la sentenza cfr. www.dignitas.it - Approfondimenti).*

optano allora per un'interpretazione ampliativa e adeguatrice dell'espressione infermità, facendo proprio quell'orientamento già accolto dalla giurisprudenza sull'imputabilità a favore di un concetto meno medico e più psicologico di malattia mentale. Conseguentemente anche ai disturbi di personalità, classificati dal più moderno e diffuso manuale diagnostico, il DSM, fra i disturbi mentali, si riconosce la qualifica di infermità ex artt. 88 e 89 c.p., ma solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere o di volere.

La sentenza al centro della nostra attenzione rappresenta dunque un primo tentativo competente e coraggioso, ma con le difficoltà di una materia nella quale l'affermazione del principio di diritto affonda le sue radici nel mondo empirico-fattuale della scienza medico-legale e psichiatrico-forense ¹, sicché il riconoscimento del principio di diritto apre nuove questioni, che si aggiungono a quelle vecchie rimaste in tutto o in parte irrisolte. Come la stessa sentenza riconosce, "è proprio sul versante dei sicuri ancoraggi scientifici che la proposta questione presenta i più rilevanti aspetti di problematicità"; ma i giudici delle leggi hanno avuto il coraggio di affrontare la questione in tutta la sua complessità, riconoscendone anche la valenza costituzionale, in particolare con riferimento al principio di colpevolezza e a quello della funzione di rieducazione della pena ².

RIFLESSI DEL PRINCIPIO SUL PRIMO PIANO DEL GIUDIZIO DI IMPUTABILITÀ: LA DIAGNOSI ALLARGATA DI INFERMITÀ

Proprio la luce che deriva da questi principi aiuta a capire l'esatta portata del principio di diritto affermato dalla sentenza. Esso attiene al contenuto da riconoscere al controverso elemento normativo extragiuridico, rappresentato dalla espressione *infermità* di cui agli artt. 88 e 89. In proposito il Supremo Collegio afferma che "ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di *infermità* anche i *gravi disturbi della personalità*, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa". La Corte, sensibile agli orientamenti più moderni sia della scienza psicopatologica che della scienza penalistica, valorizza a fondo il modello a due piani del giudizio di imputabilità (giudizio misto o biologico-normativo). Alla diagnosi clinica infatti (primo piano del giudizio) deve fare riscontro un'indagine



¹ Radici ben presenti alla Corte, là dove riconosce che "il concetto di imputabilità è, al tempo stesso, empirico e normativo".

² La questione si pone su un piano che parte dal riconoscimento all'imputabilità di un ruolo sempre più centrale e fondamentale, secondo la triplice prospettiva "di principio costituzionale, di categoria dommatica del reato, di presupposto e criterio guida della sanzione penale". In tale ottica per la Corte l'imputabilità non può essere definita mera capacità di pena, secondo la tradizionale concezione psicologica della colpevolezza quanto piuttosto capacità di reato, nell'ottica della concezione normativa della colpevolezza.

attenta alla reale incidenza del disturbo diagnosticato sulla capacità di intendere o di volere ma non in via generale ed astratta bensì in termini strettamente relazionali e cioè con specifico riferimento al rapporto che lega il disturbo alla condotta criminosa (secondo piano del giudizio).

Quanto al primo piano, quello della diagnosi, viene in primo luogo recepito il dato ormai acquisito che quello di infermità è un concetto più ampio di quello di malattia mentale o psichiatrica ³ e dunque in grado di ricomprendere anche psicopatologie di origine non organica, come invece sostenuto dal paradigma medico, ovvero anche non inquadrabili nella classificazione nosografica della psichiatria classica, come invece vorrebbe il paradigma medico-nosografico. La Corte rigetta dunque, in quanto considerato erroneo, il criterio della *alterazione patologica clinicamente accertabile e della alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica*, adottato invece dai giudici della sentenza impugnata per escludere i disturbi di personalità dal concetto di infermità di mente di cui all'art. 89 c.p.

Conseguentemente, la sentenza si allinea agli orientamenti classificatori dei moderni manuali diagnostici, ampiamente diffusi e condivisi dalla comunità degli scienziati, e che la stessa sentenza richiama, nella specie il DSM. In esso la classificazione avviene per sindromi e non per cause, e risulta compatibile con una spiegazione multifattoriale del disturbo psichico secondo la moderna concezione integrata della malattia mentale. Se così stanno le cose, ecco allora, sempre secondo la sentenza, che anche "ai disturbi della personalità può essere attribuita una attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente scemare (in presenza di determinate condizioni, di cui più oltre si dirà), in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente".

Ma a questo punto sorge inevitabile l'interrogativo sul grado di informatività empirica e affidabilità scientifica che si possa riconoscere al DSM, per assumere decisioni teleologicamente orientate non tanto alla individuazione della nomenclatura da attribuire a una sindrome manifestata dall'imputato al momento del reato, quanto piuttosto al significato da riconoscere a questa sindrome-infermità ai fini della valutazione della sua capacità di intendere e di volere.

A riguardo del valore da riconoscere alla diagnosi occorre rilevare che con il DSM si abbandona il principio classico dell'organizzazione gerarchica del materiale clinico psichiatrico introdotto da Jaspers, e dunque di una nosografia nella quale è implicita una gerarchia che giustificava la c.d. dia-



3 Sempre secondo le parole della sentenza, "nella prospettiva codicistica, il termine infermità deve ritenersi, in effetti, assunto secondo una accezione più ampia di quello di malattia, e già tanto appare mettere in crisi, contrastandolo *funditus*, il criterio della totale sovrapposibilità dei due termini e con esso, fra l'altro ed innanzi tutto, quello della esclusiva riconducibilità della 'infermità' alle sole manifestazioni morbose aventi basi anatomiche e substrato organico, o, come altra volta è stato più restrittivamente detto, come 'malattia fisica del sistema nervoso centrale'".

gnosi differenziale. Il DSM, ponendo sullo stesso piano tutte le diagnosi, attraverso il concetto di comorbidità introduce la possibilità di formulare diagnosi multiple nei confronti dello stesso soggetto.

Al DSM si rimprovera allora di aver ridotto "la nosografia psichiatrica a un inventario rapsodico di quadri clinici privi di un'autentica giustificazione epistemologica" ⁴, in seguito alla soppressione della diagnosi psicopatologica differenziale, in particolare tra psicosi e psicopatie, fondamentale per la teoria e la prassi clinica della psichiatria classica e di aver rinunciato al metodo paradigmatico delle spiegazione.

Tutto ciò naturalmente ha avuto gravi riflessi anche nella psicopatologia forense, dove, come da ultimo si è sottolineato, " l'estensione superficiale della diagnosi, unita alla perdita del criterio verticale e quindi della profondità del disturbo e quindi della considerazione del minore o maggiore coinvolgimento da parte della patologia della capacità di determinarsi sembra aver di molto allentato i legami fra le diagnosi e quella *capacità di intendere e volere* la cui perdita o grave riduzione per *infermità* è il primo quesito chiesto ai consulenti psichiatrici nelle perizie" ⁵.

Sempre più numerose si levano perciò le voci a favore di un ritorno alla psicopatologia classica, almeno quanto al metodo diagnostico, e non solo da parte degli psichiatri forensi. Troppo spesso infatti occorre registrare il fallimento dell'accertamento concreto del vizio di mente per la mancanza nella disciplina della previsione di standard qualitativi della diagnosi di infermità ai quali la perizia psichiatrica dovrebbe attenersi, ovvero per la mancanza della possibilità di qualsiasi controllo da parte del sistema penale circa le tipologie di disturbi mentali qualificabili come infermità di mente in grado di escludere o diminuire la capacità di intendere o di volere dell'imputato.

Qualora si volesse continuare ad avvalersi dei moderni schemi diagnostici ai fini della valutazione della diminuzione o eliminazione della capacità di intendere o di volere, secondo gli psichiatri e non solo forensi, i recenti Manuali Diagnostici Statistici si rivelerebbero comunque del tutto insufficienti, perché escludono i parametri della gravità e profondità del disturbo, fondamentali per la valutazione della influenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere.

Conseguentemente occorrerebbe affiancare alla diagnosi DSM altri e diversi criteri di tipo biologico-medico, di tipo clinico-psichiatrico e di tipo



⁴ G. G. *Giacomini*, PSICOPATOLOGIA CLASSICA E DSM: UN DILEMMA EPISTEMOLOGICO, CLINICO E DIDATTICO PER LA PSICHIATRIA CONTEMPORANEA, in www.polit.org/ital/giacomini.htm, 10.

⁵ A. *Pazzagli*, SISTEMI DIAGNOSTICI ATTUALI IN PSICHIATRIA E VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE, *Relazione al Convegno Scienza e diritto*. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche, Firenze, 7-8 maggio 2004, 3 datt.

psicologico ⁶. Secondo un diverso orientamento occorrerebbe invece optare a favore di un'interpretazione rigorosa del DSM, nel senso di uno sfoltimento dei disturbi che concorrono a formare lo schema nosografico da utilizzare in sede peritale, onde poter disporre di uno schema di riferimento diagnostico il più possibile sottratto alla sensibilità e agli orientamenti del singolo perito. In particolare, secondo questo orientamento andrebbero esclusi ai fini della definizione di infermità di mente i tratti e i disturbi della personalità, come le psicopatie, gli stili nevrotici e le perversioni ⁷.

Giustificata appare allora, con riferimento ai modelli diagnostici attuali, l'affermazione della "crisi dell'attendibilità della nosografia, che tende a rivelarsi sempre più come una dimensione *economica* piuttosto che scientifica, nel senso che rappresenta uno strumento tanto indispensabile nella pratica clinica quanto fragile ed insufficiente sotto l'aspetto critico-interpretativo" ⁸.

INCIDENZA DELLA DIAGNOSI ALLARGATA SULLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE: IL SECONDO PIANO DEL GIUDIZIO

Le Sezioni unite sono peraltro ben consapevoli dei rischi del concetto di infermità allargata ai disturbi di personalità ai fini della valutazione dell'incidenza di essi sulla capacità di intendere e di volere, e sono anche consapevoli dei limiti ed incertezze di tale giudizio (secondo piano del giudizio). Si riconosce infatti che "indubitatilmente, ciò che definitivamente rileva è solo l'accertamento" delle capacità intellettive e cognitive dell'agente ai fini dell'imputabilità, pur dovendo interessare al giudice anche quello che sta a monte di tale accertamento, perché esso costituisce "snodo rilevante per la espressione ed il controllo del giudizio" su quelle capacità.



6 "1)di tipo biologico medico, cioè la considerazione della così detta lesione anatomica o funzionale che sottende il disturbo, secondo un criterio di stampo positivistico; 2)di tipo clinico psichiatrico ad impronta nel contempo fenomenica (la valutazione dei fenomeni) e fenomenologica (la valutazione dell'esperienza vissuta); 3)di tipo psicologico, prevalentemente ad impronta psicoanalitica, che tenga conto delle strutture della mente retrostanti le condotte ed i sintomi, ne valuti la consistenza psicopatologica e le legga secondo teorie diverse" (A. Pazzagli, *cit.*, 4).

7 Così U. Fornari, LA DIAGNOSI NELLA PERIZIA PSICHIATRICA SULL'IMPUTATO, *Relazione agli Incontri Internazionali su La perizia psichiatrico forense penale: confronto USA/ITALIA, Roma, 2-3 novembre 1993, 7 sgg. datt. Per ulteriori approfondimenti circa gli orientamenti della psichiatria forense, si rinvia a M. Bertolino, IL NUOVO VOLTO DELL'IMPUTABILITÀ PENALE. DAL MODELLO POSITIVISTICO DEL CONTROLLO SOCIALE A QUELLO FUNZIONALE-GARANTISTA, in Ind. pen.*, 1998, 378 sgg.

8 M. Schiavone, RIFLESSIONI EPISTEMOLOGICHE SULL'EZIOLOGIA DELLA SCHIZOFRENIA, in AA.VV. (a cura di E. Agazzi, C. Viesca), *Le cause della malattia. Un'analisi storica e concettuale*, Genova, 1999, 218 sg: "La psichiatria più recente è sempre più orientata a privilegiare categorie transnosografiche in luogo di un rigido sistema nosografico". Conseguentemente, conclude l'A., si "può pertanto ritenere che sia ampiamente tramontata la fiducia in una nosografia scientifica, cui si tende a sostituire la consapevolezza di una necessità pragmatica delle classificazioni, in uno con il senso della loro problematicità teorica".

Ecco allora che la partita finisce con l'essere giocata sul piano del singolo, concreto accertamento di dette capacità da parte del perito. Come precisa la Corte: a questi il compito di giudicare dell'incidenza del disturbo sulle capacità intellettive e volitive dell'imputato e sul nesso eziologico fra disturbo e comportamento deviante, al giudice il compito di tradurre questo giudizio in quello di rimproverabilità o meno del fatto all'autore, e cioè in quello di colpevolezza, secondo il principio generale sancito dall'art. 85 c.p. In questo secondo livello del giudizio inevitabilmente confluiscono le considerazioni legate alla pena e alla sua funzione preventiva, generale e speciale. Il piano normativo del giudizio finisce così con l'assumere un ruolo preminente su quello biologico, ruolo che peraltro non sempre è in grado di svolgere adeguatamente. Infatti solamente per determinati tipi di disturbo psichico ⁹ si potrebbe sostenere che il giudice può fare affidamento su ipotesi scientifiche fornite di un alto grado di probabilità logica e tali quindi da attribuire un sufficiente margine di attendibilità alla decisione concreta sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

Sono questi i casi in cui il disturbo presenta un substrato organico clamoroso o altamente probabile ¹⁰. In questi casi infatti la validità scientifica delle ipotesi esplicative del fenomeno è giustificata dall'accordo, pressoché generale, delle varie correnti psicopatologiche sulla sua sicura (ad es. psicosi esogene) o almeno altamente probabile (ad es. psicosi endogene) origine organica.

Ma le ipotesi di disturbo da ricondurre al modello medico rappresentano una categoria marginale per la prassi, che molto più spesso è costretta a confrontarsi con valutazioni di infermità dalla natura sfuggente ed indefinita, come i disturbi di personalità, le anomalie del carattere o i disturbi *border line*. Anche in questi casi secondo la Corte il giudice non può prescindere dal sapere scientifico per puntare ad una normativizzazione del giudizio sulla imputabilità. A riguardo giustamente le Sezioni unite sottolineano come non si possa rinunciare alla base empirico fattuale del giudizio

9 Si pensi ad esempio alle oligofrenie, alle forme demenziali, alle varie forme di psicosi.

10 Come infatti osserva J. Krümpelmann, DIE NEUGESTALTUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DES SCHULFÄHIGKEIT DURCH DAS ZWEITE STRAFRECHTSREFORMGESETZ VOM 4 JULI, 1969, in ZStW, 1976, 17, "con l'accertamento di una psicosi - a prescindere dai casi limite - si avrebbe anche un tale indice della esistenza di difetti nella compagine della personalità, da poter escludere nella maggior parte dei casi la presenza nel soggetto della normale capacità di discernimento e di motivazione senza che occorra un ulteriore accertamento". Vale la pena ricordare che il modello dell'entità nosografia viene oggi ancora assunto per l'interpretazione dei disturbi mentali da parte delle neuroscienze e della psichiatria neurobiologica. "In effetti, l'ideale delle neuroscienze resta pur sempre quello kraepeliniano, che aspira a ricondurre il 'disturbo' psicopatologico ad una patologia neurobiologica, secondo un rapporto specifico di dipendenza che subordina la dimensione psicopatologica a quella somatica, negandone qualsiasi autonomia, sia sul piano clinico, che su quello della ricerca" (G. G. Giacomini, cit., 2 sgg.). Infatti per le neuroscienze e per la psichiatria neurobiologica "il disturbo (disagio soggettivo, alterazione funzionale) è bensì 'mentale', ma la 'malattia' può essere soltanto cerebrale".

e quindi ritengono che il giudice, "pur in presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo col costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici: e tanto va considerato senza coinvolgere, d'altra parte e più in generale, ulteriori riflessioni, di portata filosofica oltre che scientifica, circa il giudizio di relatività che oggi viene assegnato, anche dalla comunità scientifica, alle scienze in genere, anche a quelle una volta considerate assolutamente *esatte*, del tutto pacifiche e condivise (nel tramonto *dell'ideale classico della scienza come sistema compiuto di verità necessarie o per evidenza o per dimostrazione*, come è stato autorevolmente scritto), viepiù tanto rilevando nel campo del sapere medico".

Nessun dubbio dunque circa la correttezza di simili affermazioni che giustificano l'inclusione dei disturbi di personalità fra le infermità. Che tali disturbi possano essere annoverati fra le infermità mentali non sembrano infatti dubitare gli psicopatologi che hanno a che fare con pazienti-persone da curare. Meno facile tale operazione è sembrata quando si trattava non di *semplici* pazienti ma di delinquenti, rispetto ai quali la pura formulazione diagnostica in realtà non risolve, ma anzi apre al problema del significato da dare al comportamento criminale sotto il profilo della capacità di intenderlo e di volerlo da parte del suo autore.

E' chiaro che anche con riferimento a questo problema il rischio è di non arrivare alla spiegazione scientifica della malattia e del suo rapporto con il comportamento deviante, qualora si identifichi la probabilità logica o credibilità razionale della mancanza o attenuazione della capacità di intendere e di volere a causa della malattia, con la credibilità soggettiva, cioè con quella fondata sull'intuito del giudice, o meglio su quello del perito psichiatra.

Come da ultimo sottolineato a proposito della causalità il "principio di legalità-tassatività-determinatezza esige infatti che i requisiti di fattispecie ... siano determinati nel loro *contenuto* una volta per tutte dal legislatore, e non siano affidati alle oscillazioni e mutevoli opinioni e intuizioni personali dei singoli giudici" ¹¹. Perché questo non si verifichi a proposito della valutazione della imputabilità nel momento in cui l'infermità si apre a ricomprendere qualsiasi tipo di patologia classificabile come disturbo secondo gli orientamenti moderni della psicopatologia, non basta il DSM.

Anche a questo proposito le Sezioni unite si rivelano attente. E infatti, esprimendo un'esigenza già presente nella giurisprudenza della Cassazione ¹², sanciscono che "i disturbi della personalità... possono



¹¹ F. Stella, FALLACIE E ANARCHIA METODOLOGICA IN TEMA DI CAUSALITÀ, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 47.

¹² V., fra le altre, Cass. 22-5-2003, CED 226006.

acquisire rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere".

La sentenza in commento però non dà indicazioni, lasciando di fatto la questione aperta, in base a quali criteri valutativi si possa affermare che il disturbo di personalità è di tale *consistenza, intensità, rilevanza e gravità* da aver inciso, eliminando ovvero attenuando, la capacità di intendere o di volere del soggetto ¹³.

Tutto ciò attiene, come già è stato anticipato, al secondo piano del giudizio di non imputabilità e cioè a quello comunemente definito normativo-psicologico. Per questa valutazione di *secondo livello* occorre reclamare però un rigore che -secondo gli studiosi- solo il metodo scientifico potrebbe assicurare. A tal fine non si è mancato allora di evocare il modello medico, il quale solo potrebbe conferire la certezza scientifica alla spiegazione psicopatologica. Solo esso infatti assicurerebbe al sistema penale diagnosi accurate, che rappresentano il primo e indispensabile gradino della investigazione scientifica. Grazie ad esse sarebbe possibile ritenere una persona incapace di intendere e di volere a tre condizioni: che il disturbo mentale rappresenti una vera malattia secondo i criteri del modello medico; che la malattia in termini caratteristici danneggi la capacità del soggetto in relazione al comportamento penalmente rilevante e infine che la diagnosi del caso singolo soddisfi i criteri diagnostici derivabili dal DSM per quello specifico disturbo ¹⁴.

Per coloro che hanno in particolare evidenziato invece la inadeguatezza del criterio clinico nosografico del DSM ai fini del giudizio di imputabilità e conseguentemente la necessità di corredarlo di ulteriori criteri, di tipo biologico-medico, clinico-psichiatrico e psicologico, questi ultimi si rivelerebbero indispensabili per risolvere proprio il giudizio di secondo livello. Si tratterebbe infatti di criteri tali da consentire di prendere in considerazione "la gravità delle conseguenze dei disturbi", rendendo così possibile rispondere al quesito sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

E ULTERIORI CONSIDERAZIONI EPISTEMOLOGICHE

Si tratta di riserve che d'altra parte trovano ancora conferma nella epistemologia, che non sembra avere cambiato idea sul fatto che in psicologia e in psichiatria non si potrebbe nemmeno parlare di metodo scientifico.

13 Nella sentenza si precisa peraltro che "non possono avere rilievo, ai fini dell'imputabilità, altre 'anomalie caratteriali', 'disarmonie della personalità', 'alterazioni di tipo caratteriale', 'deviazioni del carattere e del sentimento', quelle legate 'all'indole' del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione, ... non attingano quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma".

14 J. B. Gerard, THE MEDICAL MODEL OF MENTAL ILLNESS. ITS APPLICATION TO THE INSANITY DEFENSE, in *International J. Law and Psychiatry*, 1999, 10.

Peraltro, stando ancora ai filosofi della scienza, se pure con riferimento al sapere psichiatrico e psicologico non si potrebbe parlare di scienza in senso classico, ma piuttosto di un sapere più limitato, di tipo descrittivo, classificatorio o ermeneutico, anche a questo sapere si potrebbe comunque riconoscere il requisito della scientificità. Infatti, si precisa, oggi "abbiamo attenuato i requisiti della scientificità, e siamo disposti a parlare di scienze anche nel caso di discipline esclusivamente (o quasi esclusivamente) di osservazione e classificazione, pur conservando l'aspirazione, quando sia possibile, a pervenire anche alla spiegazione" ¹⁵.

L'invito ad accontentarsi della osservazione e della classificazione tuttavia si scontra in sede penale, come è stato già illustrato, con la necessità di valutazione del disturbo mentale in relazione alla sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere del soggetto. Numerosi sono allora i nodi ancora da sciogliere e che sempre più spesso verranno al 'pettine' della giustizia penale, permeata da un profondo disagio verso l'infermità mentale e il suo trattamento.

REGOLE SOSTANZIALI, REGOLE PROBATORIE E CONTROVERSIE SCIENTIFICHE: BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Nella valutazione dei disturbi di personalità è chiaro infatti che per la risoluzione delle questioni relative all'incidenza del disturbo sulla capacità di intendere o di volere occorre comunque far capo al sapere delle scienze psicopatologiche. Queste peraltro, soprattutto nella loro trasposizione nel mondo del diritto, manifestano un tasso di incertezza scientifica che si riverbera inesorabilmente sugli standard di prova. Infatti la particolare incertezza scientifica che caratterizza il giudizio di imputabilità inevitabilmente si riflette sul grado di certezza della prova ¹⁶. Sul punto si possono opportunamente richiamare alcune considerazioni della sentenza delle

Sezioni unite: "allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, e pur nella varietà dei paradigmi al riguardo proposti e della relativa indotta problematica difficoltà, che possa pervenirsi ad un conclusivo giudizio di rinvio a fatti *non razionalmente accertabili*, a fattispecie *non corrispondenti a realtà*,



¹⁵ E. Agazzi, LA SPIEGAZIONE CAUSALE DI EVENTI INDIVIDUALI (O SINGOLI), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 393. "In generale, si può affermare che la complessità e la peculiarità delle situazioni e delle tematiche affrontate dalle scienze umane, nonché la specificità delle singole discipline, abbiano indotto un deciso ampliamento, e un netto orientamento pluralista nella letteratura sulla spiegazione" (E. Galavotti, PRESENTAZIONE, in AAVV (a cura di R. Campaner), La spiegazione nelle scienze umane Roma, 2004, 10).

¹⁶ Sono d'altra parte gli stessi esperti a precisare che "il percorso interpretativo dello psichiatra forense ... proprio per la sua natura 'tecnico-scientifica', ha un carattere essenzialmente probabilistico" (S. Pietralunga, DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE E PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE NELLA RECEZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA DIAGNOSTICA PSICHIATRICO-FORENSE, in Riv. it. med. leg., 2000, 289).

da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice, situazione che, ove sussistesse, sarebbe senz'altro indiziata di evidente contrasto con il principio di tassatività (Corte Cost., n. 96/1981; id., n. 114/1998), per altro verso inducente ad un conseguente giudizio di impossibilità oggi, e verosimilmente domani, di dare attuazione al disposto dell'art. 85 c.p. e, prima ancora, di mantenere tale norma...".

Se questo è l'orientamento, e dato il *pluralismo* della scienza psicopatologica, nei confronti del quale- come si è visto- il DSM non rappresenta certo un rimedio ¹⁷, occorre chiedersi allora quale sia la soglia massima di incertezza tollerabile, oltre la quale cioè l'interpretazione e l'applicazione perdono di razionalità. Una prima indicazione metodologica si può già cogliere nella sentenza, allorché si afferma che con riferimento al caso concreto da giudicare "il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, (del)l'indispensabile apporto e contributo tecnico, (di) ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali".

Di fronte ad orientamenti scientifici contrastanti che legittimano nel caso concreto pareri contraddittori degli esperti circa il ruolo che la patologia mentale, anche quando uniformemente diagnosticata, ha avuto sulla capacità dell'autore del fatto di reato di comprenderne il significato e la portata, il vero problema diventa allora quello relativo alle condizioni probatorie minime in base alle quali il giudice possa scegliere tra gli orientamenti scientifici in concorrenza.

Con riferimento in particolare alla perizia psicopatologica ciò significa incominciare ad esigere una scientificità del metodo, una maggiore trasparenza metodologica, una chiarificazione preliminare delle procedure peritali e delle conoscenze psicopatologiche che il perito intende seguire ¹⁸. Così operando, quantomeno si mette il giudice in condizioni di esercitare il ruolo irrinunciabile di consumatore, consapevole, attento e selettivo del sapere extragiuridico ¹⁹.



¹⁷ Anzi, l'esperienza degli ultimi dieci anni avrebbe dimostrato che il DSM rappresenterebbe una nuova fonte di errori diagnostici, soprattutto quando si tratta di disturbi della personalità, così U. Venzlaff, K. Foester, *PSYCHIATRISCHE BEGUTACHTUNG*, München, 2000, 109.

¹⁸ Sulle lacune ed errori della perizia psichiatrica, in particolare sotto il profilo metodologico v., di recente, U. Venzlaff, K. Foester, *cit.*, 105 sgg.

¹⁹ Su questo compito del giudice, si rinvia a F. Stella, *cit.*, 456 sgg. e ivi la bibliografia; v. anche F. Centonze, *SCIENZA "SPAZZATURA" E SCIENZA "CORROTTA" NELLE ATTESTAZIONI E VALUTAZIONI DEI CONSULENTI TECNICI NEL PROCESSO PENALE*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1254 sgg., anche per la bibliografia.



I Linguaggi Della Paura

Eugenio
Borgna

I confini semantici fra paura e angoscia sono instabili e l'una sconfinata nell'altra: nel corso di queste mie riflessioni non vorrei in ogni caso distinguerle. Angoscia e paura sono esperienze emozionali che fanno parte della condizione umana ed è impossibile sfuggire ad esse nel corso della propria vita. Molte sono le figure, le modalità espressive, della paura, e molte sono le cause psicologiche e psicopatologiche che ad essa stanno a fondamento. Ci sono paure normali e ci sono paure patologiche, ci sono paure che si accompagnano costantemente alla vita di ciascuno di noi e ci sono paure che sorgono nel corso di alcune svolte radicali della vita: quella che dall'infanzia sconfinata nell'adolescenza, quella che dalla giovinezza sconfinata nell'età adulta e infine quella che dall'età adulta sconfinata nell'età anziana. Si può dire che esista la *paura* come matrice originaria delle molte forme di paura che la vita propone a ciascuno di noi: al di là, e al di fuori, di ogni rigida delimitazione psicopatologica e clinica.

L'adolescenza è la stagione della vita nella quale le emozioni assumono ovviamente la loro più alta intensità e la loro più incandescente conflittualità; e fra queste emozioni, certo, la paura e l'angoscia si costituiscono come strutture portanti dei modi di essere e di comportarsi adolescenziali. La paura e l'angoscia si accompagnano fatalmente ad insicurezze e ad aggressività che si accentuano, o si smorzano, nella misura in cui, negli ambienti familiari e scolastici, non ci siano, o ci siano, atteggiamenti di accoglienza e di dialogo, di ascolto e di partecipazione. Se l'angoscia e la paura si lasciano crescere nelle adolescenze inquiete dei nostri giorni senza che intorno ad esse ci siano queste modalità di accoglienza e di comprensione, allora esse si fanno davvero impetuose, inafferrabili e a volte anche inarrestabili. Insomma, ogni esperienza emozionale, e non solo in adolescenza, deve essere decifrata non nei suoi aspetti di comportamentalità esteriore ma nei suoi contenuti interiori, nelle intenzioni nascoste che le animano, negli orizzonti di senso e di non senso che in esse si formano e si stratificano.

Al di là della loro ragione di essere psicopatologica, o semplicemente psicologica, angosce e paura sono emozioni che hanno una radicale importanza nel condizionare modi di essere adolescenziali armonici o disarmonici: aperti alla comunicazione o sprofondata nella competizione e nella conflittualità. Il rischio di ogni atteggiamento da parte degli adulti che non si confrontino in un atteggiamento terapeutico verso le paure e le angosce adolescenziali, è quello che paura e angoscia si trasformino in aggressività che può essere, a sua volta, autoaggressività o anche eteroaggressività.

Non è possibile dimenticare come la aggressività, e la conseguente distruttività, adolescenziali possano essere la conseguenza di una condizione di insicurezza e di fragilità, di debolezza e di inquietudine, che almeno inizialmente sono alimentate da pensieri e da sentimenti di natura difensiva. Si aggredisce, cioè, non per una autonoma scelta individuale ma come risposta talora automatica a modalità comportamentali altrui che siano rivissute come intollerabili e come incomprensibili.

Il tema delle paure, e delle angosce, adolescenziali non è solo un tema di natura psicopatologica e psicologica ma anche di natura drasticamente sociale. Nelle paure e nelle angosce possono rinascere in una vertiginosa *escalation* esperienze di vita che si sottraggano ad ogni equilibrio sociale e ad ogni maturazio-

ne personale. Anche nelle forme di vita contrassegnate dalla violenza si possono nascondere nostalgie di altra natura e risposte emozionali che nascano non da disposizioni caratterologiche individuali ma da comportamenti di adulti incapaci di raccogliere i segni di una richiesta di aiuto che talora, se fosse riconosciuta nei suoi valori e nei suoi orizzonti di senso, salverebbe molte vite, sia dal punto di vista della crescita psicologica sia dal punto di vista della autonomia del comportamento.

Ogni nostra azione, e ogni nostra iniziativa, anche quelle sottratte ad ogni criterio di normalità sociale, sono comunque la espressione di una sequenza infinita di azioni e di reazioni: di attese e di illusioni che talora diventano occasioni di sofferenza, di paura e di angoscia, e poi di aggressività e di controaggressività. In una archeologia della aggressività adolescenziale, anche di quella che trascina alla realizzazione di reati, non può non riemergere questa drammatica constatazione che ciascuno di noi modifica e trasforma i suoi propri comportamenti e i suoi propri vissuti non solo sulla base di originarie strutture personologiche ma sulla base anche di atmosfere segnate, e avvelenate, dalla indifferenza e dalla incapacità di ascolto. Senza ovviamente negare la responsabilità di chiunque realizzi reati, non si può, in ogni caso, sottrarsi alla precisa sensazione psicologica che l'influenza degli ambienti e delle relazioni interpersonali sulla genesi e sullo sviluppo di abnormi comportamenti sia radicalmente significativa.

Nella metamorfosi senza fine di emozioni radicali, come queste della angoscia e della paura, si nascondono non solo esperienze umane ma anche possibili fatali devianze comportamentali: che potrebbero essere controllate ed evitate se il dialogo e l'ascolto si costituissero davvero come la struttura portante di ogni relazione umana. Famiglie e scuole sono ugualmente implicate in questo complesso discorso, che a volte viene considerato come astratto e dereistico, e che invece è di una fondamentale importanza: quello di analizzare la genesi e gli sviluppi delle emozioni che vivono in noi nella loro fenomenologia e nella loro fisionomia psicologica. Sono cose, queste, che non riguardano, ovviamente, solo la psichiatria e la medicina ma che riguardano invece drasticamente i modi di essere e gli atteggiamenti interiori con cui, nelle scuole e nelle famiglie, gli adolescenti e le adolescenti sono ascoltati e sono decifrati nelle loro speranze, nelle loro illusioni, nelle loro angosce e nelle loro paure.

Dalle psicologie ferite delle adolescenze di oggi, dalle paure e dalle angosce che le flagellano, ai comportamenti segnati dalla aggressività e dalla distruttività tali da determinare a volte le figure della violenza. Cosa può contribuire a scompensare queste psicologie ferite e a renderle portatrici di violenza? Quali passaggi psicologici e umani sono necessari nel creare modi di essere che oscillano, e si trasformano vertiginosamente, da insicurezze e da paure interiori a comportamenti esteriori che si fanno così estranei ad ogni partecipazione emozionale al destino ed alla diversità degli altri? Non tutto può essere attribuito alla esistenza di paradigmi individuali inclini alla immediata e pulsionale risposta agli eventi della vita. Non si può negare la radicale importanza che nella scompenzazione illecita di comportamenti adolescenziali intervengano modelli di vita di una società divorata dalla immagine e dalla ricerca senza fine del successo, dalla cultura di ideali falsificati e inautentici.

Siamo immersi in una società alla quale si fa sempre più estranea ogni cultura della solidarietà e della riconciliazione, dell'ascolto e della comprensione: una cultura nella quale il benessere si costituisce come criterio decisivo per valutare il senso e il prestigio della persona: una cultura che non valorizza le qualità intellettuali ed etiche di una persona: una cultura nella quale domina la

ricerca frenetica di disponibilità economiche che consentano di realizzare istantaneamente ogni desiderio e ogni pulsione.

Questi aspetti del discorso sono necessari per cogliere fino in fondo le contraddizioni e le conflittualità che esistono in ogni forma di vita adolescenziale ma è un discorso che non intende ovviamente togliere alle adolescenze colpevoli la loro parte di responsabilità. La comprensione psicologica, in ogni caso, come questa che sto definendo nei suoi aspetti, non intende essere in antitesi al discorso sulla responsabilità degli adolescenti e nemmeno al discorso sulla radicale importanza dei modelli sociali di vita, oggi dominanti, nel determinare comportamenti illeciti: segnati a volte anche nella adolescenza da una inaudita violenza. Dilatare l'area della comprensione psicologica dei significati che l'angoscia e la paura assumono nell'avviare comportamenti problematici e a volte illeciti delle adolescenti e degli adolescenti, non significa ovviamente escluderli (lo ripeto) dalle loro responsabilità quando queste esistano.

Come si trasformano le paure di un adolescente che entri in un carcere: nella solitudine disperata e ghiacciata di un carcere? Si smorzano, ovviamente, le paure che hanno trascinato con sé comportamenti illeciti, e dalla matrice originaria della paura rinascono figure diverse. La paura dell'isolamento, la paura di una comunità carceraria fatalmente e immediatamente vissuta come estranea e distruttiva, la esperienza di un futuro che non è solo, come accadeva prima della carcerazione, immaginato come sconosciuto e come doloroso ma che diviene e si fa istantaneamente e inesorabilmente ostile e inconoscibile. Nel groviglio di emozioni, che si agitano nel cuore di chiunque viva una esperienza così insostenibile umanamente come quella del carcere, paura e angoscia diventano ancora una volta protagoniste di un destino umano a cui viene a mancare ogni speranza e viene a mancare ogni attesa che non sia quella della desolazione e della radicale emarginazione.

Solo dalla analisi psicologica di ciascuna di queste coscienze adolescenziali si possono constatare quali aspetti concreti le paure e le angosce assumano e quali concrete circostanze abbiano ad accrescere vertiginosamente queste paure e queste angosce. Solo se, con un disperato tentativo di immedesimazione, ciascuno di noi riesce a calarsi nei pensieri e nelle emozioni, nelle pulsioni e nelle fantasie, di una adolescenza incarcerata, è possibile conoscere cosa stia accadendo psicologicamente e cosa sia possibile articolare al fine di rendere meno lacerante e meno disperata la condizione carceraria. Le illusioni sono molte: la spietata, e anche legittima del resto, condizione di isolamento e di frattura di ogni relazione sociale e umana non può non radicalizzare le insicurezze e le fragilità, le angosce e le paure, le ferite dell'anima che non sempre sono riconosciute prima che un'azione illecita si realizzi e prima che il destino segni questa radicale e talora definitiva sconfitta: quale è quella che si esprime nella privazione della libertà e nella conseguente carcerazione.

Certo, la comprensione di una realtà psicologica e umana non può essere estesa sino al punto di cancellare, o di diminuire automaticamente, la responsabilità di chi un'azione illecita abbia commesso, ma senza una continua e indefesa ricerca del mondo interiore, nascosto e talora irricognoscibile, delle adolescenti e degli adolescenti non è possibile cogliere sino in fondo le radici di una azione illecita e nemmeno le reali strategie a volte terapeutiche che almeno evitino ricadute e condanne ulteriori. Una angolazione di discorso, come questa, è in collisione febbrile e insanabile (temo) con quelle che sono le atmosfere carcerarie che, sia pure talora, mi è stato possibile conoscere nelle loro gelide e insostenibili articolazioni. Separare, e disinnescare, questo groviglio di vipere, che sono le emozioni impazzite, esige una rigorosa formazione psicologica, una

attitudine umana che sia portata a comprendere le ragioni psicologiche prima ancora che non a condannarle, una riflessione critica che consenta di cogliere una azione illecita adolescenziale nella sua infinita complessità: la attitudine infine, quasi irrealista, a considerare ogni azione umana nella sua dimensione stratificata e nella sua condizione di umana possibilità. Sono cose, queste, che hanno un senso elettivamente quando la riflessione psicologica e psicopatologica riguarda eventi che si svolgano nel cuore di una adolescenza: in una forma di vita, in ogni caso, ancora informe e ancora indefinita nei suoi orizzonti di senso. Se ritrasferite nel mondo chiuso della vita adulta, certo, queste considerazioni si farebbero immediatamente precarie e quasi completamente insostenibili.

Non è possibile, in ogni caso, confrontarsi col tema della paura e delle paure senza ripercorrere ogni volta il cammino misterioso della conoscenza che, come ha scritto una volta Novalis, porta verso l'interno. Non è, cioè, possibile cogliere fino in fondo i confini e le dimensioni tematiche della paura se non muovendo dalla nostra interiorità, dalla nostra soggettività, come sorgente inesauribile di quella conoscenza che non può essere solo conoscenza razionale ma anche, e contestualmente, conoscenza emozionale. Come Leopardi diceva, solo se la ragione diviene passione consente di cogliere, o almeno di intravedere, alcune delle realtà umane più profonde e più nascoste. Dalla interiorità, dunque, non può non nascere questa riflessione continua sui significati della paura, sulla sua presenza nel mondo di oggi, sulle sue nascoste dimensioni, sulle maschere che ciascuno di noi a volte sovrappone alle realtà limpide anche se inquietanti della paura: della paura che diviene anche paura della morte e che assume allora la sua dimensione più dolorosa e più incandescente. Su queste diverse figure della paura vorrei articolare il mio discorso.

Fra psicopatologia e filosofia, ma anche fra psicopatologia e letteratura, fra sociologia e politica, il tema della paura e della angoscia si costituisce oggi nella sua dilagante e radicale significazione storica. Come ha scritto una volta V. E. von Gebattel in uno dei suoi testi psicopatologici e antropologici ancora oggi attualissimi: "L'angoscia ha cessato dall'essere la questione privata della singola persona. L'umanità occidentale in generale è immersa nell'angoscia e nella paura: il presentimento di una minaccia, che incombe nella sua terrificante ragione di essere, sconvolge la certezza ontologica della persona umana. Il dilatarsi della angoscia, che da cento anni è vertiginosamente cresciuta, si è accompagnato ad una intensità non mai così temuta e sperimentata come ai giorni nostri". Come queste parole crudeli e decisive mettono in evidenza, non solo cresce la sfera della paura, non solo dilagano le diverse figure della paura, ma gli eventi storici catastrofici, ai quali oggi assistiamo, non fanno se non rendere ancora più inquietante e ancora più insostenibile il volto gorgonico della paura nelle sue molteplici figure espressive e nelle sue angoscianti risonanze interiori.

Cosa costituisce nella sua essenza fenomenologica la paura e l'angoscia che con essa si confonde? Come in ogni esperienza emozionale, del resto, non è possibile accostarsi a questi enigmi, agli enigmi psicopatologici e umani delle emozioni in cui siamo immersi, se non riflettendo sul tempo, sul tempo interiore e soggettivo, sul tempo vissuto, che fa parte della vita e che non può, certo, essere confuso con il tempo dell'orologio e con il tempo della clessidra, con il tempo mondano, che nulla ha a che fare con il tempo interiore. Il tempo agostiniano, il tempo bergsonian e scheleriano, si svolge nella interscambiabilità permanente fra presente, passato e futuro: in questa osmotica fluidità che nelle CONFESSIONI ha trovato la prima e più sconvolgente sua definizione. Quando la paura, quando l'angoscia, discendono in noi, il tempo interiore subisce modificazioni che possono essere anche profonde ma non così radicali come quelle

che si manifestano in ogni condizione depressiva, in ogni condizione ossessiva, e anche emblematicamente in ogni condizione psicotica. Ma anche in una condizione umana così frequente e così diffusa, così inarrestabile e così fuggitiva, come è l'esperienza della paura, il tempo interiore si modifica: non perché si sia risucchiati negli abissi senza fondo del passato come avviene in ogni depressione ma perché cambia dolorosamente il modo di vivere il futuro: l'avvenire. Noi non viviamo ma speriamo di vivere: queste parole di Blaise Pascal ci dicono come senza speranza, e cioè senza che il futuro si apra dinanzi a noi nelle sue penombre e anche nelle sue luci, non ci è possibile vivere in una sequenza continua di progetti, di attese e di realizzazioni. Nella paura, e anche nell'angoscia, l'esperienza soggettiva del futuro cambia, nel senso che noi viviamo il futuro come se stesse già realizzandosi nei suoi aspetti dolorosi e a volte riempiti solo di timori e di disperazione. Il futuro, l'avvenire, quando la esperienza della paura e della angoscia nasce in noi, è allora vissuto come espressione e come portatore di una continua possibile conflittualità: di una possibile, più o meno radicale e inquietante, catastroficità.

Come rivive ciascuno di noi la paura e come la manifesta, e come può essere riconosciuta la nostra paura dagli altri? Sono anche, questi, aspetti psicologici e umani del problema della paura che rimettono in discussione il tema senza fine della conoscenza degli altri e soprattutto della conoscenza degli stati d'animo degli altri. Se è facile sovrapporre categorie interpretative ai comportamenti, che ciascuno di noi ha nella sua vita, ben più complessa e difficile è l'interpretazione delle emozioni e dei sentimenti che ciascuno di noi ha, e che tendiamo a nascondere, o semmai a rivelare non tanto, o almeno non sempre, con le parole ma invece con i gesti: con il linguaggio del corpo. Linguaggio delle parole e linguaggio del corpo non possono essere separati nella interpretazione e nella comprensione degli atteggiamenti autentici e degli autentici sentimenti che ciascuno di noi ha: nelle frontiere chiuse della propria coscienza e del proprio io.

Non sempre abbiamo il coraggio di rivelare le nostre paure, le nostre angosce, perché sopravviene il timore di smascherare le nostre più profonde emozioni che intendiamo rendere insondabili e indecifrabili. Nella comprensione e nella decifrazione delle emozioni, nostre e altrui, diventa decisiva l'importanza del linguaggio del corpo e cioè dei modi con cui il nostro corpo parla, si esprime, comunica qualcosa di sé agli altri. Il linguaggio del corpo è quello che nasce e rinasce senza fine dagli sguardi, dai volti, dal sorriso e dalle lacrime, dai gesti che nella nostra vita realizziamo e manifestiamo, nei volti degli altri, se siamo capaci di attenzione come quella splendidamente definita una volta per tutte da Simone Weil, ci è possibile cogliere le stigmate della paura e della angoscia: della inquietudine e degli smarrimenti, della gioia e delle speranze.

Cogliere le tracce emozionali del nostro cuore, nascoste e mascherate nei nostri volti, è una delle esperienze che dovremmo essere continuamente capaci di realizzare non solo quando si faccia psichiatria o psicologia, ma ogni volta che ci si incontri con un'altra persona: con un altro destino umano: soprattutto quando questo abbia bisogno di aiuto e non sappia esprimere questa richiesta se non mediante il linguaggio fragile e friabile degli occhi, degli sguardi, e del volto.

Come dicevo, anche nelle lacrime, che possono essere lacrime di paura e di angoscia, ma anche di gioia, come in Teresa d'Avila, nella sua splendida autobiografia che raggiunge vertici di introspezione e di espressività davvero sconvolgenti. La paura come emozione fondamentale della vita, dunque, non deve apparirci come qualcosa di estraneo alla vita ma deve ogni volta indur-

ci a riflettere sulle sue origini, sulle sue cause, sulle sue diverse espressioni psicologiche e umane, sui diversi orizzonti di senso che in essa si possano cogliere e si possano decifrare.

Avviandomi alla conclusione di questo mio discorso sulla paura vorrei richiamarmi a due testi che sgorgano da regioni tematiche radicalmente diverse: dalle parole di una paziente. Ellen West, falciata nella sua giovane esistenza dal dilagare di una angoscia, di una paura senza fine, confluite in una morte volontaria scelta con una determinazione inesorabile; e dalle parole luminose di Georges Bernanos che egli ha posto come epigrafe ai suoi dialoghi delle Carmelitane.

Le parole di Ellen West, che rinascono da uno splendido saggio di Ludwig Binswanger, sono queste: "Sono prigioniera: prigioniera in una rete dalla quale non posso liberarmi. Sono prigioniera in me stessa; mi invischio sempre di più, e ogni giorno è una inutile lotta; le maglie si chiudono sempre più strettamente. Sono in Siberia, e il mio cuore è imprigionato dai ghiacciai. Intorno a me ci sono solitudine e gelo". Ma a queste vorrei aggiungere altre sue parole che rivelano gli abissi senza fondo a cui si giunge, in cui si precipita, quando le fiamme inarrestabili della paura e della angoscia discendono nel cuore di ciascuno di noi: quando le ombre della malattia oscurino il nostro orizzonte di vita: "Mi dibatto nella mia angoscia mortale, e devo passare mille ore spaventose. Ogni giorno mi sembra che abbia mille ore, e io sono spesso così stanca di tutto questo pensare spasmodico che nulla più mi auguro se non la morte"; e infine: "Questo è l'orribile della mia vita: essa è riempita da angoscia. Angoscia dinanzi al mangiare, angoscia dinanzi alla fame, angoscia dinanzi alla angoscia. Solo la morte può redimermi dalla angoscia. Ogni giorno è come un camminare su di una cresta che dia le vertigini: come un eterno bilanciarsi sugli scogli".

Dalle parole scarnificate e agghiaccianti di Ellen West, le parole luminose di Bernanos che ci conducono dinanzi al mistero della paura: non solo alle sue ombre, alle sue tenebre, come quelle che si sono venute delineando in questo mio discorso, ma anche alle sue luci inattese e misteriose. Queste le sue parole: "Sotto un certo aspetto, vedete, la Paura è comunque la figlia di Dio, riscattata la notte del Venerdì Santo. Non è bella a vedersi - no - talora derisa, talora maledetta: rinnegata da tutti. E nondimeno non illudetevi: essa è al capezzale di ogni agonia: essa intercede per la creatura umana".

La paura, dunque, come emozione che fa parte della vita e come emozione che ha in sé esperienze e figure dilemmatiche: aperte alla sofferenza senza fine ma aperte talora alla speranza: quando questa sia una speranza contro ogni speranza: quando essa si accompagni alla categoria non solo psicologica e umana, ma esistenziale, della fiducia, e cioè della relazione, che unisca in una comunità di destino chiunque abbia a vivere una vita soffocata dalla paura e chiunque questa paura intenda, e non solo in medicina, comprendere nei suoi significati e aiutare.

"Ricordare
è
forse
il modo più tormentoso
di dimenticare
e forse
il modo più gradevole
di lenire
questo tormento"

(E. Fried, 1988)



**Il
Processo
Del
Perdono:
Aspetti
Psicologici**

Andrea
Ceccarelli

INTRODUZIONE

L'uomo è un essere relazione ed interagisce con il mondo circostante fin dalla nascita. Wallon, osservando che il neonato necessita in ogni istante di assistenza, afferma che egli è essenzialmente *sociale*: tutte le sue reazioni hanno bisogno di essere completate, compensate, interpretate; incapace di fare alcunché da solo, è manipolato da altri ed è nei movimenti degli altri che prenderanno forma i suoi primi atteggiamenti. Per l'uomo, dunque, essere "sociale" è un'intima necessità, una condizione genetica.

Gli esseri umani trascorrono gran parte della loro vita impegnandosi in relazioni significative, interagendo con persone a cui tengono. Nel corso delle interazioni sociali, inevitabilmente, si compiono azioni che feriscono. Le opportunità di ferire e sentirsi feriti sono molte, dalle meno alle più severe, ma il loro impatto varia in modo considerevole da persona a persona e da relazione a relazione.

Le relazioni interpersonali soddisfano i più profondi bisogni umani di affiliazione, ma sono anche la fonte di alcune tra le più dolorose ferite. Quando le offese prendono vita, emozioni negative come la rabbia e il risentimento sono reazioni piuttosto comuni che creano una potenziale rottura della relazione stessa (Fincham, Paleari e Regalia, 2000).

A creare ulteriore disagio è l'esigenza naturale di rispondere, attraverso la vendetta, all'offesa subita, per riparare al diritto oltraggiato. Questo sentimento di vendetta può degenerare in rancore: non è più la semplice riparazione di un diritto violato che viene ricercata, ma il male che, in cambio del torto subito, si può arrecare all'offensore. Il rancore è una passione che, aggiunto alla sofferenza per l'offesa subita, ne accentua il carattere alienante (Scabini, 2000).

Un fattore significativo che può aiutare a far fronte in maniera adattiva alle inevitabili fratture relazionali quotidiane è la capacità di perdonare. L'inclinazione a perdonare ha importanti implicazioni non solo per il benessere delle relazioni, ma anche per il benessere personale. Il perdono si configura, quindi, come un mezzo che l'uomo ha a disposizione per salvaguardare un rapporto compromesso e per rispondere con fiducia e accettazione all'offesa e al dolore infertogli.

Ide (1997), citando San Tommaso, scrive: "L'uomo è per natura incline all'armonia ed all'unità tra gli uomini, il perdono ristabilisce il legame perduto, la comunione turbata, esiste un'inclinazione naturale al perdono inscritta nel cuore di ogni uomo".

IL PERDONO IN PSICOLOGIA

Il perdono è divenuto oggetto di interesse da parte della psicologia soltanto in questi ultimi anni. Per lungo tempo le persone hanno praticato e studiato il perdono soprattutto all'interno del contesto religioso e filosofico. Lo studio scientifico dello stesso, al contrario, è iniziato solamente in questi ultimi anni, una volta aumentati l'interesse, la comunicazione tra le discipline e il dibattito teorico riguardanti questo costrutto (Berry, 2001). Il concetto di perdono ha quindi una ricca storia in filosofia e nella tradizione religiosa giudaico-cristiana, mentre gli studi psicologici che lo riguardano sono stati molto rari fino a pochi anni fa (McCullough, 1997).

Soffermandosi a considerare le modalità attraverso cui lo studio del perdono si è sviluppato e consolidato in ambito psicologico, è possibile osservare come la maggior parte dei contributi pubblicati sul tema consistano in riflessioni di natura teorica. Fino alla prima metà degli anni Ottanta queste riflessioni venivano prevalentemente condotte da teologi e consulenti spirituali, allo scopo di evidenziare l'utilità dell'applicazione di categorie teologiche alla comprensione e risoluzione del disagio psichico. Il perdono, in questo contesto, era ritenuto uno dei mezzi più efficaci che l'individuo ha a disposizione per superare il risentimento, l'ansia e il senso di colpa derivanti dal peccato e, quindi, un ingrediente necessario per il benessere psichico della persona (Scabini, 2000).

A partire dalla metà degli anni Ottanta, è aumentato considerevolmente il numero di scritti teorici pubblicati da psicoterapeuti, psichiatri e consulenti psicologici (Scabini, 2000; Worthington, 1998; Fincham, 2000). Tali contributi concordano nel giudicare il perdono un valido strumento terapeutico per il trattamento di particolari gruppi di soggetti disturbati (donne che hanno abortito, individui vittime di abusi sessuali, familiari di alcolisti o di disabili, coppie in crisi o separate, malati terminali).

L'ultimo decennio è stato contrassegnato da un numero crescente di ricerche empiriche (Fincham, 2000; McCullough, 1997 e 1998) condotte sul perdono, in particolare all'interno delle relazioni intime (*close relationships*).

DEFINIRE IL PERDONO

La definizione che spesso viene citata dagli autori che trattano questo argomento è quella del filosofo inglese Joanna North (1987): "Per perdonare, dobbiamo superare il risentimento, non negandoci il diritto di provare quel risentimento, ma sforzandoci di vedere il colpevole con compassione, benevolenza ed amore, pur sapendo che egli ha volontariamente abbandonato il suo diritto su di essi". L'autrice assegna al perdono il ruolo di restaurare le relazioni danneggiate e sottolinea come il cambiamento della disposizione d'animo verso l'offensore sia necessario, ma che tale cambiamento debba esternarsi anche attraverso azioni positive rivolte a colui che ha offeso.

Il perdono può darsi a diversi livelli: quando si verifica tra persone considerate in quanto tali, nella fattispecie tra la vittima ed il responsabile dell'evento offensivo, si parla di perdono interpersonale. Nel caso in cui chi si è reso responsabile di un'offesa decida di perdonare a sé medesimo, si parla di perdo-

no intrapsichico, anche se in questo caso è più opportuno parlare di accettazione di sé. Quando, invece, il perdono viene accordato tra gruppi sociali, ci si riferisce al perdono intergruppi.

Le definizioni di perdono elaborate dalla psicologia si riferiscono prevalentemente al perdono interpersonale.

Worthington (2001) propone la seguente definizione: "Il perdono è definito come la sostituzione emotiva delle emozioni negative calde, rabbia e paura, che seguono un torto o un'offesa percepita, o delle emozioni negative fredde, rifiuto del perdono (*unforgiveness*) e indifferenza, che seguono il rimuginio (*rumination*) in merito ad una trasgressione, con emozioni positive, come l'amore disinteressato, l'empatia, la compassione, o addirittura l'amore romantico". Il perdono, secondo Worthington, non cancella il torto subito e non cambia la natura della trasgressione, ma modifica l'affetto emotivo connesso alla trasgressione.

McCullough (1995 e 1997) definisce il perdono come: "Un insieme di mutamenti psicologici attraverso i quali l'individuo offeso diventa sempre meno motivato a vendicarsi, a rivalersi nei confronti di chi gli ha fatto del male e ad estraniarsi, fisicamente e psicologicamente, da tale persona. Al contrario, la vittima si sente sempre più motivata a riappacificarsi e ad essere benevola nei confronti dell'offensore, benché il suo comportamento l'abbia ferito. Il perdono è un complesso fenomeno affettivo, cognitivo e comportamentale, nel quale le emozioni negative e il giudizio verso il colpevole vengono ridotti, non negando il proprio diritto di sperimentarli, ma guardando al colpevole con compassione, benevolenza e amore".

Rye e Pargament (2002) definiscono il perdono come: "Lasciare andare le emozioni negative (l'ostilità), le cognizioni negative (i pensieri di vendetta) e i comportamenti negativi (l'aggressione verbale) in risposta ad una considerevole ingiustizia subita e disporsi in modo compassionevole nei confronti del colpevole".

Considerate complessivamente, le definizioni appena richiamate ci permettono di riflettere sulle principali caratteristiche del perdono. Innanzitutto, va notato che il perdono è necessariamente vincolato ad un'offesa psicologica, fisica e/o morale (Murphy, 1988; Smedes, 1984). Un soggetto, per perdonare, deve prima aver subito una ferita profonda e personale da parte di un conoscente o di un estraneo. È anche necessario che la vittima riconosca coscientemente tale offesa e la giudichi intenzionale (Heider, 1958). Qualora la vittima non sia consapevole dell'offesa subita o non la reputi intenzionale, il perdono risulterebbe immotivato ed impraticabile. Infatti, né colui che è stato offeso avrebbe alcuna ragione di risentirsi per l'accaduto, né il presunto offensore si meriterebbe di venir privato dell'affetto e della fiducia della vittima (Fincham, 2000).

Nel momento in cui percepisce di aver subito un'offesa intenzionale, la vittima reagisce provando rabbia, desiderando di vendicarsi, cercando di evitare il contatto personale e psicologico con l'artefice dell'offesa (McCullough, 1997).

Rispetto a tali reazioni iniziali, il perdono assume un ruolo ed un valore catartico: agevola, cioè, l'abbandono dei sentimenti negativi e del risentimento, facilitando così l'affievolirsi del ricordo del male subito.

Per dirsi propriamente tale il perdono deve poi essere un atto intenzionale, in virtù del quale chi è stato ferito rinuncia volontariamente al diritto di risentirsi con il suo offensore. Perdonare non significa semplicemente negare o dimenticare il torto subito, desistere dall'attuare la propria vendetta e comportarsi come se nulla fosse successo. Se così fosse, il perdono favorirebbe il ricrearsi delle stesse condizioni in cui si è generata l'offesa ed agevolerebbe il suo ripetersi.

Si può riconoscere nel perdono un atto di coraggio che "chiede alla vittima di accettare nuovamente nel suo cuore la persona che si è resa responsabile della sua sofferenza. Perdonare, dunque, vuol dire rischiare e mettere in gioco la propria fiducia ed il proprio affetto senza aver la garanzia che ciò sarà contraccambiato in futuro" (North, 1987).

Perdonare è, quindi, una scelta personale incondizionata: è una via che il soggetto può decidere di percorrere indipendentemente sia dalle eventuali reazioni di pentimento e contrizione manifestate dall'artefice dell'offesa (che potrebbe confessare ed ammettere la propria colpa e responsabilità, dare spiegazioni,...) sia dalle pressioni esercitate dall'esterno. Se, da un lato, il comportamento dell'offensore e quanto avviene nell'ambiente circostante possono facilitare il perdono, dall'altro, nessuno dei due rappresenta una condizione necessaria per il suo verificarsi (Fincham, 2000).

In questo senso il perdono è un dono gratuito (Enright e Coyle, 1998; Worthington, 1998). "La gratuità è una qualità dell'agire nella quale e per la quale un soggetto dona qualcosa di sé o tutto se stesso all'altro, senza attendersi nulla in cambio. Il dono è veramente gratuito perché chi dona non si chiede se la persona che lo riceve se lo merita o meno. L'assenza di qualunque aspettativa che non sia il *beneficium* dell'altro è ciò che contraddistingue la gratuità" (Scabini, 2000). Il dono non si può ridurre ad uno scambio di tipo mercantile, come sottolinea Godbout (1998), poiché esso si caratterizza specificamente per il suo carattere di libertà, ovvero di assenza di obbligo, di contratto, di costrizione (contratto e costrizione hanno la stessa radice etimologica) nei confronti di chi lo offre e, parimenti, assenza di obbligo di restituire per chi lo riceve. Il dono, dunque, presuppone fiducia negli altri, ovvero nelle relazioni, poiché è la fiducia negli altri che, sola, può assicurare la circolazione del dono.

Il perdono è spesso inteso anche quale agente di cambiamento, giacché introduce un nuovo modo di vedere e di vivere gli eventi dolorosi del passato (Hope, 1987), senza per questo sminuirne la gravità. Permette, inoltre, di considerare in termini più positivi chi ci ha offeso, giudicandolo un essere umano fallibile e limitato al pari di chi è stato da lui offeso.

Secondo alcuni autori il perdono costituirebbe un cambiamento anche nel senso che determinerebbe una nuova suddivisione del potere all'interno della relazione tra vittima ed offensore. Infatti, in genere, il verificarsi di un'offesa crea una situazione di disequilibrio che provoca il trasferimento del potere da colui che lo deteneva inizialmente e ha inflitto l'offesa alla vittima. Essa diventa così la principale responsabile del futuro della relazione: sta alla vittima decidere se cercare di ricucire il rapporto perdonando oppure se danneggiarlo ulteriormente mettendo in atto comportamenti di ritorsione o di evitamento nei confronti dell'offensore. Questa decisione può essere influenzata anche dai possibili vantaggi che le deriverebbero dalla situazione venutasi a creare a seguito dell'offesa. Infatti, la vittima potrebbe sfruttare il desiderio dell'offensore di assecondarla e di riparare al danno commesso, così da trarne benefici. Quando la vittima decide di perdonare, rinuncia, al contempo, a questa sua posizione di privilegio e ripristina tra lei e l'artefice dell'offesa una distribuzione del potere più prossima a quella originaria. Così facendo restituisce all'artefice dell'offesa il potere decisionale sulla relazione che aveva in origine.

Il perdono non è solo un processo interiore, ma riguarda anche la relazione con l'offensore. Egli viene inizialmente deumanizzato e identificato con l'atto cattivo che ha compiuto: ciò che l'offensore ha fatto finisce col diventare ciò che l'offensore è. Il processo che conduce al perdono comincia quando la vittima

ma inizia a considerare il responsabile dell'offesa non semplicemente ed unicamente come la creatura malvagia che le ha fatto del male, ma come una creatura debole e fallibile, un essere umano non del tutto diverso da sé (Smedes, 1997). Questo modo di vedere le cose potrebbe far realizzare alla vittima che lei stessa in passato si è resa responsabile di atti ingiusti e risulta bisognosa di ricevere il perdono (Enright e Coyle, 1998). La vittima, facendo proprio questo modo di vedere le cose, può divenire maggiormente propensa ad intraprendere il cammino che porta al perdono.

Secondo Enright (1991), inoltre, il perdono è l'esito di complessi processi cognitivi, emotivi e comportamentali. Le componenti emotive concernono le diverse reazioni positive o negative provate sia dalla vittima sia dall'artefice dell'offesa. Per esempio, la rabbia, il desiderio di rivalsa, l'empatia e la compassione nutrite dalla vittima nei confronti dell'offensore. Oppure la vergogna, il senso di colpa od il sollievo di fronte al perdono ricevuto provati dall'offensore. Le componenti cognitive acquistano maggior rilevanza nella vittima, poiché essa è chiamata a rielaborare l'accaduto, valutando l'offesa subita e la sua gravità, individuando le responsabilità al riguardo, facendo un bilancio dei costi e dei benefici che ne sono conseguiti. Questa rielaborazione porterà la vittima ad optare per il perdono oppure, al contrario, a rimuginare (*ruminatio*) ripetutamente sull'offesa, cosa che fomenterà gli iniziali atteggiamenti vendicativi e/o di evitamento. Da ultime, le componenti comportamentali si manifestano nella vittima con l'esigere delle spiegazioni e l'assumere un comportamento più conciliante, mentre nell'offensore con lo scusarsi ed il domandare perdono, a volte attuando una serie di rituali simbolici.

In termini più generali è, quindi, possibile identificare nel perdono due dimensioni: una intrapsichica ed una interpersonale (Baumeister, 1998). La dimensione intrapsichica si riferisce a ciò che avviene nella mente e nel cuore della vittima, quindi agli stati emotivi e cognitivi che chi è stato ferito sviluppa quando decide di reagire positivamente all'offesa subita. La dimensione interpersonale si focalizza, invece, sui comportamenti tra vittima ed offensore e le azioni sociali che il perdono comporta e sugli atti a tutela della relazione da esso implicati. In questo senso il perdono è considerato come un potente fenomeno pro-sociale, una strategia che facilita il mantenimento e la restaurazione delle relazioni interpersonali, offrendo la possibilità di un nuovo inizio, che non è un semplice ritorno al passato, ma racchiude in sé la consapevolezza di quanto accaduto (Scobie, 1998).

Smedes (1997) descrive il perdono come un viaggio la cui destinazione finale è la speranza di riconciliarsi con l'artefice dell'offesa. La rottura, il distacco provocato dall'atto offensivo è l'occasione del viaggio. La vittima percepisce l'ingiuria subita come un'offesa morale, una violazione del diritto, la consapevolezza di essere stata ferita le rende impossibile continuare a riporre fiducia nell'altro e nel rapporto con lui. La vittima vorrebbe, anzi, avere la soddisfazione di vedere costui provare un dolore almeno equivalente a quello da lei stessa sperimentato. Può così cominciare il ciclo della vendetta, in cui i ruoli iniziali si invertono: la vittima diventa, a sua volta, artefice di un'offesa. Tale ciclo può essere spezzato da un cambiamento di rotta, che si verifica quando la vittima decide di non vendicarsi del suo offensore, ma di perdonarlo.

Una volta deciso di incamminarsi sulla strada che porta al perdono, secondo Smedes, tre sono le tappe fondamentali per raggiungerlo. In primo luogo la vittima deve poter riscoprire l'umanità di colui che si è reso responsabile dell'offesa, in modo che la sete di vendetta possa essere mitigata. Il passo successivo consiste nell'abbandonare l'idea di vendicarsi nonostante si abbiano tutte le

ragioni per farlo. Infine la vittima deve cambiare i propri sentimenti verso l'offensore, per esempio passando dal rancore alla benevolenza. Superate queste tappe il viaggio potrebbe terminare con la speranza della riconciliazione.

L'uso del condizionale è d'obbligo perchè perdonare non vuol dire necessariamente riconciliarsi. Il perdono può avvenire senza riconciliazione, ma la riconciliazione non può avvenire senza perdono. In altri termini perdonare è una condizione necessaria, ma non sufficiente affinché la riconciliazione tra vittima ed offensore possa avere luogo (Smedes, 1997).

IL PROCESSO DEL PERDONO

Oltre a definire la natura del perdono, i clinici ed i ricercatori si sono anche impegnati a descrivere il percorso che porta al perdono e le sue conseguenze a livello personale e relazionale.

La metafora del perdono come viaggio, utilizzata da Smedes (1997), porta alla luce, infatti, una fondamentale caratteristica di questo costrutto: quella di non essere un atto puntuale, ma un processo. Il perdono non è un atto immediato, ma è l'esito di un lungo lavoro psicologico, spesso doloroso. La decisione di perdonare dà inizio a un difficile percorso interiore che implica il superamento dei sentimenti negativi e l'assunzione di un atteggiamento positivo nei confronti di chi ci ha fatto del male (Fincham, 2000). Il perdono è uno sforzo, una scelta che implica necessariamente un atto di volontà e contemporaneamente un atto creativo, un percorso a spirale attraverso il quale riattraversare i propri ricordi, le proprie matrici psicologiche e relazionali (Napolitani, 1987), è una novità, una rivelazione nel presente della cronologia (Jankelevitch, 1967), che nel momento stesso in cui si svela si ri-vela.

Il perdono è un principio di mobilità e fluidità, a differenza del rancore che è in principio di staticità e rigidità (caratteristiche che accompagnano spesso la sofferenza psichica), ed un processo di umanizzazione, poiché spinge a fare i conti con i propri limiti e la propria vulnerabilità, è un principio di libertà che presenta alcune caratteristiche che è necessario specificare.

Per perdonare ci vuole tempo, a volte molto tempo, perché è un processo lento; più grave è la ferita ricevuta, più tempo è necessario per perdonare. Talvolta trascorrono mesi o anni prima che si riesca a perdonare completamente, anche se il passare del tempo di per sé non garantisce lo sviluppo del processo del perdono.

Per perdonare, inoltre, è necessario sviluppare una comprensione, almeno parziale, dei motivi di chi ci ha ferito, ma anche di sé stessi, ovvero delle dimensioni e delle caratteristiche della propria ferita e della relazione con chi ci ha feriti. Durante questo processo di comprensione è possibile sentirsi vittime della confusione; spesso non è chiaro che cosa sia accaduto esattamente. In ogni offesa c'è qualcuno che ha fatto del male a qualcun altro ma, spesso, attorno a questo semplice nocciolo di sofferenza ingiusta, è aggrovigliata una matassa di torti e di odio quasi impossibile da sbrogliare. A volte bisogna arrivare al perdono passando attraverso l'intrico dei sentimenti e gli ostacoli dell'incomprensione. Molte volte, inoltre, dopo aver perdonato, rimane un po' di rabbia; non si può, infatti, cancellare il passato, ma solo guarire la sofferenza che esso ha causato. Il perdono guarisce l'odio per chi ha dato vita a quella realtà, ma non modifica i fatti e non ne elimina tutte le conseguenze. Tuttavia è possibile provare rabbia senza odio. Quando il perdono comincia la sua opera liberatoria il rancore si affievolisce mentre la rabbia resta. Se il rancore non viene alleviato

un po' alla volta ci soffoca, la rabbia può, invece, spronarci a evitare che il male si ripeta. Il rancore è un'afflizione che può essere guarita, la rabbia è energia che può essere incanalata.

Il processo che porta al perdono non può mai essere un dovere, non si può essere obbligati a perdonare; non è possibile perdonare se non esercitando la propria libertà di scelta. Per liberare, il perdono deve esser accordato liberamente. Un requisito fondamentale di un perdono libero è il rispetto per chi si perdona, ciò significa permettere a chi si perdona di fare ciò che vuole del nostro perdono, altrimenti il perdono diventa un tentativo di controllo sull'altro, un puro esercizio di potere, in nome, per esempio, di una presunta superiorità morale ("ti perdono perché sono buono"). Il perdono è sincero solo se si rispettano gli altri al punto da consentire loro di assumere la responsabilità di ciò che intendono farne. Il perdono, spesso, richiede che si possa identificare nell'offensore, convertendo la propria intelligenza, la persona che va al di là della finitezza dell'offesa. Il perdono esige, anche, che si esca dall'immediatezza della ferita inflitta o subita e che si reintegrino sia l'offensore sia l'offeso in una storia che, da una parte, tenga conto del passato per perdonare, dall'altra si apra alla promessa di un futuro per sperare (Smedes, 2000).

I MODELLI DEL PERDONO

La letteratura psicologica, oltre a definire la natura e il processo del perdono, ha cercato anche di descriverne il percorso, gli stadi evolutivi e le conseguenze che lo stesso comporta a livello personale e relazionale.

A questo scopo sono stati sviluppati vari modelli che è possibile raggruppare in tre diverse tipologie:

a) modelli evolutivo-cognitivi: descrivono l'evoluzione del pensiero e del ragionamento sul perdono all'interno dell'individuo, in funzione della sua crescita e maturazione nel tempo;

b) modelli processuali: identificano e definiscono le fasi o stadi che il soggetto offeso attraversa per arrivare a maturare la decisione di perdonare;

c) modelli psico-sociali: descrivono i principali fattori che, a livello psico-sociale, determinano e/o conseguono la concessione del perdono.

a) Modelli evolutivo- cognitivi

Tra i modelli classificati come evolutivo-cognitivi, è stata accordata dalla comunità scientifica peculiare rilevanza al modello sviluppato da Enright e The Human Development Study Group (1991), in base al quale la concezione che le persone hanno del perdono ed i conseguenti ragionamenti seguiti per decidere se perdonare o meno diventano moralmente più elevati man mano che il soggetto cresce e sviluppa le proprie abilità intellettive.

In particolare il pensiero relativo al perdono maturerebbe secondo successivi stadi paralleli alle fasi attraverso cui, stando a Kohlberg (1984), si svilupperebbe il giudizio morale. Kohlberg, infatti, ha delineato, riprendendo la concezione di Piaget, una serie di stadi nello sviluppo del giudizio morale dall'infanzia all'età adulta. Nel primo stadio (*orientamento premio-punizione*), prevalente al di sotto dei nove-dieci anni, il bambino considera le norme che possono comportare una punizione fisica o richiedere obbedienza. Nel secondo stadio (*orientamento individualistico-strumentale*) riconosce che i bisogni e gli interessi delle persone possono essere diversi ed uno dei criteri valutativi è che siano rispettati

più interessi, cominciando dal proprio. Il terzo e il quarto stadio vanno dalla pre-adolescenza alla tarda adolescenza. In un caso (*orientamento del "bravo ragazzo"*) assume importanza il rispetto delle norme finalizzato a corrispondere alle aspettative positive della comunità di cui si condividono i valori; nell'altro (*orientamento al mantenimento dell'ordine sociale*) l'impegno morale è connesso con il proprio ruolo all'interno della società, le cui leggi devono essere rispettate in quanto assicurano l'ordine sociale. Infine, gli ultimi due livelli sono legati ad un sistema di principi astratti e di valori universali. In particolare, nel penultimo (*orientamento al contratto sociale*) l'individuo ritiene che le leggi devono essere regolate in modo da consentire il rispetto dei diritti di tutti, e quando ciò non accada, si possono cambiare. Nell'ultimo stadio (*orientamento della coscienza e di principi universali*) il soggetto prevede che si possono seguire dei principi etici universali, non iscritti nelle leggi, ognuno dei quali risponde alla propria coscienza. Alcuni di tali principi possono non essere in accordo con le leggi, non dipendendo da esse né dal consenso sociale.

Da un'analisi più approfondita dei vari stadi, si può osservare che, ad un primo livello, Enright colloca un perdono definito vendicativo, cioè che l'individuo ritiene di concedere soltanto dopo che l'artefice dell'offesa è stato punito ed ha sofferto. Ad uno stadio successivo troviamo il perdono compensativo o restitutivo, che, secondo l'individuo deve essere accordato quando l'offensore abbia riconsegnato quello che aveva sottratto alla vittima oppure che questa provi un profondo senso di colpa derivante dalla temporanea negazione del perdono. Salendo ancora di livello s'incontra un tipo di perdono che il soggetto crede sia dettato dalle aspettative del proprio gruppo d'appartenenza che fa pressioni a riguardo, o un perdono semplicemente atteso in base al ruolo sociale ricoperto dalla vittima.

Simile al precedente è il perdono che la persona pensa debba essere concesso sulla base di un'aspettativa determinata da leggi morali o religiose, cioè quando le convinzioni etiche e le credenze religiose spingono in tal direzione. Al penultimo livello di sviluppo morale il perdono è ricondotto all'armonia sociale, cioè il soggetto pensa che debba venire accordato al fine di ripristinare relazioni positive e pacifiche, spianare divergenze e conflitti e riportare armonia all'interno della società. Da ultimo troviamo il perdono incondizionato, che l'individuo giudica dettato dall'amore autentico che non può essere danneggiato o sminuito da un'offesa. Sulla base di quanto appena affermato lo sviluppo del perdono avverrebbe attraverso una sequenza di stadi prevedibile ed universalmente valida. È tuttavia opportuno precisare che la successione degli stadi, così come è stata individuata e descritta, non deve essere interpretata in modo rigido, giacché nella realtà il ragionamento attuato dai soggetti che perdonano è spesso contemporaneamente riconducibile a due o più livelli.

b) Modelli processuali

Il modello di seguito descritto delinea la natura processuale del perdono realmente concesso e analizza la dinamica che si sviluppa all'interno della vittima. Il modello definito processuale è stato proposto da Enright (1991) e si fonda sull'affermazione che il perdono coinvolge contemporaneamente i sistemi cognitivo, emotivo e comportamentale della persona.

Enright si concentra soprattutto sulla dinamica del perdono così come ha luogo all'interno della persona ferita e descrive come, partendo da un torto subito ingiustamente, essa possa arrivare ad accordare il perdono, passando attraverso un processo che si sviluppa nel tempo e coinvolge strategie cognitive,

emotive e comportamentali. Secondo tale modello l'atto offensivo determina, inizialmente, nella vittima un insieme di reazioni emotive negative quali la rabbia, la vergogna e l'insicurezza, che sono causa di sofferenza psicologica. La persona offesa, emotivamente provata, si trova a rimuginare in continuazione nella sua mente gli eventi occorsi. Nella misura in cui la persona diventa consapevole della propria sofferenza, avverte anche la necessità di lenirla, scegliendo la via della giustizia, facendo cioè ricorso a sanzioni legali o alla vendetta personale, oppure optando per la clemenza, cioè rinunciando così a punire l'altro.

La scelta di questa seconda strategia fa sì che la motivazione della vittima a perdonare diventi più forte. Tale motivazione può essere condizionata, secondo Enright, da sette categorie di variabili quali lo stadio dello sviluppo cognitivo in cui si trova il soggetto, il suo *background* culturale, i gruppi sociali d'appartenenza (famiglia, amici, società), la sua educazione religiosa, il tempo trascorso da quando ha ricevuto l'offesa, la gravità dell'offesa e la conversione, intesa come "cambiamento del cuore".

Il soggetto che è motivato a perdonare in genere decide di farlo. Tale decisione è considerata da Enright come un preciso impegno scelto ed assunto consapevolmente dalla vittima. La decisione di perdonare stimola il soggetto che la compie ad abbandonare il risentimento ed il desiderio di vendicarsi e promuove una serie di strategie cognitivo-affettive che aiutano la vittima a percepire l'altro come un essere umano vulnerabile, per il quale è possibile provare empatia e compassione. Queste strategie portano a rileggere l'offesa all'interno del contesto in cui si è verificata ed a re-interpretarla in modo meno negativo, senza per questo distorcere la realtà dei fatti. Tale rilettura degli eventi facilita l'accettazione del dolore provato e offre un significato nuovo, più positivo, all'offesa stessa. La vittima può, inoltre, comprendere che non è l'unica a soffrire e che lei stessa, in passato, ha avuto bisogno di essere perdonata. Questa nuova consapevolezza passa attraverso il ricordo di episodi in cui la stessa, ora ferita, aveva offeso e, a sua volta, era stata perdonata.

Considerare il responsabile della propria sofferenza e l'offesa subita in modo diverso, più positivo, stimola, nella vittima, un bisogno di agire ed induce il soggetto a trovare delle soluzioni in grado di modificare la situazione. A questo punto del processo la vittima si trova di fronte a due possibilità. Può attuare delle strategie comportamentali finalizzate alla riconciliazione che, però, richiedono anche la partecipazione attiva dell'artefice dell'offesa (si attuerebbe così un passaggio dal livello delle decisioni e dei cambiamenti interiori della sola vittima a quello dell'interazione tra vittima ed offensore). Oppure, non potendo percorrere la via della riconciliazione, perché inattuabile o imprudente, la vittima può optare direttamente per la remissione del torto, la quale comporta una diminuzione delle emozioni negative ed un aumento di quelle positive nei confronti di chi che l'ha ferita.

Al termine della presentazione del suo modello processuale, Enright rimarca che le varie fasi di questo processo seguono una sequenza logica che, però, non è "psicologicamente invariante". Questo significa che non è necessario passare attraverso tutti quanti gli stadi del processo per giungere al perdono.

c) Modelli psico-sociali

I modelli psico-sociali si segnalano per le loro solide basi sia teoriche che empiriche. Tali modelli hanno riservato una particolare attenzione all'analisi di quanto, su un piano psico-sociale, contribuisce a favorire od inibire la concessione del perdono. Uno dei più importanti modelli psico-sociali è presentato nei

contributi di McCullough e Worthington, (1998). Tale modello è stato elaborato con lo scopo di determinare ciò che consegue alla concessione del perdono all'interno di relazioni intime ed analizzare le numerose variabili sociali e psicologiche che, a loro volta, influenzano la capacità di perdonare.

I fondamenti teorici ed empirici che stanno alla base di tale modello sono costituiti da una serie di ricerche condotte sui comportamenti pro-sociali (Boon e Sulsky, 1997; Darby e Schlenker, 1982) e sul perdono negli anni Ottanta e Novanta. Sulla base di questi contributi, McCullough e Worthington rileggono ed interpretano il perdono come una particolare forma di atteggiamento pro-sociale che molto si avvicina a variabili, anch'esse con una valenza pro-sociale, quali la cooperazione, l'altruismo, la disponibilità a sacrificarsi e ad essere accomodante. Ciò che accomuna queste variabili è la capacità di astenersi dal mettere in atto comportamenti che, pur inizialmente volti a proteggere chi ha subito un'offesa, alla fine si rivelano distruttivi per la relazione stessa. A ciò si aggiunge la scelta di un impegno a favore di azioni che promuovono il benessere relazionale.

Partendo da queste considerazioni iniziali, McCullough e Worthington osservano che il perdono può essere favorito da quattro categorie di determinanti, ciascuna delle quali si differenzia dalle altre in funzione del grado di prossimità ed immediatezza con cui promuove od inibisce il perdono. È possibile, pertanto, parlare di determinanti più prossimali o moderatamente prossimali e di determinanti più distali o moderatamente distali.

Le **determinanti più prossimali** sono costituite da *variabili socio-cognitive*, le quali si riferiscono a ciò che la vittima pensa e prova in relazione all'offesa subita ed a chi l'ha commessa. È possibile far rientrare tra le variabili socio-cognitive i *processi attributivi*, cioè le modalità con cui ci si spiega l'evento offensivo imputandolo a specifiche cause, responsabilità o colpe (Girard e Mullet, 1997); la *ruminazione*, ossia il rimuginare ed il ripensare in modo ossessivo e reiterativo a quanto successo, aumentando così le motivazioni sia ad evitare il contatto con l'offensore sia a cercare vendetta (Caprara, 1986; Collins e Bell, 1997; Greenberg, 1995); l'*empatia*, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'artefice dell'offesa e nutrire sentimenti benevoli nei suoi riguardi.

Le **determinanti moderatamente prossimali** includono le *variabili associate all'atto offensivo*, tra cui compaiono sia le caratteristiche proprie dell'offesa- come ad esempio la *gravità* e le *conseguenze nel corso del tempo*- sia le reazioni manifestate dall'offensore dopo aver arrecato l'offesa- per esempio gli *accounts* o spiegazioni offerti (Girard e Mullet, 1997). È più facile che la persona offesa accordi il proprio perdono qualora giudichi il torto subito non grave e nel caso in cui il responsabile si mostri dispiaciuto ed offra delle scuse sincere.

Le **determinanti moderatamente distali** si riferiscono essenzialmente al *contesto interpersonale e relazionale* in cui ha avuto luogo l'offesa. Poiché il perdono esprime la volontà di tutelare il rapporto con chi si è reso responsabile di un'offesa, quanto più, prima del verificarsi di un torto, chi l'ha subito e chi l'ha inferito erano legati da una relazione contrassegnata da un'elevata *soddisfazione*, *intimità* ed *impegno*, tanto più la concessione del perdono sarà probabile (Nelson, 1993; Rackley; 1993). A tale riguardo è bene rimarcare che la qualità relazionale può influire in diversi modi sul perdono. Ad esempio, nel caso in cui i soggetti siano coinvolti in un rapporto qualitativamente soddisfacente, ci sono maggiori probabilità che facciano progetti a lungo termine e siano motivati a far durare nel tempo il loro rapporto. Questo li spinge a superare le discordie e le offese ricevute al fine di salvaguardare il legame con l'altro. Allo stesso modo, il grado d'intimità e di conoscenza che si ha dell'altra persona può rivelarsi utile

nello sviluppare nei suoi confronti empatia e nel cercare di comprendere i suoi pensieri e sentimenti, oltre alle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in quel modo. All'interno della relazione, oltre al grado di soddisfazione e d'intimità, riveste un ruolo importante anche la misura in cui i soggetti si sono impegnati ed hanno investito nel loro rapporto. Il responsabile dell'offesa può, perciò, mostrarsi più propenso a provare rimorso, a dare delle spiegazioni ed a chiedere scusa (Hodgins, 1996).

Da ultimo, le **determinanti più distali** consistono in tratti di personalità che contraddistinguono il soggetto in modo relativamente stabile (per es., il suo atteggiamento nei confronti della vendetta, l'arrendevolezza, gli stili di reazione alla rabbia, i suoi principi etici e le sue convinzioni religiose). Queste caratteristiche personali influenzano la concessione del perdono in modo prevalentemente indiretto. All'interno di una relazione, la combinazione di tutte e quattro queste classi di determinanti porta alla concessione del perdono in seguito ad un'offesa.

Alcuni studi hanno evidenziato come l'empatia sia una delle variabili più influenti nel determinare la capacità di perdonare gli altri (McCullough, 1997). Essa, a sua volta, è facilitata dal livello d'intimità precedente l'offesa e dalle scuse portate dall'offensore. Vivere una relazione soddisfacente, impegnata ed intima fa sì che, da un lato, i responsabili di un'offesa siano più disposti a mostrarsi dispiaciuti per quanto hanno commesso ed a chiedere scusa (Tagney, 1996) e, dall'altro, le vittime si sentano più invogliate a mettersi nei loro panni ed a perdonarli. Un secondo risultato rilevante riguarda la *rumination*, ossia i pensieri, le immagini ed i sentimenti intrusivi suscitati dall'offesa ricevuta. Coloro che sperimentano alti livelli di *rumination* si dimostrano incapaci di eliminare dalle loro menti pensieri ed immagini intrusivi e sono più portati a mettere in atto comportamenti aggressivi e vendicativi contro l'artefice dell'offesa. Da ciò si deduce che la *rumination* ricopre un ruolo importante nel perpetuare le difficoltà ed i problemi psicologici seguenti all'offesa (Greenberg, 1995) e nell'ostacolare l'assunzione di un atteggiamento conciliante.

BIBLIOGRAFIA

- R. Baumeister, J. Exline, K. Sommer, THE VICTIM ROLE, GRUDGE THEORY, AND TWO DIMENSIONS OF FORGIVENESS, in E. Worthington, DIMENSIONS OF FORGIVENESS: PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND THEOLOGICAL PERSPECTIVES, Templeton Foundation Press, Philadelphia, PA, 1998, pp. 79-104.
- J. W. Berry, E. L. Worthington jr, L. Parrott, L. E. O'Connor, N. G. Wade, DISPOSITIONAL FORGIVINGNESS: DEVELOPMENT AND CONSTRUCT VALIDITY OF THE TRANSGRESSION NARRATIVE TEST OF FORGIVENESS (TNFT), *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27 (2001), pp. 1277-1290.
- S. Boon, L. Sulsky, ATTRIBUTION OF BLAME AND FORGIVENESS IN ROMANTIC RELATIONSHIPS: A POLICY-CAPTURING STUDY, *Journal of Social Behavior and Personality*, 12(1997) pp. 19-44.
- G. V. Caprara, INDICATORS OF AGGRESSION: THE DISSIPATION-RUMINATION SCALE, *Personality and Individual Differences*, 7(1986) pp. 763-769.
- K. Collins, R. Bell, PERSONALITY AND AGGRESSION: THE DISSIPATION-RUMINATION SCALE, *Personality and Individual Differences*, 22(1997) pp. 751-755.
- B. Darby, B Schlenker, CHILDREN'S REACTIONS TO APOLOGIES, *Journal of Personality and Social Psychology*, 43(1982), pp. 742-753.
- R. D. Enright e The Human Development Study Group, THE MORAL DEVELOPMENT

- OF FORGIVENESS, in W. Kurtines & J. Gerwitz, HANDBOOK OF MORAL BEHAVIOR AND DEVELOPMENT, Vol. I, Earlbbaum, Hillsdale, NJ, 1991, pp. 123-152.
- R. Enright, C. Coyle, RESEARCHING THE PROCESS MODEL OF FORGIVENESS WITH PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS, in E. Worthington, *op. cit.*, pp. 139-161.
 - F. D. Fincham, G. Paleari, C. Regalia, FORGIVENESS IN MARRIAGE: THE ROLE OF RELATIONSHIP QUALITY, ATTRIBUTIONS AND EMPATHY, *Personal Relationships*, 9(2000), 27-37.
 - F. K. Fincham, THE KISS OF THE PORCUPINES: FROM ATTRIBUTING RESPONSABILITY TO FORGIVING, *Personal Relationships*, 7(2000) pp.1-23.
 - E. Fried, E' QUEL CHE È, Einaudi, Torino, 1988.
 - M. Girard, E. Mullet, PROPENSITY TO FORGIVE IN ADOLESCENTS, YOUNG ADULTS, OLDER ADULTS, AND ELDERLY PEOPLE, *Journal of Adult Development*. 4(1997), pp. 209-220.
 - J. T. Godbout, IL LINGUAGGIO DEL DONO, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.
 - M. Greenberg, COGNITIVE PROCESSING OF TRAUMAS: THE ROLE OF INTRUSIVE THOUGHTS AND REAPPRAISALS, *Journal of Applied Social Psychology*, 25(1995), pp. 1262-1296.
 - F. Heider, THE PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS, Wile, New York 1958.
 - H. Hodgins, E. Liebeskind, W. Schwartz, GETTING OUT OF HOT WATER: FACEWORK IN SOCIAL PREDICAMENTS, *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(1996), pp. 300-314.
 - D. Hope, THE HEALING PARADOX OF FORGIVENESS, *Psychotherapy*, 24(1987), pp. 240-244.
 - P. Ide, E' POSSIBILE PERDONARE?, Ancora Editrice, Milano, 1997.
 - V. Jankelevitch, IL PERDONO, Aubier-Montaigne, Paris, 1967.
 - L. Kohlberg, ESSAYS ON MORAL DEVELOPMENT, in Harper e Row, THE PSYCHOLOGY OF MORAL DEVELOPMENT, vol. II, New York, 1984.
 - M. E. McCullough, E. L. Worthington, PROMOTING FORGIVENESS: A COMPARISON OF TWO BRIEF PSYCHO-EDUCATIONAL INTERVENTIONS WITH A WAITING LIST CONTROL, *Counseling and Values*, 40(1995), pp. 55-68.
 - M. McCullough, J. Exline, R. Baumeister, AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF RESEARCH ON FORGIVENESS AND RELATED CONCEPTS, in E. Worthington, DIMENSIONS OF FORGIVENESS: PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND THEOLOGICAL PERSPECTIVES, Templeton Foundation Press, Philadelphia, PA, 1997, pp. 193-317.
 - M. E. McCullough, S. J. Sandage, E. L. Worthington, TO FORGIVE IS HUMAN: HOW TO PUT YOUR PAST IN THE PAST, *InterVarsity press*, Downers Grove, 1997.
 - M. E. McCullough, E. L. Worthington, K. C. Rachal, S. Sandage, S. Brown, T. Hight, INTERPERSONAL FORGIVING IN CLOSE RELATIONSHIPS: II. THEORETICAL ELABORATION AND MEASUREMENT, *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(6)(1998), pp.1586-1603.
 - J. Murphy, & J. Hampton, FORGIVENESS AND MERCY, Cambridge University Press, Cambridge, MA., 1988.
 - D. Napolitano, INDIVIDUALITÀ E GRUPPALITÀ, Boringhieri, Torino, 1987.
 - M. Nelson, A NEW THEORY OF FORGIVENESS, unpublished doctoral dissertation, Purdue University, West Lafayette, IN, 1993.
 - J. North, WRONGDOING AND FORGIVENESS, *Philosophy*, 62(1987), pp. 499-508.
 - J. Rackley, THE RELATIONSHIPS OF MARITAL SATISFACTION, FORGIVENESS, AND RELIGIOSITY, unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. 1993.
 - M. Rye, K. Pargament, FORGIVENESS AND ROMANTIC RELATIONSHIPS IN COLLEGE: CAN IT HEAL THE WOUNDED HEART?, *Journal of Clinical Psychology*, 58(2002), pp. 419-441.
 - E. Scabini, G. Rossi, DONO E PERDONO NELLE RELAZIONI FAMILIARI, *Vita e Pensiero*, Milano, 2000.

- E. D. Scobie, G.E.W. Scobie, DAMAGING EVENTS: THE PERCEIVED NEED FOR FORGIVENESS, *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 28(1998), p. 4.
- L. Smedes, FORGIVE AND FORGET: HEALING THE HURTS WE DON'T DESERVE, Harper and Row, New York, 1984.
- L. Smedes, STATIONS ON THE JOURNEY FROM FORGIVENESS TO HOPE, in E. Worthington, DIMENSIONS OF FORGIVENESS: PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND THEOLOGICAL PERSPECTIVES, Templeton Foundation Press, Philadelphia, PA., 1997, pp. 193-317.
- L. Smedes, PERDONARE E DIMENTICARE, TEA pratica Milano, 2000.
- J. Tangney, R. Miller, L. Flicker, D. Barlow, ARE SHAME, GUILT, AND EMBARRASMENT DISTINCT EMOTION?, *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(1996) pp.1256-1269.
- D. Wallon, LES AGES DE L'ENFANT (0 A 3 ANS), Edit. Universitaires, Paris, 1968.
- E. L. Worthington, DIMENSIONS OF FORGIVENESS: PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND THEOLOGICAL PERSPECTIVES, Templeton Foundation Press, 1998.
- E. Worthington jr, AN EMPATHY-HUMILITY-COMMITMENT MODEL OF FORGIVENESS APPLIED WITHIN FAMILY DYADS, *Journal of Family Therapy*, 20(1998), pp. 59-76.
- E.L. Worthington, FIVE STEPS TO FORGIVENESS: THE ART AND SCIENCE OF FORGIVING, Crown Publishers, New York, 2001.

(Per ulteriori indicazioni bibliografiche cfr. www.dignitas.it - Approfondimenti).



**La
Mafia
Si
Pente:
Strategia
O
Sconfitta?***

Piercamillo
Davigo
e
Francesco
Di Maggio

C'è una colpa gravissima che noi tutti dobbiamo confessare prima di imboccare la via seducente delle analisi dotte: il difetto di memoria storica.

Non ha senso interrogarci sul fatto se il pentimento di mafia sia segno di sconfitta o di più virulenta strategia; non ha senso tentare una stima delle dimensioni del fenomeno né ha senso misurare quali effetti abbia provocato sulla articolazione e la tradizionale asprezza monolitica dei sodalizi criminali.

Ha senso, piuttosto, confrontare le nostre opinioni ricostruendo lo scenario della cosiddetta lotta alla mafia per tentare un primo bilancio ed indagare che fine abbiano fatto le baldanzose sicurezze annunciate sul sangue di fedeli servitori dello Stato e puntualmente ripetute all'indomani di ogni delitto eccellente, quando almeno si aveva il coraggio di ripeterle.



* Riproponiamo la Comunicazione tenuta da P. Davigo e F. Di Maggio (19/7/1948 - 7/10/1996), allora Sostituti del Procuratore della Repubblica di Milano, al Convegno "La mafia si pente: strategia o sconfitta?" (Noto 8 - 10 novembre 1985). A venti anni di distanza, il testo - inedito - non ha perduto di attualità. Ringraziamo la signora Ina Pappalardo Di Maggio che ne ha autorizzato la pubblicazione. Francesco Di Maggio fu avvocato, magistrato, vice direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e infine consigliere giuridico della Rappresentanza italiana permanente presso le Organizzazioni internazionali a Vienna (ndr).

Dopo la promulgazione della legge Rognoni-La Torre la pattuglia sparuta di quanti avevano avuto in sorte la conduzione di istruttorie in tema di criminalità organizzata decise di ripetere l'esperienza proficua dei colleghi che si erano occupati di eversione terroristica.

Ci incontrammo un numero infinito di volte, in varie sedi, per confrontare le rispettive esperienze, inventare canali stabili di informazione processuale, compattare il fronte del contrasto, studiare una soluzione legislativa che, estendendo con i necessari correttivi i benefici premiali ai collaboratori di giustizia dell'area mafiosa, incanalasse gli sforzi dei singoli nell'alveo di una previsione normativa concreta.

Cercavamo nella legge garanzie della legittimità dell'operato di ognuno e di tutti, ma soprattutto riparo all'insinuante detrazione che già si avvertiva serpeggiare nel ventre molle del foro e dell'*intelligentia* ufficiale.

Quando, all'esito di un serrato confronto di opinioni durato più mesi, era stata abbozzata una strategia generale e il Ministero di Grazia e Giustizia aveva già elaborato un articolato minimo (con previsione di specifica attenuante da inserire nella struttura dell'art. 114 c.p.; della concedibilità della libertà provvisoria dopo la sentenza di primo grado, per far salvo il principio del contraddittorio e consentire il vaglio dibattimentale dell'entità delle singole collaborazioni; con previsione infine di deroghe all'art. 176 c.p., ai fini della liberazione condizionale), quando tutto ciò era stato partorito non senza estenuanti fatiche, ci ritrovammo a Fiuggi il 25 e 26 maggio 1984.

E a Fiuggi, nel corso di un incontro di studio voluto dal C.S.M. (che aveva finalmente ricondotto a normalità istituzionale gli incontri estemporanei della sparuta pattuglia di illusi), venne puntualmente la doccia fredda.

Il Dicastero degli Interni che fino allora, per bocca del Ministro Scalfaro, aveva manifestato adesione completa ed incondizionata all'orientamento ripetutamente illustrato dai magistrati cosiddetti anti-mafia, fece conoscere - questa volta per bocca del Direttore del servizio anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - il brusco mutamento di indirizzo e denunciò apertamente l'immoralità di ogni iniziativa legislativa a favore dei collaboratori di estrazione mafiosa.

Viene distribuita in questi giorni, a cura del C.S.M., la pubblicazione degli atti di quell'incontro: vi invitiamo a rileggere, alle pagine da 34 a 41, l'intervento del Questore Rossi nel quale si può cogliere la prima avvisaglia di quanto di lì a poco sarebbe puntualmente accaduto.

Dal rilievo preliminare di valore:

"è stato da più parti dubitato se il metodo degli incentivi sia sempre corretto sul piano etico e se sia compatibile con i principi informatori dell'azione dello Stato",

alla prospettazione incomprensibile di una sorta di incompatibilità tra legislazione premiale e legge La Torre, sul presupposto testuale che:

"il valore di una legge di natura premiale potrebbe recare effetti attenuativi del rigore del legislatore 1982",

alla petizione di principio, del tutto fuori della realtà, che:

"è proprio la libertà che il malavitoso si attende per riprendere a compiere le sue malefatte".

Non riusciamo a pensare, nonostante l'autorevole opinione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in quali malefatte potrebbero cimentarsi Buscetta a

Palermo, Epaminonda a Milano e Parisi a Torino, braccati e condannati a morte da chi, ad onta delle pruderie moralistiche dello Stato, è abituato a mandare ad effetto le condanne pronunciate appena gliene si offra l'opportunità.

Due spunti della relazione Rossi meritano tuttavia più attenta riflessione:

"Nell'indagine di polizia e nella fase istruttoria l'imputato che confessa... è una realtà di sempre come confidente che, per varie motivazioni, fornisce agli inquirenti spunti di indagine e precise indicazioni per scoprire i reati";

ed ancora:

"il mutamento che si avverte è dato dal fatto di trovare oggi il pentito nel settore della criminalità organizzata, cosa che in passato era da considerarsi quasi impossibile per la compattezza del gruppo ed il controllo rigoroso che veniva esercitato dai capi sugli associati costretti all'obbedienza o eliminati drasticamente in caso di devianza".

Con il che si denuncia di non aver compreso che i collaboratori di giustizia non sono incidenti strutturali delle organizzazioni, bensì il risultato dell'attività di contrasto per la prima volta efficace, posta in essere dalla magistratura attraverso le indagini.

Con il che si denuncia, soprattutto, che sul tema dei pentiti si sta consumando il più formidabile scontro di potere per al gestione delle fonti di informazione investigativa: da una parte la magistratura, finalmente affrancata da funzioni meramente notarili dell'attività di polizia giudiziaria da altri svolta; sul fronte opposto l'esecutivo, seriamente impensierito per la perdita di una prerogativa che da sempre gli aveva consentito di padroneggiare l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Allora non abbiamo più voglia di discutere di pentiti; non abbiamo più voglia di correre dietro a chi continua a chiedersi se il fine giustifica i mezzi o se il fine giustifica i mezzi che non inquinano il fine; non abbiamo più voglia di mendicare almeno il rispetto che è dovuto all'imputato; non abbiamo più voglia di denunciare che molti pentiti, presto associati in carcere per evitare anche solo il sospetto di trattamenti differenziati, vivano in condizioni ben peggiori di quelle riservate ai criminali ristretti nelle sezioni di massima sicurezza; non abbiamo più voglia di denunciare che in autorevole sede istituzionale ci siamo sentiti dire: *"avete costruito i mostri? Ora gestiteveli!"*; non abbiamo più voglia di raccontare quale mole di lavoro e quale testimonianza di professionalità abbiano comportato e comportino tuttavia la ricerca e il controllo delle prove; non abbiamo neppure più voglia di riferire, con precisi ragguagli statistici, come le inchieste abbiano sin qui resistito al controllo e come sia necessario resistere alla tentazione di gestire i collaboratori senza il rigoroso rispetto delle regole del gioco.

Preferiamo piuttosto puntare all'indagine di scenario, perché è l'oblio dei misfatti che lentamente consuma la libertà delle istituzioni e che inesorabilmente travolge chi ha sin qui testimoniato, quotidianamente, il proprio impegno civile ed il giuramento di fedeltà alla legge.

Ed allora il dilemma posto dal tema di questo incontro, pur mantenendo integra la sua carica suggestiva, rischia di essere fuorviante.

Proviamo ad azzardare un'altra ipotesi: e se la mafia avesse vinto? Interrogativo forse paradossale ove si pensi che viene sollevato all'indomani dei colpi più duri mai inferti alle organizzazioni criminali.

Ci viene tuttavia il sospetto che la mafia, proprio per essere sopravvissuta al frangente più difficile della sua storia, abbia vinto, uscendo dallo scontro

frontale con lo Stato non sradicata ma potata: dunque rafforzata e più sicura.

Dal settembre 1982 a tutto lo scorso anno, gli organi dello Stato preposti alla repressione dei fenomeni criminali hanno conosciuto - per la prima volta seriamente - la stagione della speranza, siccome chiamati a gestire una congiuntura tanto favorevole da essere probabilmente irripetibile.

Vediamo di riassumerne le ragioni:

- la relativa efficienza degli apparati di polizia e di quelli giudiziari, per la prima volta dotati - anche se in misura ridotta - di strumenti normativi e materiali adeguati ai nuovi fenomeni criminali, quali la cosiddetta legislazione dell'emergenza, il potenziamento delle strutture, le più efficaci protezioni individuali, la maggior sicurezza nelle carceri;

- una disponibilità della polizia giudiziaria quale mai si era avuta in passato, con profondi cambiamenti di mentalità negli operatori, ormai disposti a vedere nel magistrato una guida ed un sicuro punto di riferimento e non più l'indifferente notaio di una funzione estranea a quella giurisdizionale;

- persino il rapido cambiamento di mentalità di molti magistrati, pronti finalmente a considerare, accanto alla doverosa tutela dei diritti degli imputati, le altrettanto doverose esigenze di tutela della collettività;

- il sostegno e la collaborazione della stampa, massicciamente schierata a difesa intransigente delle istituzioni e pronta al silenzio non soltanto quando la discrezione fosse necessaria alle indagini ma anche quando la notizia potesse comunque favorire le trame terroristiche, accordando alle stesse pericolosa risonanza;

- l'immenso patrimonio di credibilità che la serietà, i morti ed i successi avevano assicurato presso la pubblica opinione alla magistratura italiana;

- la consapevolezza della forza che tutto ciò aveva impresso al nostro impegno.

Proprio mentre il terrorismo declinava, due fatti salienti intervenivano a scuotere profondamente la pubblica opinione e le strutture dello Stato:

- da una parte l'esplosione della cosiddetta questione morale, con l'innescio di clamorose attività giudiziarie quali i processi per le frodi petrolifere e l'indagine sulla Loggia P2, ma soprattutto con l'emergere alla coscienza collettiva della necessità di ripristinare regole minime di trasparenza e di correttezza: debito da pagare a chi era caduto ed a chi, negli anni di piombo, si era impegnato con rischi gravissimi nell'azione di difesa di quella società che proprio grazie ai suoi scandali aveva contribuito ad alimentare il terrorismo ed a togliere credibilità alle istituzioni (abbiamo forse dimenticato le voci che chiamavano all'unità contro le brigate rosse e promettevano che solo la loro sconfitta avrebbe consentito di dare battaglia alle "brigate grasse"?);

- dall'altra il dilagare della guerra di mafia e dell'offensiva sferrata allo Stato dalle cosche vincenti: una città come Palermo decapitata, una lunga scia di sangue culminata con l'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa: arrogante ed intollerabile sfida lanciata a tutta la nazione che in quell'uomo aveva riconosciuto un suo eroico difensore.

Per la prima volta nella storia del Paese la mafia divenne problema nazionale.

Per la prima volta l'uomo della strada, a Milano ed a Torino, comprese che i mafiosi non erano parto del folklore isolano, disposti al più ad ammazzarsi tra loro e quindi in grado di provocare danni tutto sommato sopportabili, ma costi-

tuivano piaga infetta da risanare al più presto, con le buone o con le cattive.

Tutta l'Italia insorse a chiedere giustizia e talora vendetta.

Quanti odierni garantisti ad oltranza, direttori di autorevoli quotidiani in testa, chiesero allora che si facesse giustizia sommaria.

La magistratura italiana si mosse. Furono organizzati i primi *blitz* e disposte le prime massicce applicazioni delle misure di prevenzione, rese incisive dalla legge che proprio l'assassinio del Generale Dalla Chiesa aveva portato ad approvazione.

I mafiosi, usati ad ottenere rapide scarcerazioni per insufficienza di indizi, comode libertà provvisorie o ricoveri in clinica per gli immancabili motivi di salute, si trovarono fiondati nelle carceri di massima sicurezza a fronteggiare magistrati che non era facile eliminare o minacciare (non solo perché meglio protetti, ma anche perché sorretti dal generale consenso e quindi non isolati) e che non era possibile corrompere (l'aver visto uccidere i colleghi aveva reso tutti noi insofferenti anche solo ai peccati veniali da qualcuno praticati).

Con gli ordini di cattura si abbattava la scure dei sequestri dei beni e si privavano i mafiosi, oltre che dei mezzi finanziari, della credibilità e del prestigio sino ad allora impunemente goduti.

In Lombardia, per fare riferimento alle esperienze operative dirette, fu possibile muovere all'attacco di agguerrite consorterie mafiose scompagnate, nel corso dell'anno 1983 e del 1984, a seguito del *blitz* cosiddetto di San Valentino, del sequestro della casa da gioco di Campione d'Italia e della chiusura di tutte le bische clandestine operanti in Milano e nel circondario.

L'effetto fu dirompente: scomparvero le protezioni; crollarono i miti; la certezza dell'impunità lasciò il posto al panico del malfattore finalmente solo davanti alla forza dello Stato, siccome privo dell'appoggio dell'organizzazione e dunque non più in grado di pagare stipendi e difensori, di minacciare e corrompere, informare e controllare.

La situazione lombarda non è certo ragguagliabile a quella siciliana, ma in una regione come la nostra, dove la mafia non ha almeno radici storiche, il successo ci sembrò ad un palmo di mano ... e la sconfitta apparve certa ai mafiosi.

Comparvero così i pentiti: storia ed esperienza insegnano che la respiscenza è più facile quando si perde che quando si vince (lo stesso san Paolo, sulla via di Damasco, si convertì cadendo da cavallo).

Quante illusioni sorressero quei giorni!

Per un attimo sembrò che quanto accaduto per il terrorismo dovesse ripetersi e che i pentiti rappresentassero il segnale della sconfitta e - ad un tempo - lo strumento di annientamento delle organizzazioni mafiose.

Il *blitz* di Napoli contro la camorra, Buscetta a Palermo, Parisi a Torino, Epaminonda a Milano: centinaia, anzi migliaia gli arresti: mai in Italia le organizzazioni mafiose erano state affrontate con tanto rigore e con risultati così brillanti.

Quanto fummo ingenui: man mano che il livello qualitativo degli imputati saliva, approssimandosi alle soglie dell'eccellenza, andava determinandosi un rapido ricompattamento delle protezioni.

Su certa stampa, all'evidenza controllata da potentati economici e politici chiaramente timorosi di essere colpiti, dilagavano le polemiche.

Improvvisamente i forcaioli di ieri riscoprivano i diritti dell'individuo e tornavano a levarsi alte grida di dolore in difesa delle garanzie che si assumevano calpestate.

Fra le forze politiche cominciavano a risvegliarsi le mai sopite avversioni per i magistrati e per quanto di non compromettibile fuori dalle regole legali essi rappresentano.

L'attualità dei problemi mutava rapidamente: l'accento veniva portato adesso sulla responsabilità dei magistrati, le manette facili (abbiamo dimenticato quando l'intera stampa tuonava con dalla Chiesa contro la "*ingiustizia che assolve*"); il nuovo imperativo categorico era "*uscire dall'emergenza*".

Improvvisamente il Parlamento fece finta di dimenticare che un sistema sostanziale e processuale assolutamente inidoneo ai fini repressivi (pensiamo alla durata dei procedimenti, alle amnistie, indulti, riduzioni di pena, liberazioni condizionali, semi libertà, semi detenzione, lavoro esterno, grazie e diavolerie assortite, tutto quanto insomma consente di negare che le pene bilancino o siano un deterrente efficace per i delitti) era stato sostituito da un sistema che usava la carcerazione preventiva in chiave marcatamente repressiva e non cautelare, al di là delle chiacchiere.

E ciò, si badi bene, non per malevola scelta dei giudici, ma per volontà esplicita del legislatore il quale prescrisse, per fronteggiare il crimine, la cattura obbligatoria, il divieto di libertà provvisoria, il prolungamento dei termini di custodia preventiva.

Tale essendo la situazione, Parlamento e Governo dimenticarono quali elementi connotavano, di fatto, le scelte processuali operate e - senza apportare al sistema alcun correttivo - incisero pesantemente sul surrogato fino a giungere al ridicolo di fissare termini di custodia cautelare talora inferiori ai termini processuali, così da consentire all'imputato, con l'atto discrezionale dell'impugnazione, di scegliere se rimanere detenuto o farsi scarcerare.

Nacquero i martiri a furor di popolo, si invocarono inchieste sui magistrati giudicanti prima ancora che venissero pronunciate le sentenze, si normalizzarono le carceri di massima sicurezza, si attaccarono magistratura e singoli magistrati ad ogni occasione e per qualsiasi pretesto.

Passo dopo passo si è giunti persino all'incredibile: nella Sicilia così martoriata, dove il cardinale Pappalardo aveva paragonato Palermo sanguinante a Sagunto espugnata, in questa terra un Presidente del Consiglio dei Ministri è giunto ad affermare che la situazione dell'ordine pubblico è migliore che in altre regioni, perché qui è minore il numero di delitti denunciati.

E mentre tutto questo accadeva, magistrati ed ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nella conduzione delle indagini sulla mafia, si scoprirono isolati come non erano mai stati; si sentirono accusati di protagonismo - rileggiamo in proposito le eloquenti pagine di Nando Dalla Chiesa! -; di manette facili, di "*macelleria giudiziaria*", di arroganza del potere, di volontà prevaricatrice, di malafede finalizzata a coprire i veri mafiosi, di politicizzazione, di volere persino condizionare l'attività del Governo e del Parlamento sol perché, richiesti, avevano fornito ai competenti organi la loro opinione di tecnici.

E scoprirono quanto forse già sapevano: senza la spinta dell'entusiasmo il sistema non funziona; la burocratizzazione crea solo brillanti risultati statistici e non indagini con esito positivo; se non si monta la guardia ai processi salta sempre fuori l'inghippo che impedisce di farli (dalla mancanza del personale per redigere l'indice degli atti, alla rilevata omissione di notifiche che neppure avrebbero dovute essere fatte: anche questo accade!).

Ed all'esterno si scoprì che non era la struttura a combattere la mafia ma alcune persone la cui eliminazione - lungi dal rappresentare pericolo di reazioni repressive - garantisce il ritorno alla normalità del passato, ovvero - se preferite - l'uscita dall'emergenza.

Così la mafia torna ad uccidere, come è accaduto con Cassarà e Montana, come ha cercato di fare con Carlo Palermo, come domani potrà accadere con chi fra noi sarà considerato un pericolo da eliminare.

Di fronte ai nuovi crimini solo le rituali proteste, dichiarazioni alla stampa di fermezza e lotta senza quartiere, messaggi di cordoglio e funerali di Stato...

E se è proprio necessario anche un po' di carabinieri e di agenti spediti di corsa a pattugliare le strade; come se gli anni bui non ci avessero insegnato che migliaia e migliaia di uomini in armi non impedirono, a Roma, il sistematico recapito delle lettere di Aldo Moro.

Del resto la mafia ha sempre messo in conto la predicazione delle buone intenzioni e non si è mai scomposta davanti agli sbarchi di truppe.

Sa bene che quando certa classe politica decide di giocare alla guerra, lo fa malaccortamente, aumentando la confusione degli schieramenti in campo, logorandosi in dispute interminabili sulle competenze di intervento, commissariando lo Stato ed i suoi organi e non già i centri di supporto logistico del nemico: sa che a quella certa classe politica, quando essa non è addirittura complice, manca coscienza e volontà dei fini, attitudine ad elaborare strategie, capacità di manovra rapida, disponibilità a troncare le intelligenze diffuse con il nemico; sa che l'avversario vale poco e basta, per metterlo in ginocchio, attaccare e distruggere i due o tre avamposti tenuti da pochi temerari, tanto lo stato maggiore non conta e non fa paura.

....

D'altra parte che si vorrebbe?

Si sa che è necessario uscire dall'emergenza...

C'è voglia di normalità in questo Paese... l'ha scritto persino il Corriere della Sera.

Così tra la *"voglia di normalità e l'ossequioso veleggiare dei più fuori dall'emergenza"* non c'è più posto per tenere alta la tensione morale, condizione ineliminabile per contrastare la mafia.

E così si arriva a dire che l'emergenza non l'hanno creata né i terroristi né i mafiosi: l'emergenza è il prodotto di leggi indebitamente forcaiole e delle cattive abitudini di taluni magistrati che hanno inventato e gestiscono la barbarie giuridica del pentitismo.

Allora... la mafia è normalità, il sacco della amministrazioni pubbliche è normalità, la stessa questione criminale - ammesso che esista - è normalità.

Anormali sono i giudici guerrieri ed i poliziotti-poliziotti.

Sbrighiamoci a tornare a questa benedetta normalità.

E ... se quei 20 o 30 testoni di magistrati che si occupano in tutta Italia di mafia non vogliono capire che è ora di smetterla, allora, se dovesse accadere qualcosa a qualcuno di loro, come non riconoscere che se la sono proprio cercata!

Che diamine!

Un po' di distacco nell'esercizio delle funzioni!

Il magistrato non combatte mica una guerra personale, anzi il magistrato non

combatte, non ha di fronte nemici... altrimenti dove finisce la terzietà dei giudici?

Forse fra qualche tempo si dirà anche, arieggiando vecchi slogan, "né con lo Stato né con la mafia".

Quanto alle forze di polizia i messaggi sono chiari: basta con le riunioni di coordinamento; basta anche con questi *blitz*: in fin dei conti non si può trascurare il problema della microcriminalità che turba i cittadini molto più della mafia.

Che cos'è rimasto allora di quella congiuntura favorevole? Dell'entusiasmo con cui abbiamo lavorato, di quei successi che credevamo di aver ottenuto, dell'applicazione delle norme della legge Rognoni-La Torre?

Vediamo: il nostro morale è a terra; la credibilità ed il prestigio della magistratura sono, se non in pezzi, gravemente lesi di fronte ad un'opinione pubblica artatamente disorientata; le nuove norme sono applicate senza discernimento, cosicché mentre migliaia di richieste bloccano la G.d.F., le banche non segnalano i rapporti al portatore e solo qualche volta si riesce a trovare qualche decina di migliaia di lire su conti ormai prosciugati.

Certo, ci si potrebbe opporre che migliaia di persone, gravemente indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose, sono detenute...

Ma anche qui bisognerebbe approfondire...

Sapete che un legale, detenuto per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., ha ottenuto gli arresti domiciliari, poi la facoltà di recarsi presso il palazzo di giustizia della sua città, poi presso gli uffici giudiziari di altre città, fino a che ci è arrivato - sempre da detenuto, s'intende! - in ufficio perché nominato difensore di altro imputato, ovviamente di 416 *bis* c.p.

Alle rimostranze, il G.I., che aveva autorizzato tutto ciò, ci ha risposto: "*Ma insomma! Se il Consiglio dell'Ordine non lo ha sospeso, perché devo essere io ad impedirgli di svolgere la professione?*"....

Già, perché proprio io?

Siamo ora in attesa che, in omaggio al principio civilissimo della libera circolazione nella Comunità Europea, qualche altro imputato venga autorizzato ad espatriare, ovviamente da detenuto...

Così gli vale anche come pre sofferito.

Certo, ci sono migliaia di sospetti mafiosi in stato di detenzione, eppure non abbiamo segnali che ci consentano di ritenere che, per esempio, la vendita della droga sia calata anche di un solo grammo... anzi ci risulta il contrario: abbiamo quindi la certezza che tutti costoro sono già stati rimpiazzati.

Cosa fare allora? Un'idea ci frulla in testa: pentiamoci!

Pentiamoci di avere inteso che il nostro dovere fosse quello di fare sul serio!

Di avere lavorato con passione ed entusiasmo per dimostrare che la mafia poteva essere sconfitta!

Di aver forse rischiato la vita per dimostrare che non è vero che questo Stato è forte con i deboli e debole con i forti.

Chissà che poi questa non sia anche la strada giusta.

Così l'interrogativo di questo convegno potrebbe essere rovesciato: "La Magistratura si pente: strategia o sconfitta?".

INCONTRI



Piercamillo Davigo

a cura di G. Bertagna s.i., A. Casella, A. M. Longobardi

Chi è

Piercamillo Davigo è in Magistratura dal 1978. Attualmente Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, è stato per anni alla Procura di Milano dove si è occupato in particolare di tangenti e corruzione. Ha fatto parte della Commissione del Ministero della Giustizia per l'adeguamento della normativa italiana alle convenzioni internazionali e di un gruppo di esperti dell'Unione Europea in tema di appalti.

Dopo gli anni trascorsi a Milano come Sostituto procuratore e poi Consigliere alla Corte d'Appello, lei è ora Consigliere della Suprema Corte di Cassazione. Come le appare il sistema della giustizia italiana dal nuovo osservatorio?

Patologicamente sovraccarico, innanzitutto. Si tratta di un dato che in certa misura l'Italia condivide con tutto il mondo occidentale: alla magistratura è rivolta una altissima e crescente domanda di tutela da parte di soggetti che non fanno più ricorso, per esempio, alla mediazione politica e sindacale o a autorità sociali capaci di elaborare norme, di negoziare e sanzionare. In un contesto storico che vede l'affermarsi di nuovi diritti, ancor prima che come membri di un collettivo, gli individui vogliono essere tutelati come tali, indirizzando la nuova domanda di giustizia direttamente verso l'ordinamento giuridico dello Stato. Nello spazio giudiziario, inoltre, finisce per scaricarsi l'aumento di complessità di realtà sociali non più governabili attraverso modelli gerarchici lineari - tipici quelli della pubblica amministrazione - che continuano a prevedere la semplice trasmissione di ordini e disposizioni dal centro alla periferia, alimentando controversie e con-

flitti di nuova generazione i cui effetti contribuiscono a congestionare ancor più il lavoro della magistratura. Su questi fenomeni generali si innestano, in Italia, numerose e gravi anomalie specifiche, a partire da una legislazione che è eccessiva dal punto di vista quantitativo e scadente dal punto di vista qualitativo.

Una plausibile spiegazione dell'eccesso quantitativo è da cercare nel sistema politico bloccato del dopoguerra, con una divisione fra maggioranza e minoranza che escludeva di fatto la possibilità dell'alternanza e del ricambio di governo. In un contesto così ingessato, frutto in buona misura della situazione internazionale, per consentire la partecipazione della minoranza a determinati livelli di scelte, si è favorito il trasferimento di una serie di decisioni dal Governo al Parlamento, sovraccaricando quest'ultimo di compiti che in altri sistemi democratici sono propri del potere esecutivo che opera attraverso decreti e regolamenti, cioè atti di normazione secondaria. Il ricorso alla normazione primaria in sostituzione di più fisiologiche misure amministrative, aiuta a spiegare l'aumento patologico del numero delle leggi. Quando una norma è approvata con la veste formale di legge non può più essere modificata che da atti dello stesso rango: una legge non può essere modificata da un regolamento ma richiede una nuova legge.

Ai problemi della quantità si aggiungono inoltre quelli della qualità della legislazione. La difficoltà e la rinuncia a risolvere certi nodi politici al momento della deliberazione in Parlamento, hanno spesso indotto il legislatore a ricorrere a una scrittura ambigua delle norme, lasciando irrisolti quei nodi poi scaricati sulla magistratura. Il moltiplicarsi spesso contraddittorio delle norme e la difficoltà di interpretarle hanno reso inevitabilmente più caotico il sistema complessivo, creando condizioni particolarmente propizie all'abnorme espansione del contenzioso a tutti i livelli. Accade così che la Corte suprema degli Stati Uniti, Paese di 250 milioni di abitanti, decida su 150 processi all'anno, laddove la Corte suprema di Cassazione in Italia deve decidere su 100.000 processi all'anno, e c'è da temere che non si sia ancora al peggio. Per quanto riguarda la Cassazione, non è soltanto l'aspetto quantitativo ad allarmare: dato il numero così alto di ricorsi e pronunciamenti, può anche verificarsi che la stessa norma sia interpretata in modi differenti. La Corte di Cassazione, infatti, è organizzata per materie, cioè per reati, ma non per argomenti processuali sicché una stessa questione processuale può essere decisa in ambiti diversi dando luogo a interpretazioni difformi, con conseguenze dirimpenti: ogni giudice di merito può far riferimento all'uno o all'altro precedente, con la Cassazione chiamata a confermare o smentire in una spirale rovinosa.

Un quadro di disfunzionalità che la cronica carenza di risorse destinate alla giustizia non può che aggravare.

Questo è sicuramente vero; a differenza di molti miei colleghi non penso però che il problema principale del sistema giudiziario sia in prima istanza l'aumento delle risorse ma, piuttosto, quello di ridurre drasticamente i compiti. In Gran Bretagna si hanno 300.000 procedimenti penali all'anno; in Italia 3.000.000. Quando il Ministro della Giustizia afferma che l'Italia spende in questo settore più o meno quanto la Gran Bretagna, dice il vero. Peccato, però, che con le stesse risorse i magistrati italiani devono affrontare 10 volte più lavoro dei colleghi inglesi, con il risultato, tra l'altro, che la "non ragionevole" durata dei processi fa condannare l'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il primo modo per rendere efficiente la giustizia è abbassare in misura consistente il numero dei processi, e questo è possibile solo attraverso una forte riduzione del numero delle fattispecie di reato. Una serie di illeciti penali potrebbero essere depenalizzati, derubricandoli da reati a violazioni amministrative, ma nulla di significativo è sta-

to finora prodotto in tal senso; anzi compaiono nel codice sempre nuovi reati, di gran lunga più numerosi di quelli cancellati. Se si vuole che la depenalizzazione abbia reali esiti deflativi, non ci si può certo limitare a far sparire dal codice penale reati come la sfida a duello, lasciandovi però casi come quello previsto dall'art. 462 sulla falsificazione e alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto: cancellare e riutilizzare un biglietto da 1 Euro può ancora comportare tre gradi di giudizio, magari con difensori pagati dallo Stato. Di fronte a contesti ambientali di inaudita pericolosità, a intere Regioni soffocate dalla criminalità organizzata, invece di concentrare le poche risorse disponibili sui fenomeni più gravi, le disperdiamo in mille rivoli.

A questo quadro c'è da aggiungere che oggi quasi tutte le sentenze di condanna vengono appellate e non sono infrequenti le impugnazioni temerarie: non è raro che una persona che abbia avuto, come spesso accade, il minimo della pena con il massimo delle attenuanti generiche, ricorra in appello soltanto a scopo dilatorio, cosa che potrebbe essere evitata- o fortemente contenuta- prevedendo sanzioni e costi severi nei confronti di chi fa funzionare a vuoto la macchina giudiziaria con l'esclusivo intento di sottrarsi alla giustizia. In Francia solo il 40% delle sentenze di condanna vengono appellate perché la soccombenza in appello implica un forte rischio di pene più severe. Sono troppe le forme di ricorso al giudice che sarebbe necessario scoraggiare con severità: basti pensare a quanto accade con le società di assicurazione che trovano più conveniente andare in giudizio che risarcire subito i danneggiati, contando sulla lunghezza dei processi e sugli interessi legali più bassi rispetto a quelli correnti.

Di fronte a un numero di reati non sostenibile e non plausibile, come riportare a livello fisiologico l'intervento penale?

A me pare ragionevole cominciare dalla individuazione di ciò che si vuol continuare a considerare reato. Molti penalisti ritengono che la sfera dei reati, con la relativa tutela penale, debba includere soltanto i comportamenti che ledono beni e interessi costituzionalmente significativi, o- ipotesi per la quale propenderei- che abbiano implicazioni e ricadute sui diritti umani: al di là di questi ben delimitati spazi penali, dovrebbero vigere forme di tutela a carattere amministrativo o civile, adeguatamente sanzionatorie e risarcitorie. Mi rendo conto di toccare tasti delicati, ma mi chiedo se le lesioni colpose abbiano davvero bisogno della tutela penale, quando già oggi il più delle volte sono punite con l'irrogazione della sola multa. In questi casi, la vera sanzione sarebbe il risarcimento dei danni, misura tanto più appropriata se si optasse, come nel mondo anglosassone, per il risarcimento cosiddetto *punitivo*. In tali sistemi, il giudice può condannare l'autore di un illecito al pagamento di una somma di denaro che può non corrispondere, nel suo ammontare, alla entità del danno (potendo essere anche ben superiore a esso) ovvero condannare al pagamento di una somma di denaro anche a *prescindere* dall'esistenza di un danno risarcibile, quando la condotta dell'autore appaia particolarmente riprovevole sotto il profilo dell'intenzione o da un punto di vista morale (si pensi ai c.d. *punitive* o *exemplary damages*).

Ci sono fondati motivi per pensare che non tutte le trasformazioni da lei ipotizzate incontrino il plauso degli avvocati.

Su questi aspetti ho sempre trovato efficace il riferimento al Giappone: pur avendo il doppio della popolazione italiana, in Giappone ci sono 20.000 avvocati laddove in Italia sono 170.000 e aumentano a quanto pare di 15.000 all'anno. Rispetto al Giappone noi abbiamo, a parità di popolazione, 17 volte più avvocati

ti, per un gran numero dei quali funziona di fatto quella sorta di "cassa integrazione guadagni" che è il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato. Che nei casi di cittadini indagati, imputati e condannati, con ben definiti limiti di reddito, l'avvocato venga pagato dallo Stato, costituisce senza dubbio una importante scelta di civiltà. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto dal nostro ordinamento anche per il difensore d'ufficio degli irreperibili: e questa circostanza vale una precisazione. In sede internazionale l'Italia è sistematicamente condannata per violazione dei diritti umani, non soltanto a causa della durata dei procedimenti giudiziari, ma anche perché consente il processo in contumacia degli irreperibili, ai quali il nostro ordinamento assicura la difesa d'ufficio. È opportuno sottolineare che in Italia il giudizio in contumacia riguarda oltre che gli irreperibili anche gli imputati che pur perfettamente a conoscenza del processo decidono di sottrarsi: un comportamento che nei Paesi di *common law* sarebbe considerato oltraggio alla Corte e punito con l'arresto. Accade quindi che nei processi agli irreperibili gli avvocati siano pagati dallo Stato e che per tali processi lo Stato sia condannato per violazione dei diritti umani. Quanto meno singolare.

In Italia abbiamo ormai 60.000 detenuti, di cui 1/3 tossicodipendenti e 1/3 migranti: sempre più sovraffollato e fortemente connotato in termini di detenzione sociale, il carcere è lontano dal costituire quell'estremo rimedio di cui parla il Card. Martini. Che fare?

ato può dare per irrimediabilmente perduta la minoranza dei pericolosi rinunciando a rieducarli. La Costituzione esige che la scommessa sia sempre tentata: tentativo la cui credibilità dipende dalle risorse umane e materiali a ciò destinate. So bene che ci si addentra in questioni complesse. Una buona parte dei delitti ha cause sociali, politiche e economiche: si possono anche raggiungere apprezzabili risultati sul piano della rieducazione, ma se non vengono rimosse le condizioni strutturali che hanno favorito i comportamenti devianti, se non si interviene sulle periferie, sui quartieri dormitorio privi di tessuto comunitario, sulle politiche sociali, non ci si può certo aspettare cambiamenti profondi e duraturi.

Prendiamo il caso della tossicodipendenza, quella che con la sua marcata connotazione di marginalità alimenta il sistema carcerario: non c'è dubbio che più larghe e tempestive misure sociali di prevenzione sul territorio potrebbero fortemente ridurre il ricorso al carcere che è sempre l'ultima tappa di una storia di fallimenti: della famiglia, della scuola, dell'intero tessuto di relazioni sociali. Il problema è proprio riuscire a evitare che si giunga a questo ultimo stadio: evidentemente sono questioni da porre prima che all'amministrazione della giustizia, alla politica, all'economia, alla cultura di un paese, alla effettiva capacità di inclusione di una società.

Di fronte ai problemi della sicurezza, si moltiplicano percussivamente gli appelli alla tolleranza zero, alla certezza della pena, alla costruzione di più carceri. Privatizzate, magari.

Non credo che la soluzione ai problemi della sicurezza possa essere costituita soltanto da un maggior numero di carceri che non faccio fatica a immaginare anch'esse rapidamente sovraffollate, in una spirale alimentata soprattutto dai recidivi, cioè da quanti dimostrano il fallimento del carcere dal punto di vista della rieducazione e del recupero. Allora, posto che l'azione rieducativa è irrinunciabile, non solo di più carceri c'è bisogno ma di più efficaci attività trattamentali. Ai moltissimi detenuti che provengono da percorsi di emarginazione, è fundamenta-

le siano dati innanzitutto strumenti spendibili sul mercato del lavoro: prospettive indubbiamente difficili, ma non vedo scorciatoie. A maggior ragione diventano allora imprescindibili una diversa politica criminale e una diversa cultura della sicurezza: è necessario far capire che se un ex detenuto viene abbandonato in fondo alla fila, senza un lavoro, senza concrete occasioni di reinserimento, è assai probabile che rientri nel circuito delinquenziale, elaborando più astiosi atteggiamenti di rifiuto di una società che considera nemica e che a sua volta lo considera nemico. Il risultato sarà inevitabilmente una minore sicurezza sociale, un bene che non si raggiunge certo attraverso processi di esclusione, ma tentando di includere il maggior numero possibile di persone.

Quanto alla privatizzazione delle carceri, è un'ipotesi che trovo poco convincente. Moneta, diplomazia, giustizia, sicurezza e difesa sono a mio avviso ambiti dei quali deve prioritariamente occuparsi lo Stato che con il sistema carcerario assolve pertanto a una delle sue funzioni essenziali, non appaltabile a privati: se c'è un problema di sicurezza solo lo Stato può e deve occuparsene, se non c'è un problema di sicurezza non c'è allora bisogno di carceri. Le carceri private rischiano d'essere contemporaneamente costose e inefficienti, a meno che non si vogliano adottare modelli brutali di sfruttamento dei detenuti, ben poco conciliabili con i fini rieducativi della pena che la Costituzione esige. Non è trascurabile che la privatizzazione delle carceri realizzata negli Stati Uniti abbia sollevato dure prese di posizione di varie associazioni di difesa dei diritti umani contro il pesante sfruttamento del lavoro dei detenuti da parte dei privati che hanno in appalto la detenzione. Accuse che ritengo fondate: non si prende in appalto un carcere per fare filantropia.

Molti aspetti della vita reclusa dipendono dalla Magistratura di sorveglianza di cui ogni inaugurazione di anno giudiziario segnala puntualmente limiti e difficoltà.

La difficoltà maggiore del magistrato di sorveglianza è che non dispone di strumenti conoscitivi adeguati al lavoro e alle decisioni di cui è titolare; di alcune di tale decisioni, peraltro, il giudice andrebbe liberato attraverso un maggiore coinvolgimento dell'Amministrazione penitenziaria. Prendiamo il caso dei permessi premio: il giudice dovrebbe decidere solo se ammettere e a quale tipo di permesso, lasciandone poi la gestione all'amministrazione penitenziaria, verosimilmente in possesso di molti più elementi di conoscenza e valutazione. Il problema di fondo delle misure alternative e dei permessi è che le esigenze della sicurezza e quelle della rieducazione spesso confliggono. È ovvio che per reinserire una persona non la si può lasciare dietro le sbarre ma le si deve dar credito e metterla alla prova; è anche vero, però, che se questa persona non ha maturato una reale intenzione di reintegrarsi ma continua a coltivare prospettive criminali, i permessi o le misure alternative diventano un'ottima occasione di ripresa dei vecchi contatti e di reinserimento nel circuito criminale. Per giungere a decisioni equilibrate e con adeguato fondamento, occorrerebbe poter valutare, sulla base di dati purtroppo difficilmente disponibili, sia l'aspetto della rieducazione sia quello della pericolosità. Il primo rientra nei compiti dell'Amministrazione penitenziaria, le cui informazioni - in genere alquanto approssimative - vengono fornite al Magistrato di sorveglianza; il secondo, almeno per certi reati, dovrebbe essere valutato dall'autorità di Pubblica Sicurezza che normalmente dispone invece di notizie che risalgono a prima dell'arresto delle persone in questione. La valutazione della pericolosità di un soggetto è sempre difficilissima, tanto più se deve poggiare su basi di così scarsa consistenza: si capisce allora che la magistratura di sorveglianza possa assumere orientamenti "permissivi" - in mancanza di elementi seri per

escludere, concedere - o tentare l'elaborazione di regole in qualche modo oggettive che finiscono però per vanificare la personalizzazione del trattamento e la valutazione prognostica individuale dei singoli detenuti.

Nel lessico del diritto penale può trovare spazio il perdono?

Sul senso del perdonare vorrei partire da tre passi della Scrittura.

1) "Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra" (*Matteo 5,38-9*).

2) "Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano" (*Matteo 18,15-17*).

3) "Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa' il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada" (*Lettera ai Romani 13,3-4*).

Questi tre passi della Scrittura, fra loro perfettamente integrati, attengono a tre distinti livelli: a) quello *personale*, con l'esortazione al perdono e alla rinuncia a forme di giustizia retributiva per le offese ricevute; b) quello della *comunità ecclesiale*, con l'esortazione a cercare di recuperare attraverso la correzione fraterna chi trasgredisce all'osservanza delle regole, sia pure con la previsione, in caso di insuccesso, del suo isolamento dalla comunità; c) quello dello *Stato*, con l'autorità che porta la spada per la giusta condanna di chi opera il male.

È importante che i tre livelli siano distinti per evitare la confusione tra il livello personale, cui eventualmente attiene il perdono, e quello statale nel quale in nessun caso ci si può sottrarre all'obbligo di rendere giustizia.

E il perdono della vittima?

Il perdono della vittima è questione personale di coscienza nella quale né lo Stato né la pubblica opinione hanno titolo per intromettersi: ove il perdono sia concesso, non può comunque derivarne la rinuncia da parte dello Stato a riaffermare le regole violate. Tranne che per reati perseguibili a querela dalla persona offesa, nei quali la querela sia rimettibile, il perdono della vittima è irrilevante nel processo penale. Lo Stato ha sempre il dovere di ripristinare la legalità violata e di punire il reo, indipendentemente dalla volontà della vittima. Sono invece rilevanti, ma in una diversa prospettiva, gli atti che possono far supporre il ravvedimento del reo. Desistenza, ravvedimento operoso, risarcimento dei danni, positiva condotta successiva al reato, comportamento tenuto durante l'espiazione della pena e dopo l'espiazione ai fini dei benefici penitenziari e della riabilitazione: tutti elementi da considerare e valutare attentamente in quanto indici della "rieducazione" cui la pena deve tendere. Non può esserci confusione, ripeto, tra livello personale e statale. Come non può esserci tra livello ecclesiale e livello statale. Al suo interno la Chiesa può incoraggiare la correzione fraterna, perdonare i peccati e rimettere le pene conseguenti sia attraverso il sacramento della penitenza sia attraverso le indulgenze. Può farlo, avendone avuto mandato da Cristo, perché subordina il perdono al pentimento del peccatore, se non nella forma della contrizione, almeno in quella dell'attrizione.

Un effetto pernicioso è derivato dalla secolarizzazione delle indulgenze: da esse traggono in qualche modo origine nella legislazione statale misure come l'am-

nistia (che estingue i reati), l'indulto (che estingue le pene), fino al condono edilizio e al condono fiscale. In contesti in cui peraltro non ha senso parlare di pentimento e ravvedimento, suscitano fondate perplessità le scelte dello Stato - o della comunità internazionale nei casi di delitti contro l'umanità - di concedere misure indiscriminate di perdono che rischiano di contraddire l'idea stessa di giustizia.

Quando lo Stato può perdonare?

Quando dal perdono non derivi un pericolo né per la collettività né per i singoli che lo Stato ha sempre il dovere di proteggere. Fondamentale, nell'azione della giustizia, è la prevenzione dei reati: quando il legislatore scrive nel Codice penale "chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a anni 21" (art. 575), non intende con ciò "vendicare" la vittima, ma si prefigge di impedire che vengano commessi omicidi. Chi pensa di compiere un simile delitto deve sapere che, se scoperto, incorrerà in tale pena. Ovviamente la minaccia della punizione è credibile solo se alla prospettazione della pena segue la concreta esecuzione, altrimenti la norma incriminatrice perderebbe ogni effetto di deterrenza. Va considerato inoltre che la perpetrazione di un delitto è frequentemente indice di pericolosità sociale. Si può ragionevole ritenere che chi spaccia stupefacenti o rapina banche, in assenza di interventi dell'autorità continuerà in attività così redditizie. La pena quindi, oltre ad assicurare l'avveramento della minaccia contenuta nella norma, consente di evitare che questi soggetti proseguano nelle loro attività illecite. C'è ancora un aspetto da richiamare. Esigendo la pena rieducativa, la Costituzione impegna a restituire alla libertà persone con le quali si sia effettuato - o quanto meno tentato - un percorso che avvii a forme di vita che non rechino altro danno alla società. Anche questo è un vincolo per lo Stato che non può mai derogare dall'obbligo di tutelare la sicurezza dei consociati.

Non è ammissibile la rinuncia a punire se da essa possono derivare nuovi danni. Si può chiedere al singolo di porgere l'altra guancia ma non allo Stato di rinunciare a impedire che l'aggressore torni a schiaffeggiare la vittima. Può essere eroico rinunciare a difendersi: è ingiusto e vile rinunciare a difendere gli altri. È facile dire "perdoniamo". Bisogna però valutarne le conseguenze, perché un perdono che finisse per diventare un incentivo alla reiterazione del reato, sarebbe addirittura criminogeno: non è pensabile che lo Stato si sottragga al dovere di contrastare la ripetizione dei crimini.

Molto del suo lavoro di magistrato è stato speso nel perseguire reati di corruzione, un ambito nel quale per ottenere risultati duraturi non basta l'intervento penale ma è necessario un chiaro e diffuso impegno culturale.

Non c'è dubbio, specie in una realtà come quella italiana che risente di una cultura della legalità per più aspetti incerta. Non mancano eccezioni, ma appunto di eccezioni si tratta. Penso al documento della Commissione ecclesiale Giustizia e Pace "Educare alla legalità" del 4 ottobre 1991, una pietra miliare che ha cambiato forse la concezione stessa di peccato sociale nella tradizione cattolica italiana. Ma quale rispondenza ha avuto? Quando prendendo spunto da Isaia, 33, 15-16 (*Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà, / chi rigetta un guadagno frutto di angherie, / scuote le mani per non accettare regali, / si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue / e chiude gli occhi per non vedere il male: / costui abiterà in alto, / fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, / gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata*) Giovanni Paolo II afferma: "Il credente, poi, s'impegna a condannare la corruzione politica e giudiziaria "scuotendo le mani per non accettare regali", immagine sugge-

stiva che indica il rifiuto di donativi fatti per deviare l'applicazione delle leggi e il corso della giustizia" (Udienza generale del 30 ottobre 2002), non può non impressionare il silenzio con cui queste parole sono state accolte.

Una più solida e diffusa cultura della legalità può aiutare a percepire meglio l'estrema pericolosità di reati come la corruzione. La corruzione, infatti, (a differenza della concussione) è reato "a vittima diffusa", nel senso che non necessariamente ha una vittima *individuale e individuabile* ma colpisce l'insieme dei consociati, offendendo un insieme di persone singole che possono non essere neppure identificabili al momento della commissione del reato. La pericolosità della corruzione è data principalmente dalle caratteristiche quali la *serialità* e la *diffusività* dei comportamenti criminosi. Il corrotto è un pubblico funzionario che in spregio al giuramento prestato riceve denaro o favori per violare i suoi doveri: una volta infranta la legge, con il relativo accesso a redditi illeciti di gran lunga superiori a quelli derivanti dall'attività lecita, perché dovrebbe smettere? La corruzione è un reato diffusivo nel senso che dove c'è un corrotto, prima o poi ce ne saranno altri. Non si tratta dunque di devianza individuale, ma di un sistema criminale: crimine organizzato, con un profilo di grande pericolosità sociale. Proprio per questo, fermo restando che il contrasto alla corruzione non può fare a meno di un impegno culturale che ne metta chiaramente in luce i costi morali e le ricadute su ogni aspetto della vita del Paese, va sottolineata la imprescindibilità della sanzione penale nel contrasto di tali crimini: verrebbero meno, in caso contrario, strumenti di investigazione, come per esempio gli accertamenti bancari o le intercettazioni telefoniche, che sono consentiti solo se un fatto è "reato".

Ritiene quindi opportuna una significativa revisione del sistema delle pene previste per i crimini dei colletti bianchi?

È innegabile la sproporzione tra le pene previste, da una parte, per il furto o per lo scippo e, dall'altra, per la corruzione, il falso in bilancio, la bancarotta fraudolenta. Il reato di falso in bilancio è stato ridotto a contravvenzione, prescrivibile in tre anni. Se il falso reca pregiudizio ai soci o ai creditori, continua a essere delitto perseguibile a querela che comporta l'avvio dell'iter giudiziario con i relativi tempi. Per l'eccessivo carico di lavoro i procedimenti vengono fissati a seconda del termine di prescrizione. Questo significa che si può arrivare al paradosso di rimettere la querela quando la contravvenzione è ormai prescritta lasciando il reato totalmente impunito. Ecco la soluzione italiana a un problema che negli Stati Uniti, dopo la vicenda Enron, è affrontato imponendo agli amministratori di giurare la veridicità dei bilanci: in caso di falso si rischiano le severissime pene del delitto di *perjury*. Un reato che in tutto il mondo è considerato gravissimo, in Italia ha meno rilievo di uno scippo, per il quale sono previsti da uno a sei anni di reclusione: mi pare assai discutibile una scelta di politica penale che alla devianza dei soggetti marginali risponde con rigore, mentre usa indulgenza verso la devianza dei colletti bianchi, per tanti aspetti più pericolosa socialmente. Se è odioso scippare una anziana signora della borsetta con dentro, magari, la pensione, decisamente più grave è scippare molte migliaia di persone dei risparmi di tutta una vita investiti in bond o in azioni.

E. H. Sutherland osserva che il costo finanziario dei crimini dei colletti bianchi è molte volte maggiore del costo di tutti quei reati che si ritengono comunemente costituire la questione criminale: oltre al danno economico, è da valutare quello, ancor più grave, arrecato ai rapporti sociali in termini di sfiducia e di depressione della morale pubblica. I reati che coinvolgono la responsabilità della classe dirigente accreditano l'immagine di un potere non assoggettato alle leggi che esso stesso produce, quasi non sia scomparsa da almeno due secoli la figu-

ra del *princeps legibus solutus*: anche il principe è soggetto alle leggi che fa. È barbarie non fare rispettare questo principio: come potremo plausibilmente aspettarci dai giovani di una periferia metropolitana un comportamento moralmente più decente e più rispettoso delle leggi, di quello che essi riscontrano in chi li governa? Il rigore ha da esserci innanzitutto per la classe dirigente che deve imporlo a se stessa prima di pretenderlo dai consociati: in caso contrario ne viene demolita la credibilità e la legittimazione morale.

L'ampliamento della sfera delle pene pecuniarie e interdittive potrebbe in qualche modo favorire l'azione di contrasto di questo genere di reati?

L'idea, mutuata da ordinamenti di altri Paesi, che una serie di pene detentive possano essere sostituite con pene pecuniarie, mi pare poco convincente. Parto dalla constatazione che lo Stato incassa più o meno il 3% delle multe e delle ammende, grosso modo la stessa percentuale che riesce a incassare di quanto dovuto in base agli accertamenti del fisco sulle evasioni fiscali. Lo Stato è dunque un pessimo esattore, per cui sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria temo finisca col significare semplicemente l'abolizione della pena. Piuttosto che conservare un reato punendolo con una pena che di norma nessuno pagherà e che verosimilmente comporterà per lo Stato costi di gran lunga più alti della multa stessa, mi pare più razionale che tutta una serie di reati siano depenalizzati. Non diverse le conclusioni sulle misure interdittive che non è difficile aggirare lasciando la pena ineseguita.

Se si ritiene che determinate condotte possano anche non essere punite - di fatto non le si punirebbe né con pene pecuniarie né con pene interdittive -, allora si abolisca il reato, prevedendo soltanto sanzioni amministrative o sanzioni civili. Se si pensa invece che a tali condotte debbano corrispondere delle pene, queste devono essere realmente eseguibili, senza costi di apparato e di controllo insostenibili. Mi pare necessario, comunque, prestare la massima attenzione a tutti quei meccanismi che finiscono con l'incentivare le trasgressioni, cosa che accade quando i costi dell'eventuale sanzione non superano quelli che in ogni caso si avrebbero rispettando la legge.

Non si può permettere che si faccia strada la percezione che in fondo trasgredire le norme sia conveniente, che in qualche modo i comportamenti criminali siano paganti, non implicando conseguenze che li rendano, al contrario, un pessimo affare.

Il nostro diritto penale, fortemente reo-centrico, riserva un ruolo del tutto marginale alla vittima, spesso sottoposta a una dolorosa, quando non umiliante, vittimizzazione secondaria. Come correggere questa impostazione?

Ancor più del precedente, il nuovo Codice di procedura penale mette la vittima in un angolo: la costituzione di parte civile è vista con sfavore e i riti speciali come il patteggiamento non si può dire che ne favoriscano la tutela. La sentenza di applicazione pena - mancando l'approfondito accertamento della responsabilità dell'imputato come nel giudizio ordinario che si conclude con una pena autonomamente disposta dal giudice - non produce gli stessi effetti di una sentenza di condanna e non fa stato nei procedimenti civili o amministrativi. La vittima che deve ottenere il risarcimento dei danni è posta in tal modo in una condizione di oggettiva difficoltà.

A me pare siano tante le norme figlie di una cultura giuridica che non riesce

a attribuire lo stesso peso ai diritti delle vittime e ai diritti degli imputati. Nei casi di patteggiamento o nel rito abbreviato, che l'imputato può chiedere godendo in tal modo della riduzione di un terzo della pena, le vittime non hanno spazi di interlocuzione. Si può capire che la logica di un sistema così articolato risulti difficile da accettare da parte di chi, avendo subito reati gravissimi, vede poi corrispondervi conseguenze penali che appaiono esigue rispetto alla gravità dei fatti. Ci sono atteggiamenti e comportamenti delle vittime che, per quanto comprensibili, non possono comunque essere assecondati: la giustizia deve prescindere dalle reazioni e dalle richieste delle vittime, dal loro dolore e dal loro legittimo interesse al risarcimento. Ma la stessa giustizia esige che alle vittime siano assicurate forme efficaci di sostegno, a partire da quello psicologico: che ne sia garantito il diritto ad avere giustizia e a far sentire le proprie ragioni disponendo di spazi e equilibri processuali adeguati. Peraltro, ridefinire il profilo processuale delle vittime riconoscendo loro un ruolo più rilevante e una presenza più attiva, contribuirebbe anche, a mio avviso, a correggere l'immagine palesemente distorta che viene data del Pubblico Ministero come "parte", rendendone più evidente l'identità istituzionale di rappresentante dell'ordinamento.

Un errore ben radicato e diffuso, come si può rilevare dalle polemiche roventi che continuano a investire i PM.

Il PM non è affatto una "parte", ma il magistrato che vigila sull'osservanza della legge. Il suo lavoro è esattamente quello del giudice: lo fa con strumenti diversi, con modalità e tempi diversi da quelli del giudice, ma con la stessa finalità. Oggi scontiamo una grande confusione sul ruolo del PM che nell'immaginario collettivo appare - del tutto erroneamente - come coincidente con l'accusa. Ma non è così: il PM può andare in aula a chiedere l'assoluzione e il giudice può condannare. Il ruolo istituzionale del PM è quello di rappresentante dell'ordinamento, non dello Stato, la cui rappresentanza è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Mi pare opportuno ribadire che la richiesta di separazione delle carriere poggia su presupposti radicalmente sbagliati. Il PM è la *longa manus* del giudice nel portare davanti al giudice stesso i casi su cui quest'ultimo si deve pronunciare. L'indipendenza dei giudici non significherebbe più nulla se si potesse mettere sotto controllo ciò che in materia penale serve per andare davanti al giudice, cioè passare dal PM. Se quest'ultimo sta in un unico ordine giudiziario con i giudici, è tutelato dalla loro indipendenza ed è difficile strumentalizzarne l'azione. Se si arrivasse invece alla separazione delle carriere, prima o poi si limiterebbe l'indipendenza del PM, mentre i giudici resterebbero assolutamente liberi e indipendenti di decidere su ciò di cui non importa niente a nessuno. Tra l'altro, un PM separato e fortemente gerarchizzato sotto la responsabilità del Procuratore generale - come si vorrebbe nella legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario - sbilancerebbe il processo a danno della difesa. Mi meraviglio che gli avvocati non lo capiscano. I giudici sono "frammentati", nel senso che ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, detiene intero il potere giurisdizionale rispetto al caso su cui deve decidere; ma non fa parte di una struttura gerarchica, non ha dei superiori che lo possano indirizzare. E, alla bisogna, difendere. È solo.

Finora il PM è stato nella stessa situazione. In base all'attuale codice, il PM che va in udienza ha la stessa indipendenza e autonomia del giudice: non gli si possono dare istruzioni e direttive su come condurre il processo. È assolutamente libero di decidere in scienza e coscienza. Questo significa che quando il PM conclude un'udienza, porta la sua personale opinione; il peso delle sue richieste deriverà soltanto dai suoi atti e dalla considerazione di cui lui gode. Né di più né di meno. Nel momento in cui l'ufficio fosse gerarchizzato, il PM porterebbe in

udienza il peso di tutto il suo ufficio, e tanto più sarà gerarchico l'ufficio, tanto maggiore questo peso. Un modello di questo genere lo si è avuto per anni nel sistema sovietico. Gli avvocati si lamentano del rapporto di colleganza tra Giudici e PM e non si preoccupano della colleganza - nell'ipotesi dell'ufficio gerarchizzato - tra i magistrati PM. Un altro caso di eterogenesi dei fini.

La balzana idea per cui sulla condanna dell'imputato peserebbe la colleganza tra Giudice e PM, ha una smentita empirica, direi da laboratorio. Fino al 1989 abbiamo avuto il Pretore penale che cumulava in sé la figura del PM e del Giudice; prima come PM istruiva il procedimento, poi giudicava. Ebbene, la percentuale di assoluzione del Pretore era più alta di quella del Tribunale dove le due funzioni erano distinte. La ragione è ovvia, se si riflette. È più facile dire "mi sono sbagliato", che dire a un altro "hai sbagliato"; è più facile dire "hai sbagliato" a un collega che a un estraneo. Tanto più l'organo dell'accusa, con i suoi poteri e la sua autorità, è lontano dal giudice, tanto più sarà difficile per il giudice prendere le distanze. Penso che il risultato che si otterrà sarà esattamente l'opposto di quello che si dice di volere conseguire. Si darà vita a un modello fortemente autoritario in cui il giudice sarà subordinato al PM, non più libero ma meno libero; e in più si avrà il controllo di ciò che sul tavolo di un giudice potrà giungere.

In questi anni così difficili per la giustizia nel nostro Paese, molte tesi che lei sta argomentando hanno ricevuto le etichette più varie, perfino grottesche, a partire da "toghe rosse".

Quando si parla di toghe rosse, al di là della palese infondatezza dell'"accusa", una precisazione si impone: anche se fosse vero, si dovrebbe considerare questo dato come del tutto secondario. Ciò che conta, infatti, nel rendere giustizia, è se sono state osservate o no le regole di diritto sostanziale e di diritto processuale. Mi pare normale che un magistrato abbia la sua cultura, le sue idee politiche, la sua religione, tutti elementi che contribuiscono a definirne il profilo personale, certo non a determinarne la condotta professionale. In nessun caso si può perciò ammettere che un giudice venga accettato o ricusato per questo suo profilo: sono infatti le regole e le norme a vincolarlo e a sostanziarne l'azione, non l'identità soggettiva. Quale idea di civiltà giuridica può esserci dietro la pretesa di sottrarsi al proprio giudice a causa del suo presunto colore politico? Del resto ci sono fattori che incidono ben di più delle opinioni politiche sulle decisioni: la cultura, la religione, l'etnia. E quando un imputato islamico chiederà di non essere giudicato da un giudice cristiano, cosa gli si risponderà? Oppure quando un africano o un asiatico rifiuterà di essere giudicato da un bianco? Certo sarà difficile trattare simili richieste come se fossero in sé diverse da quelle di chi non vuole essere giudicato "dai rossi". È del tutto evidente la necessità di tenere sempre ben distinte la persona e la sfera pubblica della persona; i doveri privati che ciascuno ha come individuo, dai doveri pubblici che si hanno nell'esercizio delle proprie funzioni. E in questo esercizio un giudice non deve essere né severo né mite: deve cercare di essere giusto - fermo restando che solo Dio è giusto - ricordandosi sempre di fare il possibile perché non siano i suoi valori a entrare nell'esercizio della giustizia, ma i valori dell'ordinamento affidati alla sua lealtà e alla sua competenza.

Alla vitalità di questi valori è indispensabile l'indipendenza. Mentre per il funzionario è una virtù la subordinazione, per il magistrato lo è l'indipendenza. La differenza tra il magistrato e il burocrate sta in questo: il magistrato non esegue mai ordini, perché altrimenti lui stesso non sarebbe necessario. Basterebbe il burocrate. E lo spirito del burocrate è la negazione di quello del magistrato "di schiena dritta" a cui Piero Calamandrei dedica pagine sempre attuali. Nell'ELOGIO DEI GIUDI-

CI SCRITTO DA UN AVVOCATO leggiamo che per un magistrato il vero pericolo non viene dal di fuori: è piuttosto "un lento esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia morale che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non turba il quieto vivere e perché la intransigenza costa troppa fatica. [...] La pigrizia porta ad adattarsi nell'abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità: al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a vegliare in permanenza, subentra con gli anni la comoda indifferenza del burocrate, che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia. [...] La peggiore sciagura che potrebbe colpire un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama conformismo. È una malattia mentale simile all'agorafobia: il terrore della propria indipendenza; una specie di ossessione, che non attende le raccomandazioni esterne, ma le previene; che non si piega alle pressioni dei superiori, ma se le immagina e le soddisfa in anticipo".

Alle parole di Calamandrei sui pericoli "interni" che minacciano i giudici, aggiungerei soltanto una postilla per sottolineare quanto il timore di poter essere accusati di parzialità può intimidire e condizionare qualche magistrato: fino a farlo scivolare nella parzialità proprio per la preoccupazione che di ciò lo si possa accusare.

PER ABBONARSI O RINNOVARE L'ABBONAMENTO A DIGNITAS

*Abbonamento annuale: cifra minima di **10 Euro** per l'Italia e **15 Euro** per l'estero.*

*Non diamo alcuna indicazione precisa per l'abbonamento sostenitore:
a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.*

C/C postale: 36 65 62 05

intestato a Sesta Opera San Fedele - Gestione Fondi Giornale

C/C 41167/1- ABI 3069.2 - CAB 09400.3 - Banca Intesa

*Segnalaci le persone interessate a ricevere la rivista al fax **02 805 72 37***

*oppure all'indirizzo: **segreteria@dignitas.it***

www.dignitas.it

...in GALLERIA



**Mystic
River
Di
Clint
Eastwood**

Luca
Barnabé

di Dave. Sta scrivendo "DA". Ma un uomo scende improvvisamente da un'auto. Ha un distintivo. Dice che è reato scrivere sui marciapiedi. Sequestra il più debole dei tre, Dave, che ha scritto solo metà del suo nome. L'uomo e il suo complice, finti poliziotti, portano via il bambino con la loro auto. Tengono recluso Dave per quattro giorni. Seviziandolo e segnandone il destino per sempre.

Vent'anni dopo. Sempre intorno a quel quartiere, non lontano dalle acque del fiume Mystic, ruotano le vite di Dave (Tim Robbins), ora ex giocatore di baseball fallito, Jimmy (Sean Penn), ex gangster locale, ex galeotto, e Sean (Kevin Bacon), poliziotto. I tre non si frequentano quasi più dal giorno in cui Dave Boyle fu portato via e la sua vita sporcata dal destino. Una notte la figlia di Jimmy viene assassinata. La stessa notte Dave torna a casa sporco di sangue. Ma è lui il responsabile di quell'omicidio?

Dal romanzo omonimo di Dennis Lehane (in Italia è uscito con il titolo "La morte non dimentica", ed. Piemme). Siamo nell'East Buckingham di Boston, negli anni Settanta. Tre ragazzini - Jimmy, Sean e Dave - giocano a hockey sulla strada, davanti alla casa di Sean. Dave sta in porta. Una sua respinta manda la palla dentro a un tombino. La partita è interrotta. Jimmy vede un marciapiedi con il cemento ancora fresco, prende un legnetto e ci scrive sopra il suo nome, con segni che sembrano zampe di gallina. "Visto? Ci resterà per sempre". Poi passa il legno a Sean e anche lui scrive il suo nome sul cemento. Poi è il turno

Gli antieroi di *MYSTIC RIVER* compongono una trinità di perdenti che ha già segnato la storia e la memoria del cinema. Senza di loro non sarebbe arrivato il capolavoro successivo di Eastwood, *MILLION DOLLAR BABY*, ulteriore sguardo d'autore sull'America delle roulotte e delle case/vite di confine e allo sfascio. Senza di loro non esisterebbe *CRASH*, folgorante prova da regista dello sceneggiatore di *MILLION DOLLAR*, Paul Haggis, storia di scontri-incontri tra uomini *lost in the Usa*.

Senza di loro probabilmente non avremmo avuto nemmeno la Detroit senza uscita e intrisa di sangue di *FOUR BROTHERS*, l'ultima ballata rap di John Singleton, pellicola che ha gli stessi colori cupi, limacciosi e ghiacciati del fiume Mystic.

Il tris di sconfitti di Eastwood è il centro di un affresco doloroso e magnifico su quanto sia difficile liberarsi dal marchio del ghetto, negli Stati Uniti di oggi, ovvero proprio nel paese delle presunte grandi opportunità, nella terra che ha fatto del mito del *self made man* il proprio inno e della fiducia in se stessi la propria religione. I tre protagonisti di *MYSTIC RIVER* hanno le vite segnate da un destino di sangue. Ne sono consapevoli. Dopo l'assassinio della figlia, durante un primo colloquio con il poliziotto Sean (Kevin Bacon), Jimmy (Sean Penn) dice: "tu hai mai pensato che una scelta da niente ci può cambiare la vita? Si dice che la madre di Hitler volesse abortire, ma cambiò idea proprio all'ultimo momento... Pensa se in quell'auto ci fossi salito tu, o io, invece di Dave Boyle!".

MARCHI INCANCELLABILI

I personaggi di *MYSTIC RIVER* (principali e non) portano tutti un marchio netto e incancellabile. Jimmy ha il segno indelebile di Caino tatuato sul suo corpo. Ha una serie di tragedie personali incise sulla pelle, tragedie che culminano con la morte innaturale e violenta della figlia. Gli occhi persi, i muscoli tesi. Ha una croce enorme tatuata sul collo e sulle spalle, metafora-metonimia di un calvario incancellabile, di una vita divisa tra ghetto e carcere. Sperava in una redenzione si è rifatto una famiglia e un lavoro onesto, ma il suo destino sembra segnato. Deve fare i conti con una realtà talmente tragica da essere inimmaginabile e confrontarsi in eterno con gli sguardi sospettosi degli altri. Le sue spalle, anzi, nota lo sbirro collega di Sean direbbero chiaro e tondo: *carcere*. "Il tuo amico, Jimmy Markum, appena l'ho visto ho capito che era stato in galera.

Ti resta addosso, sai? La tensione si localizza intorno alle spalle" "Ha perso una figlia, magari è questo che gli si è localizzato nelle spalle". "No, quello prende lo stomaco, la tensione alle spalle, quella è prigionia...". Non si cancellano i due anni di carcere per rapina di Jimmy (per molti sembra non aver ancora estinto il suo debito, sebbene siano ormai passati sedici anni). Non si cancella l'abbandono della moglie subito da Sean, ossessionato dall'impossibilità di comunicare con la persona che ama. Ma soprattutto, non si cancellano quei quattro giorni d'inferno che non ci è dato vedere, ma solo immaginare, e che hanno cambia-

to per sempre, irreversibilmente, la vita del fragile Dave Boyle (che da adulto ha il volto bambino e dolente di Tim Robbins). Quattro giorni che non si possono rimuovere. Tornano sotto forma di mostri a tormentarlo, a sfigurarlo, a farlo piangere.

Jimmy, Sean, Da(ve) sono tutti e tre figli dei Flats, figli della piattezza della Boston più povera, quella, letteralmente dimenticata, che popola quasi tutti i romanzi di Dennis Lehane. Quella che il grande Clint Eastwood ha saputo narrare con una fedeltà e, allo stesso tempo, una capacità di reinvenzione magistrale (l'idea del nome di Dave lasciato a metà sul marciapiedi, per esempio, è del film e non del romanzo). I movimenti di macchina sul fiume scuro e sul cielo bianco, sui volti con le occhiaie e lo sguardo sempre braccato sono lo specchio filmico di un grande regista classico che conosce, sente, vive su di sé i personaggi e la storia che ci sta raccontando.

Emanuela Martini ha osservato: "MYSTIC RIVER è (per parafrasare la cupa fiaba che Tim Robbins-Dave racconta a suo figlio prima del sonno) la storia di tre bambini che non sono sfuggiti ai lupi, che talvolta si sono trasformati essi stessi in lupi. Diretto con una pacatezza classica che ha ormai pochi eguali (campi, controcampi, piccoli zoom sui primi piani e montaggio alternato nelle sequenze più tese [...]), parco nelle parole e quasi ostile ai possibili virtuosismi, guida il nostro istinto con le scelte impercettibili della macchina da presa: minacciosamente bassa, infida, nella sequenza iniziale, e poi ancora quando ci avviciniamo ai successivi svelamenti; e a tratti alta e implacabile, che piomba giù verso il quartiere, attraverso il fiume, a rivelarne le terribili verità. [...] Eastwood ci racconta come abbiamo ucciso l'innocenza e il sonno e siamo precipitati nel buio" ¹.

Tra tragedia classica, incubo shakespeariano (Laura Linney, che interpreta la moglie di Jimmy, è una moderna Lady Macbeth) e secchezza narrativa eastwoodiana, MYSTIC RIVER è un vero capolavoro (il più grande?) dell'ex pistolero senza nome (a proposito: l'ex brutto Eli Wallach del BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, qui fa il barman). È un capolavoro perché riesce a raccontare in maniera esemplare una storia complessa di infanzia negata, circoscritta in una periferia dell'America che, di solito, non ci è dato vedere al cinema. Un'America, dove persino l'unico personaggio che dovrebbe essere integrato e *regolare* rispetto alla propria nazione - lo sbirro Sean - ha una vita senza luce e senza ossigeno. Senza speranza. Chiusa, imprigionata, imbrigliata nelle strade di un ghetto-Mondo. Un incrocio di "uomini prigionieri delle proprie dure mitologie, violenza senza glamour che arriva al termine della notte e mai per caso, mai per esibizione. [...] un'America mai così lontana dai sogni..." ².

1 E. Martini, FILM TV, 2 novembre 2003.

2 P. Detassis, PANORAMA, 30 ottobre 2003.

VITE SPEZZATE

Eastwood racconta la vita spezzata del piccolo Dave Boyle e delle persone che gli ruotano intorno, che sono appena più scaltre e un po' meno ingenuie di lui. Sanno solo evitare il peggio per



un soffio. "Riescono a sfuggire al male peggiore, almeno quando possono scegliere, ma tutti gli altri mali possibili li attanagliano per non mollarli più: la malavita, la malasorte, il cancro, l'abbandono di una donna.

La fragilità di Dave e la bellezza recisa della giovane Katie Markum (nel romanzo il cognome della famiglia di Jimmy è Marcus) sono solo l'agnello sacrificale della loro piccola comunità, fatta di villini sovraffollati, giochi di stra-

da, alcol, droga e ragazzini armati (gli stessi di *ELEPHANT* e *BOWLING A COLUMBINE*, gli stessi della cronaca nera Usa). Tutti teen-ager destinati ad avere un'esistenza incompiuta. Come Dave Boyle. Gli altri bimbi (forse) crescono almeno anagraficamente, il povero Dave no: persino il suo nome resterà per sempre un mozzicone, una mezza identità, inciso come *Da* su quel maledetto marciapiedi.

Non avrà mai la possibilità di completarsi, resterà sempre un essere fragile, grande, grosso e piegato fuori e dentro di sé, senza nemmeno il rispetto di sua moglie. Un morto vivente, con la vita succhiata via da un vampiro. "Un vampiro... una volta che è entrato in te ci resta" dice Dave a sua moglie- e a se stesso- dopo aver visto *VAMPIRES* di John Carpenter (per inciso: un regista che, per sua ammissione, ha sempre in testa Clint Eastwood quando gira un film). L'infanzia distrutta resterà per sempre dentro di lui, a succhiare linfa vitale. È indelebile, incancellabile, conficcata nel suo sguardo quasi indecifrabile" ³.

Nella prima stesura della sceneggiatura non compariva la sequenza finale della parata. Magnifica metafora dell'America contemporanea: il Columbus Day- la celebrazione della *scoperta*- va festeggiato anche dimenticando, o nascondendo il sangue fresco e i crimini peggiori. La società è un gioco delle parti, un carro in maschera, un carnevale di violenza. La simulazione è l'essenza della vita contemporanea. Poi quell'ultima strepitosa pagina del romanzo di Lehane ha preso corpo anche nella pellicola.



3 L. Barnabé, CLINT EASTWOOD, I GRANDI REGISTI, Edizione Speciale Mondadori, settembre 2005.

Kevin Bacon, prima di interpretare la sequenza finale, ha chiesto al vecchio Clint: "Ok. La scena è semplice: Sean mi guarda, io lo guardo, alzo il dito e faccio così (fa il gesto di sparare, ndr.) significa che il pubblico deve credere che lo incasterò? Oppure deve credere che è tutta acqua passata sotto il ponte del MYSTIC RIVER e che finisce tutto così? Che non se ne parlerà mai più?". Clint gli ha risposto: "Credo che il pubblico dovrà prendere la decisione".

MYSTIC RIVER è un'autopsia del dolore, forgiata con il bisturi dell'asciuttezza narrativa e suture da regista classico (campi, controcampi, piccoli zoom sui primi piani) e poi movimenti di macchina verso il cielo, riprese dall'alto, a scandire la storia e spiazzare il nostro sguardo. Fatta di volti perfetti (Penn e Robbins hanno vinto l'Oscar come interpreti), potenza narrativa e violenza tangibile, scura, ineluttabile. "Eastwood ci guida in un mondo permeato dalla moralità della forza e della vendetta.

Non c'è dimensione pubblica, in MYSTIC RIVER. Il gruppo vive nella difesa di ambiti privati che si intrecciano, si alleano, si scontrano. La *memoria* di Jimmy e la sua storia personale sono segnate da amicizie e tradimenti, intessute di valori che mai vanno oltre i confini dello spazio domestico e che sempre si sporcano di sangue" 4.

C'è una battuta strepitosa di MILLION DOLLAR BABY, ultimo film di Eastwood, in cui il *buon pugile* viene definito come "colui che ha una buona tecnica e un grande cuore". Le due doti, da sole, l'una in assenza dell'altra, non portano a nulla di buono. Insieme compongono l'essenza di un campione. Questa metafora pugilistica ci sembra perfetta per definire il segreto di MYSTIC RIVER e (forse) di tutto il cinema Eastwood, fino allo stesso ennesimo capolavoro crepuscolare MILLION DOLLAR BABY.

Cuore e grande tecnica. Senza bisogno di effetti speciali, illusioni sintetiche e simulazioni digitali. La tecnica, Clint, l'ha imparata e affinata sul campo, lavorando con grandi registi del calibro di Sergio Leone e Don Siegel (il suo vero maestro a tutti gli effetti). Il cuore, beh quello o ce l'hai o non ce l'hai. Proprio come per un campione sportivo: è l'unica dote che non si impara. E il vecchio Clint, di cuore, ne ha da riempire l'intero Mississippi, altro fiume dalle onde gonfie, lugubri e cupe.



PIANETA CARCERE

"Ex-Cirielli" E sistema Sanzionatorio Penale

*Luciano
Eusebi*

*Gabrio
Forti*

*Massimo
Pavarini*

L'attenzione dedicata al disegno di legge c.d. ex-Cirielli ha riguardato essenzialmente la problematica relativa alle modifiche dei termini di prescrizione dei reati. Si sono invece per lo più trascurate altre sue parti, con cui si demoliscono, in maniera assai più radicale di quanto a prima vista potrebbe apparire, elementi cardine della strategia sanzionatoria penale e dell'esecuzione penitenziaria degli ultimi trent'anni. Con gravi effetti negativi, nonostante le apparenze, per la prevenzione. È necessario pertanto un ripensamento, sulla base di motivazioni che dovrebbero rimanere valide al di là degli schieramenti politici.

Vengono elevati, in particolare, gli aumenti di pena per recidiva, reintroducendo un ampio ambito di aumento obbligatorio nonché di esclusione della possibile prevalenza di circostanze attenuanti, e prevedendo altresì, in ipotesi di recidiva, una drastica limitazione - di fatto, in molti casi, una preclusione - dell'accesso, nel corso dell'esecuzione della pena, a modalità sanzionatorie almeno parzialmente extradetentive; ulteriori restrizioni riguardano altri profili della commisurazione della pena in senso lato (sono inoltre previsti alcuni notevoli inasprimenti edittali).

Dunque, nell'ambito di un ordinamento che, del tutto anacronisticamente nello stesso panorama internazionale, prevede fra le pene la sola detenzione (in Germania i tre quarti delle condanne penali è a sanzione pecuniaria per tassi), si pensa di dilatare il ricorso al carcere - in una situazione di sovraffollamento insostenibile - radicalizzando il meccanismo per cui già oggi la popolazione penitenziaria è largamente rappresentata da agenti di reati

comuni non particolarmente gravi, che si trovano in carcere per pene brevi non potendo più godere di c.d. benefici. Valga un'affermazione di Sebastiano Ardita, magistrato dirigente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in un'intervista del 30 luglio 2004: "In Italia la funzione penale viene esercitata a tappeto. E i benefici di legge non funzionano per i poveracci, le nostre carceri sono piene di gente povera che sconta reati banali".

Verrebbe meno, in questo contesto, una delle conquiste di civiltà del diritto penale moderno: quella che portò ad abolire l'idea che l'insuccesso del carcere come strumento di risocializzazione possa implicare di per sé un aggravio di pena, al di là dei fatti commessi, e il passaggio a una logica di pura segregazione (si fa pagare al detenuto il mancato impegno sociale per il suo recupero). Dimenticando che il sistema delle misure alternative, cioè delle misure di progressivo reinserimento sociale dei condannati, manifesta livelli di revoca per nuovo reato commesso del tutto marginali. E con la conseguenza prevedibile che il tornare a un sistema senza impegno reale per il reinserimento dei detenuti meno socialmente integrati porti, esso sì, a un forte aumento dei tassi di recidiva a fine pena. Col rischio ulteriore di compromettere il clima di ordine che si constata in carcere da trent'anni a questa parte (se si toglie la speranza del poter costruire con la propria condotta un pur sorvegliato reinserimento in tempi credibili, resta solo la disperazione).

Non si trascuri, del resto, che rinunciare anche formalmente all'impegno *ex art. 273 Cost.* per il recupero sociale del condannato (nella realtà lo si è già fatto: si pensi al rapporto di uno a molte centinaia fra educatori e detenuti) priva la società di un fattore fondamentale dal punto di vista preventivo, posto che la prevenzione reale dipende non dai livelli di intimidazione, ma dalla capacità dei precetti normativi di ottenere consenso, e che nulla rafforza sul territorio l'autorevolezza delle norme più della presa di distanze dalla criminalità (non senza, ovviamente, un forte impegno personale, anche in senso riparativo) di chi abbia commesso reati.

In realtà è proprio la carenza di strumenti sanzionatori non detentivi (interdittivi, patrimoniali, riparativi, riabilitativi) che rende l'intervento penale ampiamente inefficace. Nondimeno, viene riproposta l'esasperazione simbolica del ricorso al carcere, con riguardo a una popolazione penitenziaria costituita in termini nettamente maggioritari da persone portatrici di estremo disagio sociale a forte rischio di recidiva per reati comuni, piuttosto che intraprendere una seria progettazione politico-criminale, che non riguardi solo il diritto penale. In tal modo ulteriormente accentuando la disuguaglianza nel trattamento fra tale popolazione e altri autori di illeciti penali, soprattutto in ambito economico.

Interventi non organici sul sistema sanzionatorio penale anteriori a una riforma complessiva del codice risultano del tutto inopportuni.

Aderiscono:

- ALESSANDRO BERNARDI, doc. diritto penale Univ. Ferrara
- MARTA BERTOLINO, doc. diritto penale Univ. Milano Bicocca
- STEFANO CANESTRARI, doc. diritto penale e preside Fac. Giurisprudenza Univ. di Bologna
- ADOLFO CERETTI, doc. criminologia Univ. Milano Bicocca
- AMEDEO COTTINO, doc. sociologia del diritto Univ. Torino
- FRANCO DELLA CASA, doc. proc. pen. Univ. Genova
- MASSIMO DONINI, doc. diritto penale Univ. Modena e Reggio Emilia

- PAOLO FERRUA, doc. procedura penale Univ. Torino
- CARLO FIORE, doc. diritto penale Univ. Napoli Federico II
- GIULIO ILLUMINATI, doc. procedura penale Univ. Bologna
- ANGELO MANGIONE, doc. diritto penale LUMSA Palermo
- MARCO MANTOVANI, doc. diritto penale Univ. Macerata
- REALINO MARRA, doc. filosofia del diritto, Univ. Genova
- ALESSANDRO MELCHIONDA, doc. diritto penale Univ. Trento
- VINCENZO MILITELLO, doc. diritto penale Univ. Palermo
- GIUSEPPE MOSCONI, doc. sociologia del diritto Univ. Padova
- RENZO ORLANDI, doc. procedura penale Univ. Firenze
- DAVIDE PETRINI, doc. diritto penale Univ. Torino
- LORENZO PICOTTI, doc. diritto penale Univ. Verona
- DOMENICO PULITANÒ, doc. diritto penale Univ. Milano Bicocca
- EMILIO SANTORO, doc. sociologia del diritto Univ. Firenze
- MARIO ZANCHETTI, doc. diritto penale e preside Fac. Giurisprudenza LIUC Castellanza

(Per il testo di legge cfr. www.dignitas.it - Approfondimenti).

**Verso
Un
Carcere
Che
Sia
Misura
Estrema:
Il
Progetto
Margara***

Giuliano
Pisapia

1. In un contesto nel quale l'emergenza carceraria ha raggiunto livelli altamente drammatici, si impongono scelte che, pur se meramente ragionevoli e razionali, oggi possono apparire- e a molti appaiono- coraggiose. Non possiamo non essere consapevoli, infatti, che- se è indubbio che la previsione di nuovi diritti dovrebbe essere caratteristica integrante di uno sviluppo democratico- in realtà ci troviamo in presenza di una situazione politica, istituzionale e sociale per cui molti dei diritti riconosciuti e sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali, sottoscritte e ratificate dal nostro Paese, sono impressi sulla carta, o nella coscienza di molti, ma sono ben lungi dall'essere effettivamente attuati. Il che, evidentemente, non ci deve esimere dall'impegno quotidiano, ognuno nel proprio ambito, di battersi per il riconoscimento di nuovi diritti, purché vi sia consapevolezza di evitare di creare, nella situazione disperata e disperante in cui ci troviamo, la speranza che questi possano essere in concreto immediatamente esigibili.

* Il progetto Margara, "Nuovo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà" (testo integrale in www.dignitas.it - Approfondimenti), è ora Proposta di legge (6164) presentata dai deputati Marco Boato, Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani, Giuliano Pisapia, Siegfried Brugger, Pier Paolo Cento, Enrico Buemi, Antonio Oricchio, Maura Cossutta, Francesco Bonito, Gianclaudio Bressa, Antonio Maccanico, Giovanni Russo Spina, Ciro Falanga, Sesa Amici, Gerardo Bianco, Carlo Leoni, Graziella Mascia, Marcella Lucidi, Roberto Zaccaria (ndr).

Il risultato di politiche sbagliate e schizofreniche in tema di carcere e di concezione della pena- frutto, soprattutto, ma non solo, dei cinque anni di governo di centrodestra- è che la popolazione detenuta è attestata ormai saldamente sopra le 60 mila unità (senza che il tasso di crescita mostri alcun rallentamento) e che la situazione, già da tempo grave ed inammissibile in uno stato di diritto, non lascia fondate speranze- salvo un cambio di rotta a 360 gradi- che non si raggiunga, fra pochi mesi, un punto di non ritorno, superato il quale il collasso del sistema penitenziario sarà tanto inevitabile quanto inarrestabile. L'approvazione della cd legge "Cirielli", il continuo restringimento della legge Gozzini, l'introduzione nel nostro ordinamento di sempre nuove fattispecie penali e di ingiustificati, oltre che controproducenti, aumenti delle pene edittali, la mancanza di coraggio di fare una scelta definitiva tesa a introdurre nel nostro ordinamento sanzioni penali diverse da quelle carcerarie o da quelle pecuniarie, aggraverà sempre più l'attuale situazione che già rende difficile, ed in certi casi impossibile, garantire quei *benefici* previsti dal nostro ordinamento. Partendo dalla Costituzione, e dalle numerose decisioni della Consulta sulla concezione della pena e sulla detenzione carceraria- e facendo propria una saggia politica giudiziaria nonché ragionevoli, ma profondamente innovative, proposte di modifica dell'attuale normativa- il Presidente Margara propone di trasformare, nell'ambito di una complessiva modifica dell'ordinamento penitenziario, in diritti, con tutte le positive conseguenze intuibili a livelli di tutela e di effettiva applicazione, quelli che oggi vengono considerati *benefici*, con tutto il livello di discrezionalità che ciò comporta.

L'universalità dei diritti non può, e non deve, avere eccezioni in quanto riguarda, e deve riguardare, tutti: uomini e donne, adulti e minori, persone libere e persone detenute. La carcerazione non dovrebbe andare oltre la compressione temporanea della libertà di movimento: così oggi non è! La pena è ridotta a mera punizione, con l'aggiunta di una disumanità e di una continua violazione di diritti fondamentali (basti pensare al diritto alla salute e, non raramente, alla vita). E ciò in aperto contrasto con il dettato costituzionale che prevede, invece, che la pena debba tendere anche (e la Corte Costituzionale ha ritenuto *soprattutto*) alla rieducazione (anche se, effettivamente, sarebbe preferibile parlare di risocializzazione).

Il diritto alla salute, alle relazioni affettive, alla corrispondenza riservata, alla *privacy*, al *trattamento* non possono quindi essere liberamente disponibili, proprio in quanto non è sulla loro compressione che deve (o, meglio, dovrebbe) fondarsi la pena detentiva. Ma vi è di più. Per dare attuazione al dettato costituzionale- per far sì, cioè, che la pena non sia disumana e degradante ma che abbia effettivamente anche una finalità *rieducativa*- è indispensabile che ad ogni detenuto sia assicurata l'integrale tutela dei diritti che gli sono riconosciuti dall'ordinamento: il che è esattamente l'opposto di quanto si verifica quotidianamente nei nostri istituti penitenziari, e non certo per colpa di chi, spesso con abnegazione e sacrificio, vi opera e lavora quotidianamente.

Le ragioni di fondo che hanno determinato questa situazione sono plurime oltre che complesse: ecco perché non è realistico pensare di poterle rimuovere in tempi brevi così come richiederebbe, o meglio imporrebbe, la gravità della situazione carceraria. Da qui l'urgenza, da un lato, di una riforma legislativa ampia e organica e, dall'altro, la necessità di porre mano al più presto ad interventi che *anticipino* il progetto complessivo per dare risposta alle problematiche più urgenti, ponendo fine alle discriminazioni più evidenti e creando i presupposti per quella giurisdizionalizzazione in tema di reclami ecc. da parte dei detenuti (su cui la Consulta si è soffermata ripetutamente invitando espressamente,

ma inutilmente, il legislatore ad un intervento normativo). Tutto ciò, evidentemente, non possiamo sperare che possa avvenire, ed avverarsi, fino a quando vi sarà una maggioranza parlamentare che non ha alcuna intenzione di occuparsi- salvo casi specifici e per nulla disinteressati- di chi è ristretto in una cella carceraria. Ma, dobbiamo prenderne atto con sano realismo, non sarà neppure facile che vengano considerate tra le priorità anche in caso di una diversa maggioranza parlamentare, se non saremo capaci di mobilitare, con senso di responsabilità ma anche con fermezza, i tanti che ritengono intollerabile l'attuale situazione. Se da un lato, infatti, tutta la coalizione di centrosinistra è favorevole a soluzioni tese a considerare la pena carceraria quale *extrema ratio*, dall'altro, l'esperienza ha insegnato- e insegna- che, quando dalle parole bisogna passare ai fatti, le resistenze, le prudenze e i timori aumentano in maniera esponenziale, col rischio di tentennamenti nel percorrere quel fondamentale cammino che faccia uscire dalla logica per cui l'unica sanzione penale sia, e possa essere, quella carceraria.

Certo, i tempi per una nuova legge penitenziaria, caratterizzata dalla configurazione di diritti soggettivi per chiunque si trovi in uno stato di detenzione, sono maturi. La proposta elaborata, con passione, coraggio, sensibilità giuridica ed umana, dal Presidente Margara, permetterebbe al nostro Paese di compiere non solo un significativo passo in avanti sul terreno delle garanzie di chi è privato della libertà personale, ma anche di offrire risposta all'esigenza di sicurezza dei cittadini. Salvo per chi intende, dolosamente, cavalcare (spesso per meri interessi elettoralistici) un tema così delicato, che riguarda decine di migliaia di persone (tra cui anche molti bambini), è notorio che chi esce dal carcere, dopo aver iniziato un graduale reinserimento sociale (oltre che familiare e lavorativo), ha un tasso di recidiva estremamente limitato. E ciò a differenza di chi, invece, scontata l'intera pena in stato di detenzione, una volta scarcerato, viene abbandonato a sé stesso. Recenti studi dimostrano come il tasso di recidiva per chi esce dal carcere senza aver beneficiato di misura alternative, è di circa il 70%, mentre non è superiore al 3% per quei detenuti che usufruiscono dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

Ecco perché è necessario creare le condizioni affinché tutti i detenuti abbiano concretamente la possibilità di poter avere quel trattamento, quella assistenza, quell'aiuto che gli permetta un percorso di graduale reinserimento sociale. Il che sarà possibile, però, solo se vi sarà una radicale inversione di rotta in tema di giustizia, la cui priorità, in campo penale, non può che essere un nuovo codice, che sostituisca quello vigente che risale al 1930, e che preveda, come detto, sanzioni principali diverse da quelle carcerarie. Il sistema delineato nel "progetto Margara" non può non avere- a mio avviso- come presupposto un intervento legislativo che, per i reati meno gravi, preveda sanzioni principali diverse dal carcere (es. detenzione domiciliare, permanenza in casa, misure interdittive specifiche, lavori socialmente utili, lavori finalizzati al risarcimento del danno ecc.) e contemporaneamente, per quanto ancora possibile, una significativa depenalizzazione (o altre misure deflative quali la *messa in prova* piuttosto che un aumento dei reati perseguibili a querela).

E' una importante scelta di civiltà- non solo giuridica- garantire, a tutti i detenuti, i diritti fondamentali (alla salute, al lavoro, alla studio, alla formazione professionale, all'affettività ecc.). E' fondamentale, per permettere il funzionamento del sistema elaborato dal dott. Margara, che la detenzione carceraria diventi- non a parole, non nei convegni, ma nella realtà concreta- la misura ultima, privilegiando sanzioni diverse, applicabili già nella fase di merito, e prevedendo una serie di tutele e controlli per rendere tali pene effettive e non solo virtuali.

2. Gli ultimi dati sulla popolazione detenuta negli istituti di pena, oltre a confermare una situazione sempre più grave e drammatica, dimostrano che ben pochi sono i responsabili di fatti di sangue, di criminalità organizzata, o comunque di reati di grave allarme sociale. La maggior parte dei detenuti, sia definitivi che in carcerazione preventiva, è composta da tossicodipendenti, immigrati, emarginati: dai dati del 2004, risultano infatti circa 15.558 tossicodipendenti (+ 28,8% rispetto al 2003) e circa il 31,8 % di stranieri.

Soggetti che, lungi dall'avere la possibilità di disintossicarsi, curarsi e risocializzarsi, entrando in strutture che possano realmente consentire loro di intraprendere un percorso di reinserimento e di disintossicazione, finiscono invece in carcere, sempre più scuola di criminalità. Al 30 giugno 2005 erano oltre 10.000 i detenuti che dovevano scontare una pena inferiore ad un anno; oltre 7.000 i detenuti con una pena residua da scontare inferiore ai due anni. Se poi si confronta la percentuale dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli indigeni con quella di chi è condannato per fatti di sangue e/o di criminalità organizzata, diventa indubitabile l'esistenza di una *detenzione sociale* in continua e progressiva crescita.

Sono sempre più numerosi i detenuti per reati di non grave allarme sociale, connessi alle loro condizioni sociali, personali, psico-fisiche: persone che, di certo, non hanno bisogno di *più carcere*, ma di essere aiutati nel percorso riabilitativo e di reinserimento, in modo da dar loro la possibilità, non meramente virtuale, di non commettere altri reati. E ciò non per mero *buonismo* ma nell'interesse collettivo, in quanto solo così può diminuire la recidiva, con conseguente diminuzione dei reati e delle vittime dei reati (che, sempre più, sono- abbiamo il dovere di non ignorarlo- soggetti deboli, quali anziani ecc.).

Dopo la criminalizzazione di interi gruppi sociali (immigrati, tossicodipendenti, soggetti senza dimora, prostitute, sofferenti psichici, etc.), effettuata sulla base di sconsiderate politiche della cd. *tolleranza zero*, è quindi necessario riportare la questione penale al sociale. E' dunque indispensabile cambiare totalmente rotta anche nell'affrontare il tema della tossicodipendenza e dell'emarginazione, ivi compresa quella derivante dall'immigrazione.

Dovrebbero essere previste strutture o supporti di carattere sociale, psicologico, assistenziale dove tali soggetti possano essere realmente aiutati a disintossicarsi, a curarsi e a reinserirsi in attività lavorative: ritornare cioè a pieno diritto, e con pieni diritti, nella società. Ecco perché ritengo che la proposta del dott. Margara- caratterizzata dalla capacità di coniugare elevato senso giuridico e grande umanità, ad un alto livello di civiltà con il massimo di professionalità- non potrà prescindere (come lo stesso autore, del resto, ha evidenziato ripetutamente, anche nella relazione scritta) da modifiche sostanziali alle norme oggi vigenti in tema di sostanze stupefacenti e di immigrazione.

Privilegiando, per chi entra nel circuito penale e/o carcerario per fatti connessi all'abuso di sostanze stupefacenti, la disintossicazione e il reinserimento (e creando, nel contempo, più efficaci strumenti di repressione del traffico di droga e di chi guadagna e specula sulla tossicodipendenza di tanti, giovani e meno giovani). Per quanto riguarda poi la delicata problematica dell'immigrazione clandestina, eliminando ogni forma di limitazione della libertà in forza di mero provvedimento amministrativo (abolendo, quindi, i centri di permanenza temporanea per immigrati).

Non è più procrastinabile un'inversione di tendenza in direzione del massimo dell'accoglienza per coloro che arrivano nel nostro Paese fuggendo dalla guerra, dalla fame e dalla miseria (prevedendo, a determinate condizio-

ni, il diritto di cittadinanza e approvando una legge sul diritto di asilo, etc.) e, invece, del massimo di severità, sia a livello di prevenzione che a livello di repressione, per chi, inserito in organizzazioni criminali, specula sulla disperazione, individuale e collettiva.

3. Rispetto al sovraffollamento nelle carceri, dopo i provvedimenti degli ultimi anni - che hanno difatto scardinato l'ordinamento penitenziario, aumentando le pene per numerosi reati anche non gravi e introducendo nuovi fatti penalmente rilevanti, rendendo così sempre più difficile la vivibilità all'interno degli istituti di pena, nonché il reinserimento sociale dei detenuti - la situazione tende al peggioramento giorno dopo giorno. Basti pensare, da ultimo, alla "Cirielli", ormai legge dello Stato, che farà inevitabilmente aumentare la popolazione carceraria (che oggi si attesta intorno alle 60.000 unità, con ben 18.000 presenze in più rispetto alla capienza tollerabile) di altre migliaia di detenuti, che di tutto avrebbe bisogno meno che di carcere.

Ecco perché continuo ad insistere rispetto all'urgenza, anche per rendere attuabile il "progetto Margara", di un nuovo codice penale, finalmente ispirato a quel diritto penale minimo e mite, che potrebbe essere approvato, nella prossima legislatura, in tempi brevi se solo si considera il lavoro già svolto delle varie Commissioni ministeriali che, su molti punti, tra cui quello del sistema sanzionatorio, sono pervenute a conclusioni in gran parte simili.

Se si riuscirà, come è auspicabile, ad uscire dalla logica delle contrapposizioni frontali e si creerà quel necessario clima di dialogo e di confronto costruttivo tra futura maggioranza parlamentare, operatori del diritto, cultura giuridica e se, nel contempo e parallelamente, si operasse seriamente, senza furbizie e strumentalizzazioni, per un progetto organico di riforma della giustizia penale e per un ragionevole provvedimento di amnistia e di indulto, si porrebbero le basi non solo per una netta inversione di tendenza rispetto alla situazione incivile delle nostre carceri, rendendo così possibile inserire nel nostro ordinamento la proposta "Margara", ma anche, più in generale, per migliorare la disastrosa condizione della nostra giustizia penale. Per renderla finalmente aderente ai principi costituzionali: e mi riferisco sia alla ragionevole durata dei processi che all'inviolabilità del diritto di difesa, alla terzietà del giudice e all'acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti.

La previsione di sanzioni penali diverse da quelle detentive, la riduzione e razionalizzazione delle ipotesi di reato, la ridefinizione dei beni giuridici da tutelare, la limitazione delle fattispecie penali ai soli fatti di accertato disvalore e pericolosità sociale, una sostanziale modifica dell'ordinamento penitenziario che trasformi i *benefici* in diritti, inciderebbero profondamente e positivamente sulla nostra giustizia penale e sulle condizioni disumane e inaccettabili delle nostre carceri.

4. Non vi è dubbio che la modifica dell'ordinamento penitenziario proposta da Sandro Margara sia un insieme che, per dare una svolta al nostro sistema penitenziario, dovrebbe contemporaneamente intervenire sulla problematica dei diritti dei detenuti, dell'ordinamento penitenziario minorile, delle misure alternative al carcere nonché sulla ristrutturazione dei Tribunali di Sorveglianza, sulle possibilità di lavoro, di istruzione, di risocializzazione dei detenuti. Temi tutti che Margara ha affrontato e rispetto ai quali ha dato risposte attuative dei principi costituzionali e conformi alle decisioni della Consulta, tenendo conto della sua importante esperienza di magistrato e di Direttore del DAP.

Ben conosciamo, però, i tempi della politica; la necessità di mediazioni; le resistenze, su questi temi, presenti in molte forze anche della coalizione di centrosinistra (e non solo nel campo avverso). Così come non possiamo sottovalutare, giova dirlo con il massimo di schiettezza, l'incomprensione che spesso, pur di fronte a proposte utili e positive per tutti, si trova nell'opinione pubblica, troppo spesso *ingannata* da un'informazione che, su questi temi, non riesce ad uscire dalla logica dell'emergenza.

Basti pensare ai vantaggi, anche economici e di razionalità, di un simile progetto che, giustamente, uno studioso come Francesco Maisto, con la passione e la competenza con cui affronta da sempre tali temi, pone solo *in conclusione* delle sue riflessioni: proprio in quanto sono soprattutto *i valori e gli ideali* che stanno alla base delle proposte di una modifica sostanziale dell'attuale ordinamento penitenziario. Eppure proprio i vantaggi economici e di razionalità dovrebbero convincere molti di coloro che non si fanno, né avvincere né convincere, dai valori e dagli ideali!

I fondi *risparmiati* con una saggia politica penitenziaria potrebbero, e dovrebbero, infatti essere utilizzati per rendere la nostra giustizia più celere ed efficiente, nell'interesse dei cittadini tutti. Ma, siccome così non è; siccome è prevedibile che vi possano essere, nella realtà concreta più che nelle parole, resistenze forti rispetto a modifiche che possono apparire *rivoluzionarie* e che invece sono solo intelligenti e ragionevoli, è giusto porsi il problema di come far avanzare, anche solo parzialmente, una prospettiva che, però deve essere apprezzata nella sua complessità.

Se si tiene conto del contesto, e sarebbe illusorio non tenerne conto, ritengo che vi siano non pochi punti, e peraltro per nulla secondari, che possano fin da ora trovare un consenso ampio: basti pensare alla necessità, anzi doverosità, di un ordinamento penitenziario minorile, con tutte le sue specificità; alla giurisdizionalizzazione invocata ripetutamente dalla Corte Costituzionale; ai presupposti di professionalità per la magistratura di Sorveglianza; alle Sezioni stralcio per quell'arretrato che rende troppo spesso impossibile la decisione di istanze in tempi ragionevoli e che, spesso, comporta una decisione quando l'interessato ha già scontato l'intera pena; alla modifica della liberazione condizionale. Non sono pochi gli aspetti che potrebbero, in un contesto politico diverso dall'attuale, diventare realtà: l'importante, però, mi preme ribadirlo, è non abbandonare il progetto complessivo, di cui dobbiamo essere grati a chi, come Sandro Margara, tanto ha dato - con la sua cultura, la sua esperienza, la sua autorevolezza, la sua umanità - per restituire alla pena la sua funzione, per rendere le carceri meno disumane, per una giustizia non vendicativa ma mite e, nel contempo, efficace ed efficiente.

MEDIAZIONE *penale*



Parla -
Ma non dividere il No da Sì.
Da' alla tua parola anche il senso:
Dalle l'ombra.
(Paul Celan)

La Saggezza Come Salvezza. Considerazioni Su un Saggio di François Jullien

Leonardo
Lenzi

Qualche anno fa un amico africano mi raccontò di una consuetudine, diffusa nella sua terra, che consisteva nel pregare perché Dio e il diavolo, il Bene e il Male, facessero la pace. Questo appello a una mediazione suprema, idea suggestiva e forse necessaria per il cuore, assurda e contraddittoria all'esame della ragione (per il diavolo, far pace con Dio significherebbe perdere se stesso, dal momento che la *separazione* è elemento costitutivo della sua identità ¹) mi è ritornato in mente durante la lettura di un interessante saggio di François Jullien ², filosofo e sinologo, saggio di cui le righe che seguono vorrebbero essere un invito alla lettura. E' però necessaria una premessa, per chiarire il senso dell'inserimento di un invito del genere nello spazio dedicato di questa rubrica.



1 Dia-ballo, separo. Ovviamente lontanissimo da questo desiderio ingenuo e umanissimo di riconciliazione è la nozione teologica di apocatastasi in alcuni Padri greci e particolarmente in Origene: in primo luogo perché collocata in una dimensione escatologica, riservata cioè agli ultimi tempi; in secondo luogo perché essa si realizza comunque in una distruzione - da parte di Dio - degli elementi di inimizia e di male presenti in Satana, lasciando però intatta la sua esistenza (SUI PRINCIPI, II, 6, 5).

2 F. Jullien, L'OMBRA DEL MALE. IL NEGATIVO E LA RICERCA DI SENSO NELLA FILOSOFIA EUROPEA E NEL PENSIERO CINESE, Angelo Colla Editore, Costabissara (VC) 2005 (tit. or. L'OMBRE AU TABLEAU. DU MAL OU DU NEGATIF, 2004).

LA MEDIAZIONE HA A CHE FARE COL MALE?

Che la mediazione- e in particolare la mediazione penale- si debba confrontare con la dimensione del *male*, che anzi essa abbia nell'incontro (sebbene, ci si augura, *trasformativo*) con il *male* uno dei propri elementi costitutivi, è cosa che forse anche alcuni mediatori farebbero fatica ad accettare. C'è in questo anche una riserva legittima e certamente condivisibile: *male* è sì parola quotidiana, ma in certi contesti si riveste di risonanze abissali, smisurate, impossibili da contenere per uno strumento così semplice e umile come la mediazione: forse soltanto uno sguardo divino può accogliere il mio *male* e trasformarlo ³. La mediazione, luogo del *semplicemente umano*, ha il compito di occuparsi solo del conflitto, contribuendo a risolvere gli aspetti di disagio presenti in questa difficile relazione con l'altro.

Si giunge a dire anche di più: le emozioni debbono essere riconosciute, sì, ma come elemento distorsivo del processo di risoluzione del problema. Si deve avere consapevolezza della loro esistenza, ma solo per poterle mettere da parte ⁴. Togliere dal conflitto di tutti i giorni la dimensione incombente del *male*, se a certe condizioni- e temporaneamente- può anche rappresentare una saggia strategia, è del

tutto controproducente allorché diventa lo stile definitivo dell'intervento. Uno dei più noti esempi ideati per illustrare e divulgare il metodo della *conflict resolution* ci presenta due fratellini in conflitto per un'arancia; se la mamma interviene nel modo più immediato, dividendo in due l'arancia, in realtà non soddisfa completamente alcuno dei contendenti. Ma se la mamma chiedesse ai due bimbi l'uso che intenderebbero fare del frutto potrebbe scoprire che uno desidera la polpa per mangiarsela, l'altro la scorza per fare una torta: potrebbe quindi soddisfare entrambi completamente (al 100%, come si usa dire, con l'ottimistico senso di pienezza che regalano questi numeri tondi). Eppure i bambini veri, quando litigano per l'arancia, non vogliono la polpa o la scorza, anche se forse sono stati quelli gli impulsi e i desideri iniziali.

Nel pieno del litigio quello che veramente chiedono è che *l'altro non abbia quel che vuole*, e purché accada questo, qualunque cosa. Ecco che anche nel conflitto domestico dei due fanciulli per l'arancia potrebbe profilarsi presente ciò che, nel racconto biblico, mise Caino di fronte ad Abele per ucciderlo.

La mediazione è certamente un luogo dell'umano: e proprio come tale è chiamata a riconoscere nella filigrana di circostanze quotidiane la presenza di dimensioni più vaste e

³ Scandalosa, infatti, perché divina, la pretesa di Gesù di poterlo fare (Mc 2,7).

⁴ Si veda, per tutti, R. Fisher, W. Ury, B. Patton, L'ARTE DEL NEGOZIATO. PER CHI VUOLE OTTENERE IL MEGLIO IN UNA TRATTATIVA ED EVITARE LO SCONTRO, Corbaccio, Milano 2005 (tit. or. GETTING TO YES - REVISED EDITION, 1991).

profonde, umane come nessun'altra. Esse sono in gioco anche e principalmente nei dettagli della vita: la mediazione può rivelarsi una preziosa occasione per toccarle precisamente attraverso i dettagli, un po' come l'ago dell'agopuntore si applica a un minuscolo punto, ma nell'orizzonte del benessere dell'intero organismo. La disputa condominiale, l'ingiuria, lo scatto d'ira, sono come dei pertugi su voci d'ombra a cui deve essere prestato ascolto e attenzione; queste voci ci parlano del male purtroppo anch'esso *diffusivo di sé*, che non è solo prerogativa di colui che offende, ma che - una volta messo in campo - perverte anche l'animo degli offesi, secondo quanto ci dice il Manzoni ⁵. In questo orizzonte di senso, riflettere sul male diventa qualcosa di necessario nella formazione del mediatore.

MALE E NEGATIVO

Jullien, nel suo saggio, tematizza e approfondisce la distinzione - fin troppo nota, e anzi frequentemente banalizzata ⁶ - tra *male* e *negativo*. In primo luogo, essi non si distinguono in base a un contenuto, ma al

loro *orientamento*; designano "il medesimo ordine di realtà, ma secondo dei registri contrapposti; occupano la stessa posizione nel quadro, ma si danno le spalle" ⁷.

Il male ha a che fare con un *dover essere*, cui si oppone; il negativo riguarda il *funzionare del mondo*, di cui è parte. Il male rimanda alla prospettiva di un *soggetto*, il negativo a quella di un *processo*. Il male distingue una *singularità* e la oppone al resto, il negativo richiede, per essere compreso come tale, la considerazione di una *globalità*.

Il male pone in atto una *dualità*, mentre il negativo presuppone una *polarità* in cui positivo e negativo risultano opposti e complementari. Il male è oggetto di *giudizio*, e attraverso di esso viene *bandito*, il negativo è oggetto di *comprensione*, e mediante essa viene *integrato*. Da ultimo, il male appare *drammatico*, enigmatico ("punta verso l'origine insondabile"), *metafisico*; diversamente, il negativo non contrappone reale a ideale, è *logico*.

A partire da questa interessante sistematizzazione iniziale, Jullien considera le *forme di pensiero* che si costituiscono

⁵ A. Manzoni, I PROMESSI SPOSI, capitolo II.

⁶ Una considerazione molto significativa - richiamata in più momenti nel saggio di Jullien - consiste nella necessità, da parte della filosofia, di attivarsi in presenza di ciò che è evidente, fondamentale, solo apparentemente scontato. Molti scritti sul tema della mediazione e della giustizia riparativa presentano il medesimo problema: rischiano di essere banali e ripetitivi, e questo per la difficoltà che ha il pensiero ad accendersi al cospetto di ciò che appartiene al livello più elementare dell'esperienza umana. "La filosofia si appassiona soltanto a ciò che intriga e che essa può contestare, costruire, argomentare: in poche parole, ciò di cui può fornire una teoria. Ora, l'ombra del quadro costringe a ritornare a un fondo di intesa a monte della filosofia; e di certo non potremo subordinare forzatamente questo aspetto infra-filosofico, soltanto perché non è contestabile, al dogma religioso (la Provvidenza) o alla mera elucidazione di un chiarimento obliquo, disperso in tutti i romanzi del mondo" (p. 9).

⁷ Le due sistematizzazioni che seguono sono contenute nel secondo Capitolo (pp. 21-26).

attorno a questi due diversi approcci alla medesima realtà: "da un lato il pensiero della Salvezza che si fonda sul male, e dal male salva; dall'altro quello della Saggezza, che integra il negativo nel *processo delle cose*".

A fronte di uno stesso dato, posso escluderlo (in quanto male) o includerlo (in quanto negativo).

Anche rispetto a queste due attitudini, Jullien introduce un'ulteriore sistematizzazione. La salvezza è pensata dal punto di vista dell'*anima*, la saggezza tiene conto del *mondo* e con esso coopera. Dal punto di vista della salvezza bene e male si oppongono in un *combattimento* incessante, da quello della saggezza si coglie la necessità di un *riassorbimento*.

La salvezza esige un *racconto* (la caduta, il doloroso risalire verso la luce, la restaurazione/riconciliazione); la saggezza *non ha racconto*, non presenta eventi o promesse, scorge il ruolo del negativo nell'economia generale. La salvezza presuppone e costruisce un *mythos*, la saggezza riconosce un *logos*. La salvezza è passionale, eroica, genera una *drammaturgia*, la saggezza giustifica un'*armonia*. "Da un lato si gioca (tragicamente) il destino di un'anima e dall'altro si pensa (serenamente) l'ordine del mondo". Alla visione della salvezza corrisponde la figura del *santo*, impegnato nella liberazione dal male. Dalla parte della saggezza, il *saggio* comprende

la *coerenza* di un mondo in cui senza le tenebre non si potrebbe godere della luce.

Se è vero che- almeno in occidente e almeno finora- la figura del santo riscuoteva più attenzione, essendo evidentemente più mobilitante dal punto di vista esistenziale e risuonando esplicitamente con la grande *storia della salvezza* ebraico-cristiana, tanto nella storia della filosofia occidentale (Jullien contrappone manicheismo e stoicismo) quanto nell'ambito della Scrittura stessa (si pensi alla generalissima differenza tra visione profetica e visione sapienziale), esistono entrambi gli ideali. Dio offre come rimedio alla sofferenza dell'anima e alla *storia* dolorosa di Giobbe, la contemplazione della creazione dell'universo: Dio sembra assumere- e proporre- il punto di vista del saggio. Non seguirò evidentemente Jullien nel suo affascinante percorso intellettuale attraverso le teodicee, e in particolare nel suo confrontarle con una forma di pensiero come quella cinese che- per le sue caratteristiche- non ha avuto bisogno di crearsi alcuna teodicea ⁸. Mi permetterò solo di estrarre dal suo discorso alcuni spunti utili- spero- a una riflessione sulla mediazione.

DALLA NARRAZIONE ALLA DESCRIZIONE

La mediazione- come intervento- inizia dando alle due parti la possibilità di *raccon-*



8 (...) non vi è in Cina alcuna "teo-dicea", né un pensiero della provvidenza, perché là non si incontrano né theòs né dike, né "Dio" né "giustizia" (p. 75).

tare ⁹ la propria vicenda.

Questo primo momento è necessariamente *patetico*, è intriso di emozione: le parole sono trattenute, impacciate, oppure traboccano senza controllo; i corpi sono schiacciati sotto il peso dell'ingiustizia o della colpa, della sofferenza o dell'odio, sono pietrificati o si agitano senza posa.

Utilizzando le parole di Jullien, le parti stanno facendo esperienza del *male*. Le due storie sono diverse, il *punto di vista* è totalmente prevalente rispetto all'*obiettività dei fatti*. E' il predominio totale del soggetto. I mediatori hanno il compito di accogliere interamente questo soggetto, prigioniero di se stesso e del proprio punto di vista. Solo la certezza di poter essere riconosciuto su questo livello potrà forse consentire lo spostamento su una posizione differente: altrimenti le parti si troveranno costrette a rifiutarsi di intraprendere percorsi di trasformazione e a restare ancorate a un *opposer pour se poser*. Al contrario, l'intervento del mediatore- che non ha soltanto lo scopo di registrare le emozioni e *definirle*, ma quello di offrire parole simboliche, semplici e universali, in qualche modo poetiche ¹⁰, che

consentano anche all'altro confligente di entrarvi in contatto- conferisce grande valore al soggetto e alle sue passioni.

Qui si deve effettivamente concordare col movimento della *conflict resolution* nel suo giudicare il conflitto un'*opportunità positiva*: non è l'uniformità, ma la differenza ¹¹- e anche il contrasto- a generare novità. Si potrebbe dire che uno dei frutti più preziosi della mediazione consista, più che nella soluzione del caso specifico, nell'arricchimento prodotto grazie a questo *impatto* anche doloroso con l'altro, e alla esigenza di una traduzione di sé rispetto all'altro e dell'altro rispetto a sé. Come sbattere due pietre l'una contro l'altra sviluppa luminose scintille, così il conflitto tra due esseri umani quasi inevitabilmente fa scaturire delle luci capaci di offrire chiarificazioni importanti e talora decisive.

Frequentemente accade che le persone che hanno attraversato l'esperienza di una mediazione si sentano in qualche modo soddisfatte anche in assenza di un vero progresso dal punto di vista dei fatti, e credo che questa soddisfazione possa essere attribuita alle scoperte su di sé realizzate nel

⁹ Utilizzando in questo contesto il termine *narrazione*, non ci si vuole riferire al modello narrativo della mediazione (si veda per tutti J. Winslade, G. Monk, NARRATIVE MEDIATION. A NEW APPROACH TO CONFLICT RESOLUTION, Jossey Bass Publishers, San Francisco (USA) 2000) né, tantomeno, all'impianto sociocostruzionista ad esso sotteso.

¹⁰ Da una conversazione con Federica Cantaluppi, mediatrice e studiosa di antropologia culturale, ricavo la visione dei mediatori come coloro che elevano il livello del conflitto per consentire alle persone in conflitto di esprimere più poeticamente (e quindi più veracemente) la loro sofferenza.

¹¹ Jullien ricorda come Kant insistesse "sui rischi di un'estensione che porta alla fusione" e rivendicasse "una separazione, *Absonderung*, tra Stati vicini, per instaurare la "diversità delle lingue e delle religioni"" (p. 18).

dialogo (e anche nello scontro) con l'altro. Esse hanno visto in loro stesse dei tratti di sensibilità, di grandezza, di coraggio, di dolcezza che non sapevano più di possedere.

Sono state capaci di piangere, gridare, offrire o ritrarre lo sguardo, tendere la mano, voltarsi verso qualcuno, di giocare- in una relazione- dimensioni primordiali e dimenticate.

La vera possibilità trasformativa, tuttavia, esiste proprio dopo che al soggetto assoluto ed egocentrico è stato dato tutto lo spazio. Essa può realizzarsi precisamente nel lasciare la presa sulla propria posizione individuale, nel deporre l'armatura rigida e combattiva dell'egoità, e nell'assumere uno sguardo più vasto, in cui il *male* possa venire pensosamente accolto come *negativo*, che come il positivo è parte dell'esistenza, anch'esso in qualche modo fecondo, poiché "mette in tensione, promuove, innova, intensifica" (p. 20).

Si noti che il negativo non viene accantonato come illusorio (p. 97): esso entra a far parte del quadro della propria vita, con la funzione di far risaltare gli elementi positivi. Eraclito-citato con molta frequenza nel saggio di Jullien- ricorda che gli uomini "non saprebbero il nome di Dike, se queste cose (il complesso dei dati negativi presenti nell'esistenza umana) non fossero" (frammento 27)

12. Si tratta di percepire il gusto di quella vita "che in parti eguali di gioia e di dolore è fatta", come poeticamente direbbe Paul Claudel.

Accompagnati dal riconoscimento dei mediatori, i due mediatori possono inserire la propria storia individuale in un affresco che contenga le storie dell'altro e di tutti, accedere a un livello in cui divenga possibile trasformare la *narrazione* soggettiva in una *descrizione* che tenga conto della *coerenza* di positivo e negativo.

Non appena ai mediatori viene data la possibilità di liberarsi dalla visione angusta reclamata dal proprio io, e questo perché la si depone al sicuro nelle *parole accoglienti* dei mediatori, è un grande sollievo per loro guardare se stessi e l'altro dal punto di vista del tutto, con lo sguardo dell'Essere. Sempre Eraclito: "Il dio è giorno notte, inverno estate, guerra pace, sazietà fame" (frammento 91).

In una conversazione con alcuni giovani mediatori in formazione, il filosofo del diritto Luigi Lombardi Vallauri ipotizzò l'esistenza di almeno due possibili approcci alla mediazione.

Un primo approccio- quello che associava a Jacqueline Morineau- veniva definito *tragico-esistenziale*: la mediazione è ciò che consente al grido trattenuto, rimosso, di scaturire; ciò che vi è alla base è la pro-



12 E' da segnalare la recente riflessione su questo tema condotta dal filosofo del diritto statunitense Alan Dershowitz (RIGHTS FROM WRONGS. A SECULAR THEORY OF THE ORIGIN OF RIGHTS, New York (USA): Basic Books, 2004 - tr. it. RIGHTS FROM WRONGS. UNA TEORIA LAICA DELL'ORIGINE DEI DIRITTI, Torino, Codice edizioni, 2005).

pria storia di sofferenza.

L'approccio *ontologico-mediativo* che Lombardi Vallauri sentiva di poter proporre ha invece a che fare con il risveglio della coscienza alla meraviglia dell'Essere, ottenuto il quale diventa totalmente naturale e spontaneo lasciar cadere il conflitto generato da quel che lui chiamava *il groviglietto di guai*.

Per applicare le forme di pensiero evidenziate da Jullien, il primo approccio parte dalla *narrazione* di una storia individuale, il secondo tende e si fonda sulla *descrizione* di uno splendore realistico e atemporale. È interessante però notare come i due approcci presentino entrambi la possibilità di contenere o di respingere la dimensione poetica dell'umano: il processo è una forma di *narrazione* di una storia (esso ha di fatto abbandonato la pretesa di una completa oggettività) e tende ad essere completamente de-emozionato; al contrario, la visione scientifica della natura è sempre più propensa a lasciarsi esprimere poeticamente.

Sembra pertanto che i due approcci non si escludano reciprocamente: essi si fecondano l'un l'altro: accedendo al livello della *descrizione* l'individualità non è perduta, ma dilatata, fino

a contenere nei propri confini l'altro e il mondo.

VERSO UNA RIDEFINIZIONE DEL MALE: IL LAIDO, L'ABIETTO, IL DOLOROSO

Nel concludere la sua riflessione, Jullien - sottolineando la *inutilità* etica del concetto di *negativo* e, viceversa, l'efficacia sul piano pratico della nozione - peraltro pigra e approssimativa - di *male*¹³, individua tre termini capaci di salvare la funzione morale rappresentata dal male, senza però ricadere in esso e nei problemi ad esso connessi. I tre termini sono: *laido*, *abietto*, *doloroso*.

Definire un'azione o un comportamento come *laidi*, come brutti, convertendo in tal modo il giudizio etico in un giudizio estetico, non intende far riferimento né all'ideale greco del bello in relazione al bene, né ad estetismi relativizzanti. Si propone invece di evitare di rapportare l'azione a valori che non si è in grado di fondare o che comunque sarebbe necessario condividere *previamente*¹⁴; inoltre, esprimere una valutazione disinteressata e *contemplativa*: "se dico che la pigrizia è un *male*, lo faccio in nome di principi mal fondati - perché il lavoro è un *dovere*, per il *lavoro-famiglia-patria*, ecc.; ma se dico che la pigrizia è *laido*, la giudico

13 "(...) *il negativo* (...) produce un effetto logico e serve concettualmente, ma non può servire alla morale: può integrare il destino di qualunque ambito o elemento (...) ma non indica come gestire la propria vita (...) *il male* è al contrario pratico e drammatico" (p. 142).

14 Non si intende, evidentemente, discutere l'esigenza di fondamenti per l'etica. Ciò richiederebbe altri spazi e altri contesti. In una certa misura Jullien lo fa, ma il saggio dovrebbe essere esaminato nella sua totalità per poterlo ben comprendere. Per parte mia intendo presentare questi interessanti spunti di riflessione limitandomi all'orizzonte della mediazione dei conflitti, ove la neutralità del mediatore, anche rispetto a questi profili, è necessaria.

in funzione della sua perdita, del suo danno (...) non lo dico in nome di un dover-essere (che sarebbe imposto) ma secondo un poter-essere (di ciò che *potrebbe essere* grazie al miglioramento dell'umanità" (p. 144). Mentre definire qualcosa come *male* esigerebbe a tutti i costi una sua trasformazione in *bene*, parlarne come *laido* "permette di analizzare il motivo (come, a partire da cosa) della debolezza e il modo in cui recuperarla (come si recupera una frase, un dipinto) e correggerla con cura" (p. 144).

Rispetto alla dimensione della *decisione* morale, Jullien suggerisce di affidarsi al performativo *abietto*, che libera dall'*attitudine indefinitamente valutativa* del male.

Dinanzi all'intollerabilità è importante- anche dal punto di vista psicologico- l'*a-priori* di un rifiuto "che costituisce un appoggio per la morale, quando essa non vuole dipendere da qualche ordine stabilito o da qualche principio esterno, oppure non essere solo empiricamente (e relativamente) determinata, ma trovare in se stessa l'autogiustificazione che la fonda o l'energia di cui ha bisogno per imporsi" (p. 146).

Rispetto alle emozioni provate da chi è vittima, Jullien

propone di evitare sia le forzature delle teodicee (tese a non considerare il negativo come parte costitutiva del percorso umano) che gli esiti atarassici delle saggezze, e la disponibilità ad essere attraversati dalle emozioni e ad ospitare in sé il dolore: "percepisco la morte implicata nel travaglio della vita, che è quindi inseparabile da essa (dunque mi sbarazzo delle recriminazioni e delle suppliche) e in me apro una porta all'emozione del mutamento e della perdita. Rifiuto il lamento, ma conservo la pena. Se vi è una saggezza, questa consiste sempre nell'aprirsi, nel lasciar passare, procedere, transitare (anche il dolore); non consiste in nessuna chiusura, per quanto eroica possa essere" (p. 146) ¹⁵.

I mediatori sanno quanto viva sia l'esigenza di ridefinire assieme ai mediati ciò che accaduto alla luce del percorso effettuato, coniugando la non direttività con l'urgenza di un giudizio morale anche severo e preciso. In questo senso le categorie proposte dal filosofo francese possono costituire un eccellente spunto di riflessione e un punto di partenza di grande profondità per ulteriori approfondimenti ed applicazioni concrete.



15 Le chiusure di Jullien corrispondono alle scelte sterili, che Adolfo Ceretti indica, riprendendo lo psicologo statunitense James Hillman: il desiderio di vendetta, la negazione, il cinismo, il tradimento di sé, la scelta paranoide.

(A. Ceretti, MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA. IN-CONTRARE UNA NORMA, in AA.VV., STUDI IN RICORDO DI GIANDOMENICO PISAPIA - VOLUME TERZO - CRIMINOLOGIA, Giuffrè, Milano 2000, pp. 713 - 809).

PAROLE DI GIUSTIZIA

Le Sfide Culturali E Sociali Nella Tutela Dei Poveri*

Luciano
Eusebi

1. Mi si consenta di muovere dalla citazione (l'unica che farò) di uno scrittore e uomo politico francese del novecento, Léon Blum: "*Qualsiasi società che pretenda di assicurare agli uomini la libertà deve cominciare col garantire loro l'esistenza*".

La prima parte della frase ha a che fare con un'iniziativa, con la scelta di fare o di non fare qualcosa per l'altro. Invece la seconda parte, proposta quale condizione della prima, ha a che fare con il *riconoscimento* dell'altro.

Si deve cominciare col garantirgli l'esistenza: cioè si deve prendere atto, anzitutto, dell'esistenza dell'altro, in quanto è la sua stessa esistenza che chiama a un determinato atteggiamento verso di lui. Dunque, non si tratta, semplicemente, di fissare un criterio per regolare i rapporti con l'altro, o di decidere, in modo discrezionale,

che cosa siamo disposti a concedergli, ma si tratta di riconoscere l'altro nella dignità che gli deriva dall'esistere come essere umano. Credo che sia questo, oggi, il nodo cardine della sfida culturale concernente la tutela dei poveri.

Ciò premesso, vorrei incentrare la mia riflessione su un'analisi critica del modello di giustizia- quello fondato sulla nozione di reciprocità- che troppo spes-

* Il testo riprende i temi affrontati dall'autore al 30° Convegno nazionale delle Caritas diocesane (Fiuggi 13-16 giugno 2005).

so, nella nostra cultura, diamo per scontato. Un modello di carattere *formale*: è giusto agire negli stessi termini in cui l'altro agisce verso di me. La logica della reciprocità informa molti aspetti delle nostre relazioni giuridiche e, in genere, della nostra vita: informa ampiamente il diritto civile e più ancora quello penale, i rapporti economici, anche i nostri atteggiamenti privati. È il modello della bilancia, che non richiama l'equilibrio, bensì implica che se c'è del bene io agisca secondo il bene e se c'è del male io agisca secondo il male.

Questo modello presuppone che il rapporto con l'altro necessiti sempre di un *giudizio* nei suoi confronti: per stabilire un rapporto con l'altro, prima ancora di essere entrato in sintonia con lui, prima ancora di conoscerlo, lo devo giudicare. Perché sulla base del giudizio che darò dell'altro, agirò nei suoi confronti: in maniera *giusta*, in termini di reciprocità.

Tale assunto di fondo incide profondamente nella nostra vita, benché ordinariamente non ci si pensi. Se il mio rapporto con l'altro si fonda su un giudizio, e se voglio giudicare prima di aver stabilito un rapporto solidaristico (potremmo dire simpatetico) con l'altro, sarà pressoché inevitabile cogliere nell'altro degli aspetti negativi, perché ciascuno di noi è comunque portatore di aspetti negativi. Se, pertanto, la giustizia è reciprocità ed è così facile, prima di aver stabilito una relazione umana, cogliere nell'altro qualcosa di negativo, sarà facilissimo fare di ciò un alibi per agire in termini di chiusura- in termini antitetici a logiche di solidarietà- nei confronti dell'altro. Posto al centro il giudizio, non sarà difficile trovare appigli per agire negativamente verso un altro individuo.

In un simile contesto *mai* potrebbe venire in considerazione una presa d'iniziativa in termini di accoglienza (in termini di carità nella pienezza del suo significato) verso l'altro che sia giuridicamente rilevante. Se giustizia è reciprocità, fare il *primo passo* non può avere valore giuridico. Al massimo, è carità (nel senso debole del termine); è filantropia, *buonismo* (secondo il neologismo irridente che abbiamo coniato negli ultimi anni). Non è diritto, non è giustizia. Perché di giustizia si dovrebbe parlare solo dopo aver giudicato l'altro e aver elaborato una prassi di reciprocità comportamentale nei suoi confronti. Che mi hanno fatto di bene i poveri della terra perché sia diritto dei poveri ottenere da parte mia un atteggiamento di riconoscimento, di promozione umana in loro favore? Agire in tal senso costituirebbe al più, in quest'ottica, un'iniziativa stimabile, religiosa, filantropica, umanitaria. Ma c'è un esito ancor più drammatico. Se pretendo di giudicare l'altro prima di conoscerlo, non solo sarà facile trovare in lui aspetti di negatività, ma sarà facile inchiodarlo ad aspetti di negatività che non dipendono minimamente da una sua colpa (per quanto simile concetto necessiterebbe, ovviamente, di uno specifico approfondimento). Se non conosco l'altro, diventerà agevole ricondurlo a un'immagine che io mi faccio di lui del tutto autonoma da ciò che egli, a sua volta, abbia scelto di fare per rapportarsi a me. Perché, ad esempio, capita spesso che si dia a priori un giudizio negativo dell'immigrato? Non lo conosci, personalmente non ti ha fatto nulla, eppure lo giudichi in rapporto al ruolo che gli assegni.

Questa pretesa di giudicare l'altro prima ancora di aver stabilito un rapporto con lui sfocia, dunque, nel dare rilievo ad aspetti che attengono esclusivamente alla rappresentazione che io mi faccio di un dato individuo: lo considero qualcosa di positivo o di negativo *per me*? È l'alternativa dinanzi alla quale si pone Caino. Chi è l'altro che vive al mio fianco, chi è Abele? Caino non ha stabilito alcuna relazione con lui, ma lo oggettivizza in un ruolo ben determinato: lo avverte come un limite alla dilatazione del suo io, come un avversario, un nemico. E ne trae le conseguenze, salvo scoprire, poi, che in tal modo ha colpito anche se stesso.

In un'ottica di questo genere è naturale istituire la logica della competizione.

Se i rapporti si fondano su un giudizio, soppeserò l'altro in rapporto ai miei interessi. E se la mia tensione etica è scarsa, l'altro sarà valutato con riguardo a esigenze personali, di ordine essenzialmente materiale, che di etico hanno ben poco. E allora l'altro diventerà automaticamente un avversario, un competitore. Caino è molto lineare: lo elimina. Ma ci sono dei modi meno diretti per non farsi carico del fratello, per dire: *non lo conosco*. Ed ecco che allora nella nostra cultura, sovente, si concede qualcosa all'altro solo se è così lontano che non costa nulla farlo; se non è un volto che si pone dinanzi a me e mi chiama a un impegno personale. Ove la vita sia intesa come una competizione, perché dovrei contribuire a rendere l'altro un competitore più forte? Quanto è triste sentire insegnanti in buona fede i quali dicono: "io creo uno spirito competitivo in aula, perché devo pur preparare i ragazzi alla realtà della vita". Questa logica della reciprocità che fa dell'altro un competitore, un avversario, entra dunque nei gangli più profondi della nostra cultura. Costruito il rapporto con l'altro sul giudizio, la prospettiva di cui abbiamo parlato finora resta chiusa all'autocritica: non ci sarà mai consapevolezza della corresponsabilità rispetto al destino dell'altro e alle condizioni per cui l'altro si trova a essere quello che è. Siamo disposti, per esempio, ad avvertire corresponsabilità circa le condizioni di fondo che spingono all'immigrazione facendo sì che tante persone cerchino di realizzare- talora anche in maniera disordinata, lo possiamo ammettere- quella che però è una speranza di vita che noi diamo per scontata quando riflettiamo sul nostro personale futuro?

In questo contesto chiuso all'autocritica, che diviene un contesto conservatore in quanto non si fa carico delle condizioni in cui si collocano le altrui vicende esistenziali, giungiamo addirittura a esasperare il ruolo della competizione (della *contrapposizione*) come se fosse *in sé* un valore positivo. Giungiamo addirittura a ritenere che nei rapporti più intimi (pensiamo ai rapporti di coppia o ai rapporti genitori-figli) il meglio si produca se c'è una *sana* dose di conflittualità, se si alimenta una tensione che garantisca il reciproco equilibrio, senza cedimenti: quante volte abbiamo sentito dire che in fondo è proprio dalla gestione del conflitto che scaturiscono le relazioni migliori! È un riflesso dell'idea tutta hegeliana secondo cui le cose vanno avanti per reciproche opposizioni: più configgiamo, più siamo in grado di affermare noi stessi nel rapporto con l'altro, più ci garantiamo che la *sintesi* fra le nostre esigenze personali e le esigenze dell'altro ci sia vantaggiosa.

Quante risorse umane mandiamo al macero nei rapporti personali, di coppia, di quartiere, di lavoro, tra genitori e figli, perché abbiamo teorizzato che il meglio deriverà dalla massima affermazione delle nostre ragioni *contro* l'altro, e non dall'ascolto attento di lui: non certo per dargli ragione se ragione non ce l'ha, ma per rispettarlo nella sua dignità, così da rendere possibili la comprensione e il dialogo. Quante volte abbiamo ritenuto che la competizione non sia altro che una sorta di maieutica naturale idonea a far prevalere il migliore. Ma un conto è se sto discutendo del concorso per un primariato ospedaliero, dove la valutazione delle qualità è presidio di rispetto del principio di uguaglianza e della dignità umana; un conto sono altri rapporti, nel cui ambito affidarsi alla competizione vuol dire far dipendere le scelte non da fattori eticamente significativi, ma dalla forza dei competitori: non prevale il migliore, prevale il più scaltro, quello con meno scrupoli. Non c'è una sorta di automatismo selettivo che, esclusa la fatica della definizione di regole etiche, valorizzi i migliori, a meno di non identificare a priori i vincenti con i buoni e i perdenti con i *meno buoni*.

2. Tutto questo ha esiti pluridisciplinari tutt'altro che marginali. Il diritto penale, la materia di mia specifica competenza, ne costituisce l'applicazione in certo modo paradigmatica. Nel suo orizzonte, infatti, si considera da millenni

scontato che la dinamica sanzionatoria, pur quando se ne auspicchino effetti risocializzativi, sia chiamata a riprodurre per analogia, in danno del suo autore, il livello di gravità del male costituito dal fatto illecito. Di fatto, ci aspettiamo effetti positivi di prevenzione, in altre parole del *bene*, dalla minaccia e dall'applicazione di un *male*: e le mitigazioni di tale idea portante (sospensione condizionale, sanzioni sostitutive, misure alternative, ecc.) sono percepite più come concessioni a istanze umanitarie o di mera deflazione penitenziaria che non come strumenti rilevanti in senso preventivo. Ma la prevenzione è qualcosa di molto più complesso rispetto alla logica intimidativa e neutralizzativa. Essa ha a che fare non tanto con meccanismi di forza, meccanismi che trattano l'altro come un corpo da spaventare o da neutralizzare, bensì con la capacità dell'ordinamento giuridico di farsi rispettare per convinzione, cioè di creare le condizioni, anche attraverso il momento sanzionatorio, perché il precetto normativo sia accolto per scelta.

Dunque, una prevenzione efficace e stabile non dipende dal timore (del resto, non si può *intimidire* un terrorista suicida), ma dal consenso. Non dimenticando che nulla rafforza l'autorevolezza del messaggio di una norma giuridica trasgredita più del fatto che proprio il trasgressore prenda le distanze dal pregresso comportamento illecito, così da attestare nel contesto di provenienza una libera e riconquistata adesione alle regole fondamentali della convivenza civile. Nulla rafforza di più il diritto e maggiormente destabilizza le organizzazioni criminali di una persona davvero recuperata dopo la commissione di un reato: di una persona, cioè, non programmaticamente esclusa dalla società, ma aiutata secondo percorsi intelligenti a mettere in discussione, anche attraverso l'impegno riparativo, esperienze di non libertà e di frattura con se stesso e con gli altri, il che la rende testimone particolarmente credibile delle ragioni dell'ordinamento giuridico.

Eppure, tutto questo è ampiamente trascurato dalla sensibilità sociale. Perché un approccio al problema della criminalità diverso da quello consueto costa a tutti qualcosa, dato che impone di non sentirsi a priori i *giusti* e di aprirsi a profili di corresponsabilità (anche accettando taluni oneri indispensabili per contrastare l'incidenza dei fattori che favoriscono la criminalità). Non può dimenticarsi, del resto, che il nostro sistema penale seleziona una popolazione penitenziaria composta per gran parte di *outsider sociali*, facendo credere all'opinione pubblica che ciò sia necessario a una buona prevenzione: il che distoglie, tra l'altro, dall'attenzione per le molte condotte illecite poste in essere in settori diversi da quelli della criminalità comune, violazioni i cui effetti diretti o indiretti sono non di rado molto gravi e che necessiterebbero di un contrasto assai più credibile, mediante sanzioni incidenti sugli interessi economici coinvolti.

La visione della giustizia come reciprocità si manifesta evidente anche nei rapporti internazionali. Quante volte abbiamo sperimentato negli ultimi anni la politica del *domino*, cioè la politica che prende in considerazione, applicando e provocando ritorsioni, solo l'ultimo anello della catena in un dato contesto problematico, eludendo una descrizione obiettiva di tutti i fattori in gioco. In tal modo, di fronte a una realtà in cui obiettivamente si esprime del male, si ritiene giocoforza rispondere secondo la medesima lunghezza d'onda: qualificando utopisti coloro che chiedono di interrogarsi e di intervenire sulle precondizioni remote di date situazioni. Certo, guardare più in là dell'ultimo anello della catena nei rapporti internazionali, a sua volta, costa, perché impone di domandarci, per esempio, se siamo disposti a condividere, a rendere fruibile in termini *sostanziali*, il prodotto più prezioso della stessa cultura occidentale, cioè il riconoscimento dei diritti dell'uomo a tutti gli individui che compongono la compagine umana.

Siamo disposti a ripetere sul piano planetario quel percorso il quale negli ultimi due secoli in Europa ha consentito che alla democrazia si associasse per milio-

ni di persone la speranza di partecipare in maniera effettiva alla distribuzione della ricchezza? Questa avventura che è stata percorsa con fatica e non senza contraddizioni nel vecchio continente dovrebbe diventare un'avventura del mondo intero. Siamo disposti, in altre parole, a far nostro un concetto di democrazia *sostanziale*, secondo cui non solo ciascuno vota, non solo ciascun paese ha un seggio all'ONU, ma ciascun individuo della terra può far valere i suoi diritti di fronte a tutti gli altri individui della terra? C'è disponibilità a rendere spendibili i diritti dell'uomo in una prospettiva sovranazionale? In concreto: se si dice a un malato dell'Africa sub-sahariana che il suo diritto alla salute, sancito dalle leggi del suo paese al pari di quanto avviene in qualsiasi paese del mondo, è spendibile solo all'interno del sistema giuridico-sociale di quel paese, tale diritto potrebbe risultare privo di qualsiasi spessore tangibile. La sfida della democrazia *sostanziale* è, dunque, se quel diritto alla salute possa divenire spendibile, pur con le necessarie mediazioni organizzative o culturali, rispetto all'intera comunità umana: come non ritengo tollerabile che un bambino di qui possa morire se può essere guarito, altrettanto intollerabile dovrebbe essere per me che un bambino dell'Africa sub-sahariana o un qualsiasi membro dell'umanità non venga guarito se può essere guarito. Simile sfida, tuttavia, non è perseguibile nell'ottica di una giustizia intesa come reciprocità, che non è una giustizia del riconoscimento dell'altro, né presuppone opzioni morali. Quest'ultima, piuttosto, consente di perpetuare relazioni politiche internazionali che mettono in conto logiche di contrapposizione, conflitto o ritorsione, trascurando i soggetti più deboli, vale a dire i soggetti che non assumono rilievo ai fini di rapporti economicamente significativi.

Non mancano riflessi di una tale concezione della giustizia sul piano delle ordinarie relazioni politiche: davvero è la migliore forma di democrazia quella che impone di dividere anche il più piccolo dei nostri villaggi in fazioni contrapposte, ritenendo che il bene comune possa essere perseguito al meglio attraverso la dinamica (e spesso l'esasperazione) dello scontro? Non si tratta certamente di perorare visioni qualunquistiche o di non considerare che nulla è stato pensato di meglio del modello democratico parlamentare per gestire la convivenza civile: ma non è forse riduttivo che il contenuto sostanziale dei problemi in gioco - dei problemi sociali, economici, internazionali - resti così spesso in secondo piano rispetto alla strategia e alla tattica della contrapposizione? Non dovremmo privilegiare le questioni sostanziali, ponendole al centro del dibattito politico?

Nello stesso ambito economico, un'ottica competitiva priva di contrappesi produce il rischio di un indebolimento dei sistemi giuridici di tutela, che pure sono stati costruiti attraverso secoli di impegno. Potrebbe infatti realizzarsi, tra i diversi contesti economici operanti nell'ambito internazionale, un'assimilazione ai livelli di tutela più bassi. Vi è il pericolo, in altre parole, che, invece di portare progressivamente i paesi emergenti a riprodurre i nostri livelli di tutela sociale, si determini negli stessi paesi occidentali una marcata erosione di quei livelli sull'altare della rincorsa degli altrui livelli di produttività e dell'abbattimento dei costi. Dovremmo riconoscere, invece, che gran parte dei paesi emergenti mai sarebbero in grado di sostenere i costi dei nostri sistemi interni di tutela. Ma la strada non può essere quella di rinunciare ai diritti umani: si tratta, semmai, di creare le condizioni per uno sviluppo dei paesi emergenti che possa consentire loro di applicare i principi dello stato sociale, evitando nel contempo che le *chances* di sviluppo dei paesi più poveri siano frustrate da nostre barriere protezionistiche.

Da ultimo, sul piano dei rapporti interpersonali il modello che fa corrispondere l'atteggiamento verso l'altro al giudizio che si dà del medesimo finisce per generare quella che potremmo definire una mentalità *eugenetico-abortistico-eutanasica*: prima ti giudico, giudico se considerarti qualcosa di buono o qualcosa di

negativo per me, e se ti giudico come qualcosa di negativo sono disposto a eliminarti dall'orizzonte della mia vita. Salvo scoprire, poi, di aver fatto una *autogol* esistenziale. Come attesta l'esperienza psicologica, quando ci poniamo nell'ottica di un giudizio che manifesta il nostro timore dell'altro e la nostra disponibilità alla sua emarginazione, ci ritroviamo impoveriti e avvertiamo di non avere realizzato noi stessi.

Ciascuno, infatti, percepisce nel suo intimo che la vita si realizza attuando una testimonianza di bene proprio dinanzi alle situazioni difficili, che manifestano profili di negatività: l'amore parte sempre da una situazione di carenza, è sempre una sorta di spasimo, di scatto, che io pongo in essere quando una sfida, non di rado pregnante di dolore, mi interpella (perché proprio a me, perché quella malattia, quell'incontro, quel figlio, quella situazione di lavoro?) o quando mi lascio interpellare dal dolore altrui e me ne faccio carico. Mi accorgo di essere autenticamente me stesso e di agire in senso costruttivo sul piano sociale se, di fronte a una situazione negativa (al male), testimonia ciò che è radicalmente altro rispetto alla sua negatività, ponendo in gioco tutte le risorse della mia professionalità, della mia intelligenza, della mia capacità di accoglienza. In un modo che resti aperto al dialogo, così da far riflettere sul fallimento che provochiamo a noi stessi tutte le volte in cui non rispondiamo al male con il coraggio di un'iniziativa secondo il bene.

3. La stessa prospettiva religiosa offre del resto una visione della giustizia assai diversa da quella fondata sull'idea di reciprocità: una visione che ha il suo compimento, e il suo fondamento, in Gesù, secondo premesse peraltro già presenti nell'Antico Testamento e condivisibili dalle grandi religioni monoteistiche. Il libro della Genesi ci dice innanzitutto, nelle sue prime pagine, che, nonostante la morte e la sofferenza, Dio che creato l'essere umano per la vita. Nella logica di Dio c'è la pienezza della vita, ma tu *Adamo*, tu *Eva*, mille volte al giorno patisci una tentazione: quella secondo cui uscendo dalla logica di Dio, mangiando del frutto dell'albero del bene e del male, *chiamando per te bene ciò che per te è intrinsecamente male*, diventeresti come Dio e saresti felice.

Il racconto biblico ci dice che Adamo si ritrova nudo: la trasparenza fisica che è segno di comunione nel matrimonio diventa segno di separazione con Eva. Adamo non sperimenta la sua realizzazione: si ritrova impoverito, frustrato, fallito, come a ben vedere noi ci ritroviamo falliti quando coltiviamo la logica dell'egoismo. Dunque: non c'è una pena che renda male ciò che Adamo ha fatto; noi riteniamo spesso (è tipico della nostra cultura) che fare il male sarebbe in realtà bene, sarebbe bello, gratificante (oh, se si potesse prescindere dalle remore morali!): ma poi ci sono i giudici, ci sono i tribunali, e c'è il tribunale di Dio. La Bibbia segue un'altra prospettiva: il male non è male perché c'è una pena (altrimenti sarebbe un bene), il male è male perché non ti realizza, perché se tu rimani nella logica del male sei fallito. E la giustizia di Dio è la giustizia di chi viene a cercarti nella tua situazione di fallimento esistenziale, tracciando nuovamente, per te, una strada. La giustizia emerge come cammino di liberazione. Il peccato è stato un'esperienza di non libertà, ma c'è una libertà da riconquistare: la tua liberazione si realizza quando dinanzi al male - dinanzi al male incolpevole (alla constatazione della sofferenza dell'altro) e perfino dinanzi al tuo male colpevole, alla tua colpa, al tuo peccato - tu non rimani inerte, ma fai un progetto di bene, aderendo alla logica di Dio, che è amore.

La giustizia si rivela pertanto non come reciprocità, ma come progettazione secondo il bene dinanzi al male. Gesù non è un autolesionista, non sale sulla croce desiderandola, ma accogliendola; dice: *Padre, se è possibile allontana da me questo calice*, ma non farò un passo indietro nella testimonianza dell'amore; in altre paro-

le: sia fatta la Tua volontà (che è l'amore) anche se questo richiederà la piena spendita di me stesso. Ciò che si manifesta salvifico non è la pena, non è la croce, non è il patibolo: è l'abbandono alla logica dell'amore, la scelta del mettersi in gioco dinanzi al male, anche se negli altri potrà esserci incomprensione. Lo scandalo della croce, e della risurrezione, sta in questo: perfino se agli occhi degli uomini apparirai uno sconfitto, come tanti che nel corso della storia hanno seguito Gesù possono sembrare degli sconfitti, in Dio c'è pienezza di vita, nell'amore c'è la pienezza della vita, cioè la vita vera. Mentre se tu difendi i cento o più anni possibili della tua vita senza mai rendere disponibile secondo amore tale vita, senza mai mettere in gioco ciò che hai ricevuto, ti ritrovi con un fallimento esistenziale.

Questo modello della giustizia, almeno per certi aspetti, non è rimasto ignoto all'elaborazione giuridica moderna. C'è stato anche un percorso *laico* che ha costruito la giustizia in maniera diversa dalla reciprocità, elaborandone la nozione di cui si parla nelle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e nelle carte costituzionali: quella di una giustizia non già della reciprocità, ma del riconoscimento dell'altro. L'altro, in questo senso, è portatore di diritti perché ha dignità umana e se ha dignità umana, al di là di qualsiasi giudizio che di lui venga dato, chiama ogni essere umano a uno stile comportamentale verso di lui che sia idoneo a promuovere tale dignità. Simile modello di giustizia, come già si accennava, rappresenta il miglior prodotto della stessa cultura occidentale, salvo il fatto che siamo stati troppo poco disposti a dividerlo. Il terzo mondo non ci rimprovera di aver sbagliato nell'elaborazione di quel modello: ci rimprovera, piuttosto, di aver applicato assai più ampiamente nei rapporti coi poveri l'altro modello relazionale - fondato sull'idea di reciprocità e non sul riconoscimento dell'altro - che la nostra storia porta con sé.

4. Ciò apre alla riflessione su uno snodo culturale cardine per la convivenza sociale contemporanea.

Il secondo modello della giustizia, quello fondato sul riconoscimento dell'altro, è un modello che presuppone una sensibilità etica. Il baricentro è nell'altro. Una volta che ti ho riconosciuto, ne derivano conseguenze per il mio comportamento verso di te. E sono conseguenze che non decido io, ma che risultano contrattate all'essere dell'uomo: che riconosco come istanze di carattere morale. Non è un caso che la nostra Costituzione quando nei suoi primi articoli parla dei diritti dell'uomo dichiara che la repubblica li *riconosce* (non li istituisce, non li concede, non li crea, non li decide). L'altro è riconosciuto come portatore di diritti. Ci si muove, in quest'ottica, nell'ambito di esperienza morale che orienta al discernimento del bene, vale a dire di ciò che corrisponda alla dignità umana.

Il primo modello, invece, è individualistico, il baricentro è in chi giudica, così che ben difficilmente il giudizio rifletterà istanze morali: *io* giudico e decido che cosa ti spetta. Un modello, quest'ultimo, che trova di fatto supporto nelle posizioni orientate al soggettivismo radicale, secondo le quali non avrebbe senso alcuno interrogarsi su dimensioni oggettive di bene, suscettibili di essere riconosciute.

La possibilità di riconoscimento e di tutela dell'altro appare legata, pertanto, alla capacità di tenere viva la consapevolezza, per cui è sulla dimensione etica che devono costruirsi la convivenza civile e il dialogo tra i diversi approcci filosofici, religiosi o, in genere, culturali: attraverso il riconoscimento della tua realtà esistenziale, io prendo atto che tu *sei*, che non puoi essere *cosificato* quale mero oggetto di un giudizio, che resti indefettibilmente un interlocutore, cioè un *tu* che per il solo fatto di vivere costituisce un appello a che si agisca eticamente (e non in termini di mera reciprocità) nei suoi confronti.

Rivendicare la centralità dell'etica non significa in alcun modo, peraltro, porsi in discontinuità con la costruzione della società democratica, laica e pluralista degli ultimi due secoli. Va infatti rammentato, a tal proposito, che il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato democratico non è affatto avvenuto attraverso il disconoscimento dell'etica. Tanto che le rivoluzioni francese, prima di arrivare alla ghigliottina, e precedentemente quella americana, formularono ben note dichiarazioni dei diritti umani. Che cosa dunque si voleva con quel passaggio? Si rivendicava che non vi fosse più un'autorità precostituita che definisse regole valide per tutti secondo esigenze di parte: in altre parole, si rivendicava che al discernimento rilevante sul piano giuridico dei capisaldi etici sui quali fondare la convivenza civile potessero concorrere tutte le componenti sociali e, tendenzialmente, tutti i cittadini. È su quest'idea che si fonda la sfida delle costituzioni e in genere della convivenza democratica: sono diversi i percorsi personali e culturali, ma i problemi umani ci accomunano e da percorsi diversi saremo in grado di effettuare, almeno su alcune esigenze fondamentali, affermazioni etiche condivise. Oggi questa prospettiva da molti è revocata in dubbio, in favore di un altro concetto del pluralismo democratico: quello secondo cui esso implicherebbe ammettere a priori che di un bene in sé non sia possibile parlare.

Fino a ieri discutevamo, magari in maniera accesa, perché volevamo convincere i nostri interlocutori di aver colto meglio di loro che cosa dovesse ritenersi bene. Si dava infatti per scontato, da parte di tutti, che un bene da riconoscere vi fosse. Oggi, invece, si ritiene non di rado che non valga nemmeno la pena discutere, posto che, una volta esclusa la proponibilità stessa di un'idea del bene in senso oggettivo, A e non-A risultano egualmente sostenibili. E, in tal caso, l'unico criterio di riferimento, per qualsiasi tipo di decisione, diviene l'espressione corretta sul piano procedurale della volontà (il che nei rapporti intersoggettivi riporta qualsiasi scelta al modello contrattuale).

Ma una riflessione sulla libertà che sia avulsa dai *contenuti* della libertà è una riflessione che schiaccia i deboli. E se si assottigliano troppo gli ambiti in cui, secondo la sfida dialogica del metodo democratico, si assumono *insieme* alcune decisioni di rilievo intersoggettivo finiscono per prevalere le ragioni della forza. La sensibilità cristiana, d'altra parte, ha sempre tenuto in grande considerazione il concetto di libertà (si rammenti un ben noto simbolo elettorale dell'impegno politico di ispirazione cristiana): ma lo ha fatto nella chiara consapevolezza che la libertà, sul piano individuale e su quello sociale, rimanda alla responsabilità morale delle scelte. Democrazia, allora, è altresì quel sistema in cui si ha il coraggio di decidere qualcosa *insieme*. Essa esige di prenderci così sul serio da riconoscere che ci sono problemi i quali ci accomunano, che c'è un destino comune e che, dopo l'ascolto, dobbiamo saper prendere alcune decisioni. La democrazia non è quel sistema in cui questioni di rilievo fondamentale nei rapporti interpersonali possono essere lasciate alla mera sfera contrattuale.

Ne costituisce un riflesso anche l'impegno recentemente profuso per favorire il discernimento sociale circa i quesiti oggetto dei referendum sulla legge n. 40/2004. I nodi fondamentali in gioco erano in effetti due: se si dovesse riguardare, per la prima volta, il sussistere della sequenza esistenziale umana in una data fase (quella precoce) come mero materiale biologico, così da escludere la riferibilità ad essa dei diritti umani, e se del pari il riscontro precoce, ma a vita già iniziata, di anomalie geneticamente riscontrate potesse implicare la negazione dei medesimi diritti. Sono nodi di spessore immane (si pensi, per esempio, al rilievo loro dedicato da un filosofo *laico* come Jürgen Habermas), i quali hanno a che fare col tema cardine della nostra riflessione: il riconoscimento dell'altro. Riconoscimento che va riconnesso all'esistenza stessa della vita di un individuo

umano e non può dipendere, come abbiamo visto, da un *giudizio*, in questo caso riferito alle capacità o alle qualità che l'individuo sia in grado di esprimere, o lo sia nell'una o nell'altra fase della sua esistenza.

Nella stessa prospettiva, un altro tema paradigmatico di carattere biogiuridico è dato dall'atteggiamento nei confronti della sofferenza e della malattia. Una volta esclusa la non doverosità di un accanimento terapeutico correttamente inteso (che sussiste quando siano palesemente sproporzionate le menomazioni e le sofferenze indotte da una terapia rispetto ai benefici ipotizzabili), va detto che la tendenza a spostare il baricentro della riflessione dal profilo oggettivo (quando sussiste una terapia sproporzionata) a quello soggettivo (deciderai tu stesso quando tirarti indietro, *quando e come morire*, con una decisione vincolante nel rapporto col medico) nasconde tra l'altro, dietro apparenze umanitarie, rischi enormi proprio dal punto di vista della tutela dei soggetti più deboli. Possiamo forse dimenticare, come attesta la letteratura psicologica, che l'espressione di un desiderio formale di rinuncia alle terapie fuori dai casi di c.d. accanimento terapeutico rimanda a un bisogno più profondo, di accoglienza, di non abbandono, rappresentando una protesta implicita del malato rispetto alla mancata attuazione di adeguate cure palliative e di un valido supporto psicologico? Possiamo dimenticare che, nel momento in cui si ammette il passo indietro anche ove non sussista un contesto di accanimento, viene a configurarsi una pressione indiretta fortissima nei confronti del malato e dei suoi congiunti? Nessuno ti obbliga, ma perché- date le tue condizioni, data l'irreversibilità della tua patologia- pretendi ancora un gravoso impegno medico a tuo favore? Perché non scegli di farti indietro?

Il fatto è che oggi possiamo garantire a lungo vita e qualità di vita anche quando non si può guarire, come possiamo garantire il c.d. diritto di non soffrire anche nell'ambito di patologie gravi. Ciò, tuttavia, ha costi notevoli ed esige scelte di fondo sull'utilizzazione delle risorse e sulle priorità che il sistema economico sia chiamato a soddisfare. Vogliamo dunque privilegiare il consumismo più sfrenato e più funzionale a esigenze economiche immediate, o vogliamo che i beni siano utilizzati al fine di promuovere al meglio ciò che è autenticamente umano? Nessuno dirà mai che prestare cura, oltre certi livelli, ai sofferenti non più economicamente significativi costa troppo. Sarà molto più facile, con un apparente messaggio di libertà, proporre al malato l'immagine surrettizia di una medicina oltranzista, che non opera per il suo bene e per lenire le sue sofferenze, ma congiura per farlo soffrire maggiormente: ottenendo, in tal modo, una rinuncia spontanea alle terapie.

Si tratta di una problematica che evidenzia in modo efficace come non sia sufficiente richiamarsi alla libertà per consolidare la democrazia: del resto, colui che aspira a essere libero non potrà non domandare, prima o poi, di essere aiutato a scegliere *bene*, cioè a scegliere ciò che più autenticamente realizza la sua libertà e quella degli altri. Un interrogativo ineludibile che non è solo personale, ma investe l'intera comunità civile e, pertanto, risulta coesistente alla democrazia.

5. Ciò richiede che in ambito ecclesiale venga ulteriormente approfondito il tema della presenza dei cristiani nei contesti democratici: affinché anche quando non sia facile, o non sia contingentemente possibile, tradurre sul piano delle scelte normative ciò che avvertiamo corrispondere a una piena attuazione dell'istanza morale, quest'ultima possa essere resa chiaramente percepibile nella società e le decisioni democraticamente assunte possano risultare, comunque, le migliori possibili. Lo dobbiamo a una realtà umana della quale siamo chiamati a essere partecipi e corresponsabili, anche dinanzi a Dio: si tratta, soprattutto, di indivi-

duare i problemi etici in gioco e di renderne cosciente l'opinione pubblica, evitando che siano elusi (come troppo spesso è avvenuto, per esempio, circa i profili cardine della dottrina sociale).

Di certo non possiamo rifugiarsi nel privato, nemmeno in quello di un'alta testimonianza della carità; appare necessario, piuttosto, elaborare una teoria della presenza nelle realtà terrene che investa, soprattutto, i modi attraverso i quali realizzare le finalità di fondo. Affermata l'esigenza che credenti impegnati in diverse formazioni politiche condividano e valorizzino le istanze etiche irrinunciabili per il cristiano, si tratta infatti di riflettere, soprattutto, sui criteri attraverso i quali agire nel quadro del pluralismo sociale per creare i presupposti di un accoglimento pratico di tali istanze. Tenendo conto del fatto che oggi il dialogo è per molti aspetti più difficile che nel passato in quanto deve avvenire non soltanto con chi è disponibile alla condivisione di assunti etici da diversi percorsi umani e culturali, ma anche con chi propone visioni etiche radicalmente diverse, se non addirittura la negazione dell'etica.

Queste prospettive, peraltro, non sarebbero coltivabili se non vi fossero forme diffuse di testimonianza concreta della carità, quale presupposto per un contributo davvero credibile alla costruzione di rapporti sociali senza emarginazione e povertà.

Da un lato, dunque, è irrinunciabile una costante testimonianza della carità, in qualsiasi contesto politico o sociale. Dall'altro, dev'essere salda la consapevolezza di un servizio da rendere alla costruzione, con tutti gli esseri umani, delle c.d. realtà terrene, vale a dire alla definizione dei criteri necessari a impedire il riproporsi o il perpetuarsi delle *strutture di peccato*.

Come credenti, si resta membri di una comunità umana più vasta di quella ecclesiale, nei confronti della quale, secondo quanto ci dicono l'esemplificazione del sale e del lievito e l'antica lettera a Diogneto, dobbiamo almeno tentare di essere fermento. La passione per la società di cui siamo parte e dalla quale non possiamo estraniarci è secondo Dio. Il Signore ci chiederà conto se la società in cui ci ha posto sarà stata capace di riconoscere l'umanità del debole e, su tale base, di comprendere che solo un atteggiamento conforme all'intrinseca dignità di ogni individuo umano è autenticamente giustizia: se avrà saputo essere una società umile, che prima di discutere dei diritti dell'altro, della libertà che sia da assicurargli, è disposta a riconoscere ogni altro perché esiste, e pertanto come titolare dell'aspirazione a ricevere e a testimoniare amore.

Chi è l'altro? L'altro non è un avversario, l'altro non è il competitor; l'altro è colui di cui io ho bisogno per essere autenticamente me stesso.